

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE GENERALE-	
-------------	--	---

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VENEZIA



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 **-PARTE GENERALE-**

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 44 del 4 aprile 2025

*Aggiornamento del catalogo dei reati alla data del 15 Novembre 2024, ultimo provvedimento
inserito: Legge 14 Novembre 2024, n. 166.*

Indice

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 DELL'ATER DI VENEZIA	Errore. Il segnalibro non è definito.
-PARTE GENERALE-	Errore. Il segnalibro non è definito.
PREMESSA	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	3
2. FINALITÀ	4
3. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	5
3.1. <i>I reati previsti dal D.Lgs 231/01</i>	<i>7</i>
3.2. <i>Le sanzioni a carico degli Enti</i>	<i>7</i>
4. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA	9
5. L'AZIENDA: ATER Venezia	9
6. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE	11
6.1. <i>Assetto di governance</i>	<i>11</i>
6.2. <i>Definizione di responsabilità, unità organizzative</i>	<i>13</i>
6.3. <i>Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa</i>	<i>13</i>
6.4. <i>Processo per la formazione delle decisioni</i>	<i>14</i>
6.5. <i>Il modello di organizzazione gestione e controllo</i>	<i>17</i>
6.6. <i>Principi generali del Modello di organizzazione gestione e controllo</i>	<i>18</i>
7. STRUTTURA DEI CONTROLLI	19
7.1. <i>Principi di controllo interno</i>	<i>19</i>
7.2. <i>Il sistema di controlli interni</i>	<i>19</i>
8. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI	20
9. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI EVENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONSEQUENTE DETERMINAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI.	20
10. ATTIVITÀ SENSIBILI	21
11. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	21
12. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI	21
12.1. <i>Composizione e regole</i>	<i>21</i>
12.2. <i>Cause di ineleggibilità e di decadenza</i>	<i>23</i>
12.3. <i>Poteri e funzioni</i>	<i>24</i>
12.4. <i>Regolamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>25</i>
12.5. <i>Segnalazioni e flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>25</i>
12.6. <i>Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio</i>	<i>27</i>
13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO	27
14. CODICE DISCIPLINARE	28
14.1. <i>Violazioni del Modello</i>	<i>29</i>
14.2. <i>Apparato sanzionatorio</i>	<i>29</i>
15. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	31

PREMESSA

Come previsto dall'art. 23 dello Statuto l'Azienda adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo al fine di prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità, esimente da ipotesi di responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" e sue modificazioni, e procede alla analisi di gestione del rischio prendendo a riferimento la mappatura completa dei processi.

Tale Modello redatto dall' AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VENEZIA (nel seguito ATER Venezia) ai sensi del D. Lgs. 231/01 si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

L'articolazione in un documento "centrale" (che è rappresentato dal presente documento) e in una serie di allegati risponde all'esigenza di un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di revisione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi.

In dettaglio il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** – nella sua attuale emissione si compone di:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte generale (presente documento).
- Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte speciale.
- Codice Etico e di comportamento.
- Documento di analisi dei rischi.

Il Modello inoltre richiama i regolamenti aziendali che sono pubblicati nella sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente" sotto-sezione Disposizioni generali ed inoltre eventuali protocolli specifici predisposti nelle aree di rischio.

L'Elenco dei regolamenti vigenti viene tenuto sotto controllo, aggiornato e diffuso internamente a cura dell'Area Amministrativa Servizi Generali e Risorse Umane dell'Azienda.

In relazione alle misure di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC, inoltre, l'Azienda redige ed aggiorna annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta nell'interesse o a vantaggio di una società un determinato reato, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa dell'Azienda.

Tale forma di responsabilità dell'Azienda è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e si inquadra nei doveri più ampi di organizzazione, per i quali L'Azienda è tenuta ad adottare una forma organizzativa, un sistema di controllo interno, nonché ogni misura necessaria alla prevenzione dei reati.

La colpa di organizzazione diventa, così, particolarmente significativa, in quanto costituisce espressione di una politica aziendale non avveduta e, perciò, formalizza in chiave imputativa (soggettiva) i processi organizzativi che condizionano la programmazione, la gestione e la conduzione di impresa: il problema della prevenzione del rischio-reato negli enti diviene, conseguentemente, un problema di "organizzazione nell'organizzazione" e, dunque, di "colpa" per l'eventuale disorganizzazione accertata.

Il sistema delineato evidenzia, pertanto, come la colpa di organizzazione si esprima già nella mancata fase di progettazione di una strategia di impresa avveduta e finalizzata alla prevenzione del rischio, e, perciò, quale deficit organizzativo insito in un'iniziale strategia di impresa, ovvero come "inefficienza rimproverabile". L'ente per essere esonerato dalla responsabilità deve provare di aver adottato ed efficacemente attuato misure di organizzazione, gestione e controllo idonee a prevenire la commissione di illeciti penali espressamente previsti; altrimenti, l'ente risponde per un difetto di organizzazione, ovvero per una propria "colpevole disorganizzazione".

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "Reati").

ATER Venezia (L'Azienda/l'Ente), quale società a responsabilità limitata, appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.

Inoltre ATER Venezia, quale Ente Pubblico Economico, risulta destinataria della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla L. 190/12 ed al D.Lgs. 33/2013; ciò in particolare alla luce di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione emesso da ANAC e dalle successive "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

L'Azienda ha inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei Reati e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal Decreto, il sorgere della responsabilità amministrativa.

L'Azienda si è dotata di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal citato decreto, da parte dei soggetti (amministratori, dirigenti, dipendenti o altri collaboratori) cosiddetti "apicali" e da quelli sottoposti alla loro vigilanza.

2. FINALITÀ

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;

- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di ATER Venezia, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ATER Venezia in attività previste dal Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da ATER Venezia in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui ATER Venezia intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente documento ha per oggetto:

- i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;
- il modello di organizzazione e gestione a tutela dell'Azienda;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto dell'Azienda, i principi di gestione e amministrazione dell'Ente e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

3. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, e supera il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative – che hanno ampliato il novero dei reati ricompresi nell'ambito di operatività della norma in esame – è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto “scudo protettivo”) in

occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quo*.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- inoltre, a seguito delle modifiche introdotte con Il D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni, diventa essenziale che il Modello sia in grado di assicurare la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di condotte illecite (art. 6 comma 2-bis del Decreto).

Ove il reato previsto nel decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali"), l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" L'Azienda nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale ovvero a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'Ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'Ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

3.1. *I reati previsti dal D.Lgs 231/01*

Le fattispecie di reato che possono comportare la responsabilità amministrativa degli enti sono di seguito indicate secondo l'articolazione del Decreto stesso.

Catalogo aggiornato alla data del 15 Novembre 2024, ultimo provvedimento inserito: Legge 14 Novembre 2024, n. 166.

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023].
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. n. 90/2024].
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024].
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016].
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].
- Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. 19/2023].
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016].
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018].
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018].
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021].
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023].

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, modificato dalla L. n. 166/2024].
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023].
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023].
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018].
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019].
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020].
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies), [articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024].
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies), [articolo aggiunto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22 e modificato dalla L. n. 6/2024].
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies), [articolo aggiunto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22].
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024).

3.2. *Le sanzioni a carico degli Enti*

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art. 11 del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- La sanzione pecuniaria;
- Le sanzioni interdittive;
- La confisca;
- La pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è comminata dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione è espressa in quote, il cui valore singolo va da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.549,00. Il numero delle quote applicate varia in funzione del grado di colpevolezza dell'Ente.

L'entità della singola quota è determinata in relazione alla realtà economico-produttiva dell'Ente sanzionato.

Le sanzioni interdittive sono previste - come recita la lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 - solo "nei casi di particolare gravità" ed essenzialmente per motivi di prevenzione speciale allo scopo di evitare la reiterazione di condotte criminose, possono comportare:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In caso di delitto tentato, le sanzioni non sono applicate se l'Azienda impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La legge 3/2019 ha apportato un inasprimento del quadro sanzionatorio delle misure interdittive, limitatamente ai reati di cui all'art. 25 comma 5.

Il previgente art. 25, comma 5, prevedeva l'applicabilità delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a 1 anno e non superiore a 2 anni, in relazione ai seguenti delitti: concussione (art. 317 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), istigazione alla corruzione propria (art. 322, commi 2 e 4, c.p.), ed anche la corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.)¹.

Il nuovo testo dell'art. 25 comma 5 aumenta la durata delle sanzioni interdittive, operando una distinzione tra reato commesso dal soggetto "apicale" e reato commesso dal soggetto "subordinato".

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la durata delle sanzioni interdittive sarà compresa tra 4 e 7 anni; nel caso di reato commesso da un soggetto subordinato, la durata sarà compresa tra 2 e 4 anni.

L'aumento della durata delle sanzioni interdittive è previsto solo per i summenzionati reati di corruzione, in deroga esplicita al disposto generale dell'art. 13 del D.Lgs. 231/01, che sancisce la durata massima di tali sanzioni in 2 anni.

4. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 l'associazione di categoria FEDERCASA, alla quale aderisce ATER Venezia ha predisposto le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001"* che, con nota del 22 gennaio 2014 hanno ricevuto parere di adeguatezza ed idoneità da parte del Ministero di Giustizia.

Di conseguenza il Modello di organizzazione e gestione dell'Azienda aderisce alle linee guida Federcasa che ne costituiscono quindi parte integrante, in particolare per quanto attiene all'analisi dei rischi – reato contenuta nella parte speciale delle linee guida ed alle misure di prevenzione dei rischi.

5. L'AZIENDA: ATER Venezia

In forza della Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39, articolo 6 le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana di Venezia ed operano nel territorio della stessa.

¹ V. Cassazione VI, 1 dicembre 2010, n. 42701.

In forza della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, articolo 7:

1. Le ATER provvedono a:

- a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
- b) progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
- c) progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;
- d) eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all'edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;
- e) svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- f) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- g) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la progettazione e l'esecuzione delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);
- h) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati;
- i) intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini calmieratori sul mercato edilizio, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- j) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- k) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
- l) applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.

2. Le ATER possono, altresì, svolgere le seguenti attività:

- a) gestione e valorizzazione del patrimonio dismesso delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) o trasferito all'amministrazione regionale, o di altri enti, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, da destinare alle attività di cui al comma 1, lettere a) e d);
- b) funzioni di stazione unica appaltante secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni;
- c) attestare, su richiesta degli interessati, la qualità ambientale ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile” e successive modificazioni;
- d) verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite dalle norme sui contratti pubblici;

e) ogni altra attività attribuita da leggi statali o regionali.

6. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- chiarezza e tracciabilità dei processi decisionali e dei relativi controlli.

In considerazione del quadro che emerge dall'analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui ATER Venezia è dotata.

6.1. Assetto di governance

Ai sensi dell'art. 9 della LR 39/2017 e dell'art. 5 dello Statuto, sono organi dell'Azienda:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore unico dei Conti;
- il Direttore.

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio Regionale ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27, di cui uno con funzioni di Presidente, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel rispetto dei criteri di cui alla medesima Legge Regionale.

Il Consiglio dura in carica per tutta la durata della legislatura ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27.

All'incarico di Consigliere di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono previsti all'art. 7 dello Statuto Aziendale, nel rispetto dell' art. 10 comma 6 della LR 39/2017.

Il **Presidente**, nominato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 39/2017, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Azienda che può delegare al Direttore nell'ambito delle competenze di cui all'art. 12 dello Statuto e nel rispetto dell'art. 11 della LR 39/2017.

Il **Revisore unico dei conti** ed il Revisore supplente sono nominati dalla Giunta Regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei Revisori contabili e nell'apposito elenco istituito e disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) dello Statuto.

Al Revisore competono il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda, ai sensi dell'art. 13 della LR 39/2017 e dell'art. 15 dello Statuto.

Il **Direttore** è nominato dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dalla propria costituzione, con contratto privatistico a tempo determinato e con una retribuzione collegata ai risultati raggiunti.

Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 39, del 3 novembre 2017, comma 5 - lett. b), il Direttore dell'A.T.E.R. cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti di terzi e, allo stesso comma - lett. d), il medesimo stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per il normale funzionamento dell'azienda.

I compiti del **Direttore** sono previsti all'art. 12 dello Statuto Aziendale, il quale prevede che: *Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.*

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il Consiglio, entro novanta giorni dalla propria costituzione, può individuare il **vicario del Direttore**, stabilendone altresì il relativo trattamento giuridico ed economico. La nomina del vicario è effettuata su proposta del Presidente e sentito il Direttore; detto incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Consiglio. Il vicario sostituisce il Direttore nei casi di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o di impedimento del Direttore di prevedibile durata superiore ai sessanta giorni, il Consiglio può affidare ad un dirigente dell'amministrazione l'incarico temporaneo di Direttore, non superiore ai sei mesi e non tacitamente prorogabile.

Inoltre presso l'Azienda sono costituite:

- Il **Comitato Tecnico** (previsto all'art. 19 dello Statuto), costituito dal Consiglio di Amministrazione, il quale esprime pareri sugli atti tecnici ed economici, sulla congruità economica dei programmi relativi agli interventi di E.R.P. sovvenzionata o agevolata, sulla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili e sugli atti gestionali per la realizzazione delle opere.
- L'**Osservatorio per la legalità e la trasparenza** (previsto all'art. 23 della LR. 39/2017) che svolge funzioni di analisi, studio e approfondimento dei temi inerenti alle occupazioni abusive, alla morosità, colpevole e incolpevole e alle assegnazioni degli alloggi.

La vigilanza ed il controllo sugli atti e organi dell'Azienda è esercitato dalla Giunta Regionale, la quale esercita un controllo di legittimità e di merito su una serie di atti previsti all'art. 21 dello Statuto e dall'art. 18 della LR 39/2017, quali a titolo indicativo e non esaustivo si citano il Bilancio Preventivo, il Bilancio di Esercizio, i Regolamenti di amministrazione e di contabilità, i regolamenti di organizzazione, del personale, le dotazioni organiche, i programmi annuali e pluriennali, ecc.

Le procedure e le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di approvazione sono stabilite dalle vigenti leggi regionali.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto 231 e la relativa prassi applicativa, i criteri che in ATER Venezia consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice dell'Azienda;
- inquadramento con ruolo Dirigenziale;
- assegnazione di poteri di spesa e di procura che consentono di svolgere talune attività, anche verso l'esterno (es. stipula di contratti, affidamento incarichi, sottoscrizione di convenzioni), con un margine di autonomia decisionale.

È pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti di ATER Venezia, nonché delle procure e delle deleghe rilasciate.

L'attuale organizzazione interna di ATER Venezia è stata riordinata dalla Legge Regionale 3 novembre 2017 n. 39 – “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un Revisore Unico dei Conti in luogo del precedente Collegio dei Revisori dei Conti. La stabilità di governance interna è pertanto assicurata dal Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta Regionale con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34, del 28 maggio 2021, il quale esercita ordinariamente le funzioni amministrative attribuite dall'art. 10 citata L.R.V. 39/2017, e rimarrà in carica per l'intera legislatura Regionale.

6.2. Definizione di responsabilità, unità organizzative

L'Azienda ha una struttura articolata in Aree e Servizi organizzati per specializzazioni e necessarie competenze, a capo delle quali è assegnato un Dirigente.

Alla data di approvazione del presente Modello l'organizzazione è strutturata nelle seguenti tre aree:

1. Area Amministrativa, servizi generali e risorse Umane;
2. Area Gestionale;
3. Area Tecnica.

La struttura organizzativa è rappresentata da un organigramma pubblicato su sito web sezione “amministrazione trasparente”.

La definizione della struttura aziendale, dei profili professionali, nonché le modalità di organizzazione del lavoro e le procedure di reclutamento, progressioni e variazioni del rapporto di lavoro, viene declinata nel REGOLAMENTO DEL PERSONALE e in eventuali nei documenti dispositivi emessi dal Direttore (es. Decreto, Ordine di Servizio).

6.3. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

Sulla base delle necessità operative dell'Azienda, gli organi apicali individuati dallo Statuto possono, nei limiti dello statuto stesso nonché delle leggi vigenti, delegare una o più funzioni e poteri a soggetti interni che rispondono ai necessari requisiti professionali e morali.

L'Azienda attua il principio di separazione tra le funzioni ed i poteri di indirizzo politico e di governo complessivo, e quelle di gestione operativa ed amministrativa che implicano anche la rilevanza verso l'esterno.

Il processo di delega si può attuare attraverso l'attribuzione delle funzioni proprie dell'incarico di responsabilità

ricoperto – così come indicato nello Statuto o nel REGOLAMENTO DEL PERSONALE - nonché attraverso l'istituto della delega.

In particolare si distingue tra:

- Delega di funzioni: attraverso la delega il delegante trasferisce ad un'altra persona – il delegato – l'esercizio di funzioni appartenenti alla propria sfera di competenza.
- Delega di firma: consiste nell'attribuzione da parte di un soggetto/delegante del potere di sottoscrivere atti e provvedimenti i quali continuano ad essere propri del delegante e non del delegato.
- La procura è l'atto mediante il quale un soggetto – denominato rappresentato – conferisce ad altro soggetto – denominato rappresentante – il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici, per lo più di natura negoziale (contratti, convenzioni, protocolli d'intesa).

Attribuzione delle Deleghe /procure

- tutti coloro che intrattengono per conto dell'Azienda rapporti con la P.A. e le Autorità di Vigilanza, al di fuori di quanto già loro assegnato formalmente dallo Statuto o da un Regolamento aziendale, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'Ente;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco:
 - 1) i poteri del delegato;
 - 2) il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la delega deve essere accettata in forma scritta dal delegato, ad eccezione della delega di firma la quale si ritiene implicitamente accettata nella sottoscrizione dell'atto/provvedimento oggetto di delega;
- alla delega deve essere fornita adeguata forma di pubblicità.

La segreteria dell'Area Amministrativa ha la competenza della tenuta e aggiornamento del registro delle deleghe e delle procure vigenti, da mettere a disposizione nei confronti degli organi di controllo interno su richiesta.

Tale registro comprende le deleghe affidate nell'ambito dell'accesso a banche dati pubbliche o per l'effettuazione di comunicazioni e trasmissione dati obbligatori ai vari Enti.

6.4. Processo per la formazione delle decisioni

La volontà dell'Azienda si manifesta attraverso l'emissione di:

- Delibere del Consiglio di Amministrazione;
- Decreti del Direttore, nell'ambito delle competenze previste dalla Legge Regionale, dello Statuto e delle procure ricevute dal presidente del Consiglio;

- Determinazioni dei Dirigenti nell'ambito delle proprie competenze, delle funzioni ricoperte nell'ambito dei procedimenti amministrativi loro assegnati e delle eventuali deleghe/procure ricevute da parte del Direttore.

Il processo di formazione delle decisioni segue in linea generale il principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità ed a tale scopo i Decreti del Direttore seguono un iter che prevede:

- La proposta da parte del responsabile del servizio e/o del Dirigente dell'area competente per materia;
- Il visto di attestazione della disponibilità dei fondi e la regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria.

Complessivamente il processo decisionale si conforma ai seguenti principi:

Principio di legittimità

Il principio di legittimità è preordinato fondamentalmente al rispetto della legalità della decisione e dell'atto conseguente.

Esso quindi richiede di assicurare che la decisione e l'atto conseguente sia assunto in piena conformità alle disposizioni normative, dai soggetti competenti e titolati in base ai poteri ed alle autorizzazioni formalmente loro concesse e che sia effettivamente preordinato al conseguimento di uno specifico obiettivo nel rispetto imparziale degli interessi coinvolti.

Principio di trasparenza

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo ed il contesto esterno.

Tale principio comporta di conseguenza il rispetto delle normative vigenti in materia di pubblicità degli atti, di accesso agli atti, di accesso civico e di ogni obbligo di pubblicazione derivante dalla legislazione vigente.

Principio di tracciabilità

Ogni operazione ed ogni decisione aziendale deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua.

In particolare, ogni operazione (o decisione) deve essere supportata da adeguata documentazione che consenta la sua ricostruzione, anche sotto un profilo contabile, l'individuazione dei vari livelli di responsabilità, i dati e le notizie fornite. La documentazione conservata deve essere idonea a consentire la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattati.

Tutti i rapporti devono essere documentati e tracciabili, tutta la documentazione deve essere resa disponibile.

Imparzialità

Imparzialità vuol dire assenza di indebite interferenze e di pressioni che possano determinare disparità di trattamento e determinare uno sbilanciamento degli interessi coinvolti.

Ciò implica congruità delle valutazioni finali e delle modalità di azione prescelte dall'Ente.

Principio di separazione delle funzioni / segregazione dei ruoli

Compatibilmente con la dotazione organica e l'assetto organizzativo dell'Ente tale principio richiede che vi sia una separazione tra chi autorizza un'operazione (o l'attuazione di una decisione) chi esegue operativamente, chi controlla o chi contabilizza l'operazione stessa.

6.5. Organigramma e i compiti attribuiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ATER Venezia ha adottato ed aggiorna puntualmente un organigramma per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono individuate le responsabilità previste dal Decreto 81/08.

Nell'ambito di tale struttura organizzava, operano i soggetti di seguito indicati:

- il Datore di Lavoro, rappresentato dal Direttore;
- il responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nominato dal Datore di lavoro;
- gli addetti alla prevenzione degli incendi e primo soccorso, designati dal Datore di lavoro;
- il medico competente, nominato dal Datore di lavoro;
- i lavoratori;
- i soggetti esterni che svolgono attività rilevanti in materia di SSL, ovvero: i) i soggetti cui sono affidati lavori in virtù di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione; ii) i fornitori; iii) gli installatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

L'Azienda adotta il Protocollo Salute e Sicurezza del Modello con la quale disciplina le attività inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nell'ambito dei cantieri mobili esterni nei quali, in veste di stazione appaltante, assume i ruoli previsti dalla normativa in materia: Responsabile dei lavori (RUP), Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP), Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

6.6. Sistema retributivo

Il sistema retributivo di ATER Venezia per i dipendenti si conforma alle disposizioni del CCNL Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Servizi Ambientali – Utilitalia prevede una retribuzione lorda annua suddivisa in quattordici mensilità.

Il sistema retributivo di ATER Venezia per i dirigenti si conforma alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Dirigenti - imprese di pubblica.

La retribuzione dell'organo di vertice (Consiglio di Amministrazione) è fissata dalla Giunta Regionale all'atto della sua nomina.

La retribuzione individuale mensile per i dipendenti è composta dai seguenti elementi:

- retribuzione base parametrica, la quale designa i minimi determinati per i diversi livelli di inquadramento dei lavoratori dal CCNL;
- aumenti periodici di anzianità, al compimento di ogni triennio di anzianità di servizio, fino ad un importo massimo previsto contrattualmente;

- eventuale aumento di merito o superminimo a carattere individuale.
- Eventuale assegno ad personam.

La retribuzione globale mensile è costituita da:

- Retribuzione individuale di cui al punto precedente;
- Indennità di funzione prevista per i Quadri;
- l'indennità integrativa di cui all'art. 32, lettera L), per 12 mensilità;
- l'EDR di cui all'Accordo interconfederale 31.7.1992.

Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) sono corrisposte sulla base della retribuzione globale mensile al netto dell'indennità integrativa mensile.

Inoltre possono essere previsti:

- Incentivi tecnici, previsti nel rispetto delle modalità del codice dei contratti pubblici pro tempore vigente e previa definizione di uno specifico regolamento aziendale;
- Premi di risultato, istituito al fine di incentivare la produttività e favorire aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi del servizio nonché incrementi della redditività e competitività dell'Azienda, secondo criteri e modalità stabiliti da apposito accordo aziendale;
- Rimborso spese di trasporto (secondo tabelle ACI) e rimborso spese di trasferta (in relazione alle spese effettivamente sostenute oltre ad una indennità in caso di trasferte di durata superiore a 12 h e fino a 24h);
- Rimborso spese per testimonianza presso l'autorità giudiziaria per cause inerenti al servizio;
- Altre indennità possono essere previste in relazione al maneggio di denaro, alla reperibilità per ragioni di servizio o per particolari incarichi connotati da un maggior aggravio.

6.7. *Il modello di organizzazione gestione e controllo*

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ATER Venezia è stato strutturato nel modo seguente:

- 1) Codice Etico e di comportamento
- 2) Parte generale: individuazione delle misure di carattere generale valide per tutta l'azienda e per tutti i processi, indipendentemente dal grado di rischio accertato; si tratta della definizione di linee guida, che l'Azienda pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose;
- 3) Parte speciale, riferita alle singole categorie di "reato presupposto", che includono:
 - elencazione dei reati previsti nel decreto;
 - individuazione delle aree che si presentano a rischio di reato;
 - identificazione delle regole di condotta generali e specifiche relative alla prevenzione del rischio di commissione dei reati individuati nel decreto;

- 4) Documento di analisi dei rischi;
- 5) Regolamento Whistleblowing;
- 6) (eventuali) Protocolli comportamentali specifici adottati in aree di rischio;
- 7) Tabella dei reati 231;
- 8) Regolamenti aziendali, pubblicati su sito web amministrazione trasparente alla pagina dedicata.

Tutti i documenti sopra menzionati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello e mirano a rendere operative ed applicabili le linee generali e le regole di condotta contenute nella parte generale e nelle parti speciali.

Inoltre ATER, nell'ambito del proprio sistema di gestione aziendale per la qualità, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e quale misura preventiva essenziale finalizzata a garantire la legittimità e regolarità dell'azione amministrativa nonché la trasparenza della stessa e quindi a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, ha adottato delle procedure interne volte a disciplinare puntualmente le diverse attività svolte, assicurando in tal modo che le stesse siano sempre perfettamente conformi alla legislazione applicabile, ai principi ed alle regole sancite dal Codice Etico e di comportamento aziendale.

Tali procedure sono redatte ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001-Sistemi di gestione per la qualità-requisiti.

6.8. Principi generali del Modello di organizzazione gestione e controllo.

I principi generali ai quali il modello adottato da ATER Venezia si conforma sono i seguenti:

- ricostruibilità del processo autorizzativo (accountability);
- attuazione del principio della separazione dei compiti (nessuno deve essere in grado di gestire in maniera esclusivo un processo separando, per quanto possibile le fasi di istruttoria, proposta, decisione, attuazione, controllo, contabilizzazione);
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processamento che, successiva, di archiviazione;
- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su targets ragionevoli;
- impiego e utilizzo di risorse finanziarie previsto entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (bilancio preventivo);
- documentabilità delle uscite finanziarie le quali devono essere preventivamente autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

7. STRUTTURA DEI CONTROLLI

7.1. *Principi di controllo interno*

Le componenti del modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità. Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate;
- separazione di compiti e/o funzioni. Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni. Principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni. Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (svolti sia da persone dell'organizzazione ma estranei al processo, sia da altri organi indipendenti dell'Azienda quali ad esempio il Revisore o l'Organismo di Vigilanza).

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del decreto 231 è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni anche se svolti a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

7.2. *Il sistema di controlli interni*

Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal modello gestionale e aziendale.

Controlli di primo livello: sono controlli tecnico-operativi sul corretto e regolare andamento delle attività, svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività. Possono anche esser incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare in:

- controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale; sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti;

- controlli diretti sulla supervisione delle attività e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali. Di norma sono svolti dal responsabile di Servizio e dal Dirigente rispetto all'attività svolta dal proprio personale nel corso dei procedimenti istruttori e si evidenziano con l'apposizione di firme sui documenti ed atti dai primi prodotti.

Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e possono essere effettuati anche con sistemi informativi. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti. Rientrano in questo ambito i controlli di regolarità previsti per i diversi atti aziendali.

Controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti (tipicamente il Revisore, l'Organismo di Vigilanza).

8. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Nello svolgimento delle proprie funzioni, tutto il personale ATER Venezia si attiene alle disposizioni legislative applicabili negli ambiti:

- Edilizia Residenziale Pubblica (legislazione nazionale e regionale);
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Privacy;
- Trasparenza ed anticorruzione;
- Appalti;
- Legale;
- Fiscale;
- Amministrativo;
- Tecnico;
- Civilistico.

Tutti i riferimenti legislativi applicabili sono elencati, tenuti sotto controllo ed aggiornati dal Servizio Amministrativo di concerto con il Dirigente tramite il sito "amministrazione trasparente".

9. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI EVENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI.

Ad un gruppo di lavoro interno all'Azienda è stato affidato il compito di analizzare il contesto, identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto e determinare l'entità dei rischi rilevanti.

L'attività è stata svolta secondo la logica di risk assessment prevista dalla norma internazionale ISO 31000.

10. ATTIVITA' SENSIBILI

Con specifico riferimento alla realtà di ATER Venezia, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcune categorie di reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 ed in particolare nel corso dell'analisi dei rischi sono state individuate quelle categorie di reati (o singoli reati) i quali risultano concretamente non applicabili in funzione o della tipologia di Ente o dell'attività svolta.

La parte speciale del Modello fornisce completa indicazione dei reati non configurabili e delle relative motivazioni, così come di quelli configurabili con l'analisi delle concrete modalità di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dall'Azienda, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

11. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

I comportamenti tenuti da tutto il personale ("Dirigenti e Dipendenti") e dagli amministratori ("Amministratori"), da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza dell'Azienda ("Consulenti") nonché dalle altre controparti contrattuali dell'Azienda, quali, ad esempio, "Partner" devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le "Regole di Condotta"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le *regole di condotta* contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e di comportamento adottato dall'Azienda come si è già anticipato in Premessa.

Va comunque precisato che il Modello e il Codice Etico e di comportamento, seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

- il Codice Etico e di comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che L'Azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dirigenti, Dipendenti, Organi sociali, Consulenti e Partner;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, ed ha lo scopo di consentire all'Azienda di usufruire dell'esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base delle mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva, misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona al Consiglio almeno una volta l'anno.

12. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

12.1. Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo dell'Azienda dotato di autonomia, professionalità e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'art. 24 dello Statuto Aziendale prevede la nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio e la medesima durata in carica del Consiglio stesso e comunque fino a nuova nomina.

Ai fini di cui al punto precedente ATER Venezia istituisce un "Organismo di Vigilanza" (di seguito anche OdV) – regolato dalle disposizioni che seguono:

- Il Consiglio nomina l'Organismo di Vigilanza, anche in forma monocratica, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale;
- il Decreto di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata della carica;
- per assicurare la continuità d'azione la durata in carica dell'Organismo è pluriennale ed è pari alla durata in carica del Consiglio;
- il mandato dell'Organismo può essere rinnovato fino ad un massimo di 3 volte (tale limite non vige per l'eventuale componente interno dell'Organismo);
- i suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio ove non diversamente previsto.

L'Organismo di Vigilanza è composto in numero dispari, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da uno o più soggetti esterni, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione, nonchè eventualmente da uno o più dipendenti con inquadramento idoneo (almeno Responsabile di Servizio) e privo di potere decisionale nelle aree e per le attività individuate come sensibili alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio, su proposta dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio nel corso della riunione immediatamente successiva.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nell'Azienda.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività dell'Azienda.

12.2. Cause di ineleggibilità e di decadenza

Sono causa di ineleggibilità dei membri dell'Organismo le seguenti:

- le medesime circostanze riferite agli Amministratori di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001;
- il provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" per reati che, pur non essendo inseriti nel catalogo previsto dal D.Lgs. 231, sono particolarmente lesivi del requisito di onorabilità (es. truffa aggravata);
- il provvedimento di condanna di un Ente/Società per la quale il soggetto svolge o ha svolto l'incarico di membro dell'OdV ai sensi del Decreto, anche se non divenuta irrevocabile, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con i componenti del Consiglio o altri soggetti apicali dell'Azienda;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con L'Azienda che ne compromettano l'indipendenza.

Ciascun componente dell'OdV rilascia, prima della nomina, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, resa ai sensi del DPR 445/00. L'Azienda si riserva di effettuare verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.

Per tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte del Consiglio, viene stabilito che quest'ultimo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità che rende il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione al componente dell'organismo di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'organismo di vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel modello;
- il concretizzarsi di una delle cause di ineleggibilità sopra indicate.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata al Presidente del Consiglio ed agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

In via cautelativa, in casi particolari come ad es. nel corso di un procedimento giudiziario e nelle more della sentenza, il Consiglio potrà disporre - sentito il parere del Revisore - la sospensione delle funzioni e/o dei poteri di un componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un *interim* o la revoca dei poteri.

12.3. *Poteri e funzioni*

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dall'Ente, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate. In particolare i compiti dell'Organismo sono i seguenti:

- vigilanza sull'effettività del Modello 231; monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231;
- promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231;
- approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni dell'Azienda (di seguito "Piano di attività"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno;
- coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- esame delle risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- elaborazione di proposte per l'adozione o la revisione di regolamenti/ procedure da sottoporre al Direttore o di altro organo a ciò preposto;
- cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali;
- ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

Nello svolgimento dei suddetti compiti l'organismo:

- svolge periodica attività di audit, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento e del relativo livello di rischio;
- ha pieno e incondizionato accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai Dirigenti dell'Ente, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, al Consiglio, al Direttore ed a tutti gli organi Aziendali;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni all'Ente ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello: l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza è inserito nei singoli contratti;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;

- può rivolgersi, dopo averne informato il Direttore, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Presidente le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio, tale Organismo stabilisce apposite regole operative ed adotta un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

12.4. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità.

Il regolamento deve assicurare continuità ed efficacia all'azione dell'Organismo di Vigilanza.

Gli ambiti che il regolamento può disciplinare in via autonoma sono i seguenti:

- modalità di convocazione delle riunioni dell'organismo;
- modalità di gestione delle riunioni (es. in presenza, da remoto, etc.);
- modalità di richiesta e gestione dei flussi informativi da parte delle diverse aree aziendali (tipologia, frequenza, formato, ecc.);
- gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa dell'Ente, in conformità con il Regolamento Whistleblowing adottato dall'Ente.

In nessun caso il regolamento potrà essere contrario ad una delle disposizioni contenute nel presente documento "Modello organizzativo, parte generale".

12.5. Segnalazioni e flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello devono comunicare, senza ritardo e mediante gli specifici canali messi a disposizione dall'Azienda, ogni fatto e notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; l'intento è quello di favorire una collaborazione attiva, facendo emergere quei fatti o comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque non in linea con i principi e le regole prefissate nell'ambito del Modello.

Il Modello Organizzativo prevede un apposito "*Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni (Whistleblowing)*", che ne costituisce parte integrante.

Tale regolamento è redatto in conformità al D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il quale prevede che il soggetto destinatario delle segnalazioni, nell'ambito degli Enti Pubblici Economici, sia il RPCT.

Di conseguenza in relazione alle segnalazioni provenienti dai dipendenti sono previste le seguenti tipologie di tutela:

- Tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

I Destinatari del Modello sono inoltre tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo le informazioni ed i dati da questo richiesti nel corso delle attività di vigilanza, nelle modalità e secondo le tempistiche richieste (Flussi informativi).

L'organismo di vigilanza deve essere tempestivamente informato in relazione alle seguenti fattispecie elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o Dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul Decreto;
- notizie relative all'attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi dell'Azienda;
- adozione di regolamenti interni in aree/processi sensibili per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di alcuno dei reati di cui al decreto D.Lgs. 231/2001;
- nuove assunzioni e la sottoscrizione dei contratti di collaborazione;
- ogni fatto di rilievo e ogni comportamento assunto in difformità, anche parziale alle procedure aziendali;
- esito di accertamenti nei confronti le imprese partecipanti alle gare o aggiudicatarie dai quali risultino violazioni del protocollo di legalità sottoscritto o comunicazioni /informazioni antimafia con esito negativo.

12.6. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio

L'Organismo redige annualmente una relazione sull'attività svolta e la presenta al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Revisore Unico. L'Organismo, ogni volta ne ravvisi la necessità, può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico e di comportamento;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dall'Azienda, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello e i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Per il Modello in particolare è prevista un'apposita sessione di informazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del decreto e i suoi impatti per il personale di ATER Venezia. Le modalità di comunicazione e informazione sono impostati dall'Ente e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutte le risorse presenti nell'Azienda al momento della sua approvazione (e futuri assunti), attraverso email inviata con protocollo interno che contiene una breve introduzione al Modello ed i documenti integrali del Modello con richiesta di una firma di presa visione e accettazione del loro contenuto.

Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti e collaboratori esterni.

La formazione

ATER VENEZIA adotta programmi di formazione per tutto il personale, in particolare per quello maggiormente esposto al rischio, in quanto operante in aree di rischio.

Il programma di formazione verte sui temi della legalità, dell'etica, dell'anticorruzione e dell'integrazione di tali temi con quelli relativi alla responsabilità amm.va di cui al D.Lgs 231/01 e nello specifico del Modello organizzativo adottato.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'Azienda.

Viene programmata idonea attività formativa per assicurare la conoscenza e la diffusione dei principi e delle regole comportamentali previste dal Modello, sia in fase di prima emissione che di aggiornamento periodico.

Il Consiglio pone in essere le iniziative necessarie per una corretta, completa e capillare conoscenza del Modello presso il personale di ATER, demandando al Direttore la predisposizione del piano formativo annuale tenuto conto delle esigenze provenienti dai dirigenti di Area e del RPCT per quanto di competenza, il quale individua i soggetti da inserire nei programmi formativi in materia di legalità ed anticorruzione.

L'analisi dei bisogni di informazione/formazione scaturisce dai seguenti eventi:

- prima emissione del Modello;
- novità normative che determinano la necessità di modifiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ATER, anche in tema di prevenzione della corruzione;
- nuove attività aziendali rilevanti per il Modello;
- variazioni significative del Modello che richiedano apposita informazione;
- modifiche sostanziali delle procedure operative in essere;
- anomalie riscontrate dall'Organismo di Vigilanza o dal RPCT nel corso delle rispettive attività di vigilanza e controllo.

Il percorso minimo definito per la formazione e l'aggiornamento del personale sui temi in oggetto è definito in modo da assicurare l'efficacia dell'attività formativa.

Le iniziative di formazione/informazione svolte, qualora diverse dalla diffusione di note informative, sono documentate da appositi verbali che sono conservati agli atti dell'Azienda.

Tali verbali, oltre ai dati identificativi del corso, dovranno riportare la firma del docente e dei partecipanti.

14. CODICE DISCIPLINARE

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Data la gravità delle conseguenze per l'azienda in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, Consiglieri e Revisore, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda e, di conseguenza, può essere soggetto a sanzione disciplinare.

Le violazioni del Modello in relazione ai reati di natura corruttiva previsti dal codice penale o dal codice civile (corruzione tra privati), sono valutati dall'Azienda con particolare ed ulteriore gravità, visto che presuppongono la violazione di doveri costituzionali di imparzialità e cura dell'interesse pubblico che rappresentano valori inviolabili.

La risposta sanzionatoria, in ogni caso, deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Servizi Ambientali – Utilitalia applicato ai dipendenti e nel Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Dirigenti - imprese di pubblica utilità applicato ai Dirigenti.

14.1. *Violazioni del Modello*

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari:

- a) violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice Etico e di comportamento e/o violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice stesso;
- b) mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- c) mancata o inadeguata sorveglianza dei superiori gerarchici sul rispetto delle prescrizioni del Codice Etico e di comportamento, del Modello organizzativo e delle procedure aziendali, da parte del personale dipendente;
- d) commissione, anche in forma tentata, di reati che possano determinare la responsabilità dell'Azienda ai sensi del Decreto;
- e) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, di regolamenti e delle procedure aziendali, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello nell'espletamento di attività sensibili o strumentali che:
 - espongano l'Azienda ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico dell'Azienda di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- f) la mancata partecipazione, dovuta ad assenza ingiustificata, ai programmi di formazione posti in essere dall'Azienda in relazione all'argomento in oggetto;
- g) omessa informativa all'Organismo di vigilanza, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita durante lo svolgimento delle attività;
- h) la messa in atto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di colui che effettua segnalazioni (c.d. Whistleblower) di condotte illecite verso il RPCT o segnalazioni di violazioni del Modello Organizzativo verso l'Organismo di Vigilanza;
- i) l'effettuazione di segnalazioni, all'Organismo di Vigilanza e/o il RPCT, con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, o ogni altra ipotesi di utilizzo improprio e di intenzionale strumentalizzazione del regolamento interno sulle segnalazioni.

14.2. *Apparato sanzionatorio*

Ai dipendenti si applicano le seguenti sanzioni, nel rispetto dei contenuti e delle modalità applicabili al CCNL di riferimento per i dipendenti:

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni;
- il licenziamento disciplinare con preavviso;
- il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare dovrà tenere conto dello status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante dall'ente, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai seguenti principi:

- tempestività ed immediatezza,
- proporzionalità tra sanzione applicata e gravità della condotta,
- corrispondenza tra addebito contestato e fatto sanzionato,
- motivazione,
- equità.

Il datore di lavoro che intende esercitare –sempre e solo secondo buona fede- il potere di irrogare sanzioni disciplinari in presenza di un comportamento del lavoratore censurabile sotto il profilo disciplinare, ha l'obbligo di rispettare il procedimento contemplato dall'art. 7 della Legge 300/70 (cosiddetto “Statuto dei lavoratori”), diretto a garantire la difesa dell'interessato, nonché le specifiche norme contrattuali vigenti.

Saranno sempre assicurati i principi fondamentali della contestazione dell'addebito alla persona inquisita ed il suo diritto alla difesa con l'assegnazione di opportuni tempi per poterla effettuare e quant'altro necessario per poter partecipare attivamente al relativo procedimento disciplinare, in accordo alle disposizioni del contratto di lavoro

applicato ed a quelle generali dettate da norme e leggi, le quali rappresentano fonti primarie alle quali il presente codice non può derogare.

Le procedure contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico e di comportamento il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate a tutti i dipendenti mediante distribuzione (cartacea e/o informatica) in una modalità che sia accessibile a tutti.

In caso di sanzioni che si rendano applicabili ai Dirigenti decide il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro dei Dirigenti.

Nei casi in cui si accertino violazioni, anche potenziali, da parte degli Amministratori o del Revisore, deve esserne data informativa scritta da parte dell'Organismo di Vigilanza agli organi di controllo della Regione Veneto ai quali spetta l'individuazione delle sanzioni più adeguate.

La violazione da parte di fornitori, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Azienda, delle disposizioni e delle procedure previste dal Modello o dal Codice Etico e di comportamento e ad essi applicabili, o l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con l'Azienda, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, le quali dispongono la possibilità della risoluzione contrattuale.

15. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'area amministrativa, servizi generali e risorse umane ha il compito di documentarsi circa le novità normative in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex D.Lgs. 231/2001, ed in relazione alle interpretazioni della normativa vigente tramite i seguenti mezzi messi a disposizione:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Banche dati informatizzate di tipo giuridico – legale;
- eventuali quotidiani di informazione giuridica-economica.

Ogni volta che si verificano innovazioni della vigente normativa, comprese nuove interpretazioni della stessa, il Servizio Amministrativo provvede a raccogliere, archiviare e custodire la nuova normativa e ad informare le Strutture interessate dalle modifiche della normativa.

Modifiche e integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Consiglio, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve, inoltre, essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Modello, possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica del Modello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche apportate devono essere comunicate a tutte le risorse presenti in azienda con i supporti informativi o cartacei di volta in volta ritenute opportuni e efficienti dalla Direzione.

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI
VENEZIA**



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
-PARTE SPECIALE-**

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 44 Del 4 aprile 2025

*Aggiornamento del catalogo dei reati alla data del 15 Novembre 2024, ultimo provvedimento inserito:
Legge 14 Novembre 2024, n. 166.*

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Metodologia di analisi e pesatura dei rischi	4
3.	Sintesi dei risultati	5
4.	ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...).....	7
5.	ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	10
6.	ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	13
7.	ART 25 – PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE (...)	15
8.	ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	22
9.	ART. 25-TER – REATI SOCIETARI	23
10.	ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	27
11.	ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	29
12.	ART. 25 – QUINQUES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	30
13.	ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO	32
14.	ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	33
15.	ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.	35
16.	ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	41
17.	ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....	43
18.	ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	46
19.	ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI	47
20.	REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146, artt. 3 e 10).....	53
21.	ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI	54
22.	ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA	56
23.	ART. 25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (...)	57
24.	ART 25-QUINQUESDECIES (REATI TRIBUTARI)	58
25.	ART. 25 SEXIESDECIES – CONTRABBANDO	61
26.	ART. 25-SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	62
27.	ART. 25-DUODEVICIES RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	63
28.	MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI	64

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

Premessa

La presente parte speciale del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal cosiddetto "catalogo 231" e la relativa valutazione dei rischi, nel contesto di ATER Venezia.

L'analisi dei rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari di ATER Venezia quali:

- Natura giuridica dell'Ente (Ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione Veneto);
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa);
- Sistema di deleghe e procure;
- Sistema di regolamenti e di procedure in essere;
- Livello di vigilanza e controllo esercitato dalla Regione Veneto;
- Sistema di contabilità adottato;
- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto e della normativa vigente;
- Attività svolte a mercato, anche al di fuori del settore dell'E.R.P.;
- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i Comuni;
- Etc.

Nella presente sezione dunque è contenuta:

- Una sintesi dei risultati complessivi dell'analisi dei rischi condotta in cui si sono individuate le categorie di reato a maggior rischio;
- Una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal decreto 231/2001;
- Una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili;
- Un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato al contesto Aziendale.

In allegato si riporta inoltre il "Documento di valutazione dei rischi - risk assessment" nel quale viene evidenziato in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l'esito della valutazione condotta.

1. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo la metodologia definita nelle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001” pubblicate da Federcasa che, con nota del 22 gennaio 2014 hanno ricevuto parere di adeguatezza ed idoneità da parte del Ministero di Giustizia.

Tale metodologia è stata ulteriormente implementata a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 3/2019 – c.d. Legge Spazzacorrotti – che ha modificato l'apparato sanzionatorio di cui al D.Lgs. 231/01, limitatamente ai reati di cui all'art. 25 comma 5.

La valutazione dei rischi tiene conto dei valori di Probabilità (derivante dall'applicazione di 5 parametri) e di Impatto (derivante dall'applicazione delle sanzioni conseguenti alla commissione del reato)

Il prodotto dei due valori di impatto e probabilità nella matrice (fig. 1) ci fornisce l'indicazione del valore del **rischio preliminare**, che può risultare quindi:

- Molto Basso;
- Basso;
- Medio;
- Alto;
- Molto Alto;
- Estremamente Alto.

		PROBABILITA'				
		MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
IMPATTO	ESTREMAMENTE ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ESTREMAMENTE ALTO	ESTREMAMENTE ALTO
	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO

Fig. 1

Una volta valutato il rischio preliminare è stata effettuata un'analisi quantitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo ai controlli interni attualmente esistenti, attraverso la valutazione di ulteriori 5 parametri.

Di conseguenza è possibile verificare secondo la seguente matrice (Fig. 2) l'impatto dei controlli sul rischio; occorrerà dunque incrociare il risultato derivante dall'analisi dei rischi preliminare per la valutazione dei controlli esistenti. Il risultato, che esprime il **Rischio Residuo**, anche in questo caso è espresso su una da Molto basso a Estremamente Alto.

		RISCHIO					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ESTREMAMENTE ALTO
CONTROLLO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ESTREMAMENTE ALTO
	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ESTREMAMENTE ALTO

Fig. 2

2. Sintesi dei risultati

A seguito del risk assessment condotto si evidenzia il risultato in termini di rischio residuo emerso.

Dall'analisi dei reati di cui al catalogo 231 applicabili ad ATER Venezia si evidenzia che nessun reato ha espresso una valutazione del rischio ALTO o MOLTO ALTO. Ciò soprattutto grazie al sistema interno di controllo (dato dalla valutazione dei seguenti 5 elementi: 1) deleghe e procure; 2) misure org.ve; 3) segregazione dei compiti; 4) tracciabilità; 5) sistema di controllo) ritenuto più che adeguato per ridurre il livello di rischio preliminare.

Con un livello di rischio inferiore (Medio), si elencano le seguenti categorie di reato:

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
- Art. 25. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
- Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Con un livello di rischio inferiore (Basso), inoltre, risultano applicabili le seguenti categorie:

- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25-ter. Reati societari.
- Art. 25-quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

- 25-octies. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio.
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25-undecies. Reati ambientali.
- Art 25 quinquiesdecies Reati Tributari.

Con un livello di rischio Molto Basso risultano le seguenti categorie:

- Art. 25-sexies. Abusi di mercato.
- Art. 25 Octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Art. 25 nonies
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale.
- Art. 25 Duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Risultano, infine, in astratto non configurabili ad ATER Venezia le seguenti fattispecie di reato ⁽¹⁾:

- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive (...).
- Art. 25 Sexiesdecies – Contrabbando.

Il rischio residuo, così come viene evidenziato nell'analisi condotta, può essere ulteriormente mitigato con le misure di prevenzione e di riduzione del rischio già implementate dall'Azienda o che saranno implementate dalla stessa, le quali sono riportate al paragrafo conclusivo (27) del presente documento

Nel seguito della presente parte speciale viene presentata l'analisi dei rischi condotta in termini qualitativi nel contesto di ATER Venezia con la precisazione che, per quanto attiene l'analisi delle singole fattispecie di reato e l'analisi complessiva della configurabilità dei reati nel contesto degli enti di E.R.P., si fa riferimento alle "linee guida" predisposte da Federcasa (edizione 2013), con le integrazioni conseguenti all'inserimento in catalogo di nuovi reati.

Il "Documento di analisi dei rischi - risk assessment" allegato alla presente parte speciale del modello di organizzazione e gestione, riporta il dettaglio dell'analisi condotta nel contesto di ATER Venezia, con la valorizzazione dei parametri necessari per la valutazione del rischio (come indicato nel paragrafo 2) e dei relativi risultati.

¹ Nel proseguo del documento, nei paragrafi "Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia, si forniscono le motivazioni della non configurabilità di dette categorie di reato; è possibile che, all'interno di una intera categoria di reato, siano valutate comunque configurabili delle singole fattispecie di reato.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

3. ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898).
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)².

Il Decreto Legislativo del 10 aprile 2018, n. 36, in vigore dal 9 maggio 2018, ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati.

Il provvedimento amplia infatti l'iniziativa a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati da modesto valore offensivo o marcatamente privato.

Tra le fattispecie interessate ve ne sono due comprese nel catalogo dei delitti presupposto ex D.Lgs. 231/2001: la truffa di cui all'articolo 640 c.p. e la frode informatica di cui all'articolo 640-ter c.p., che assumono rilevanza "231" qualora commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

In relazione a tali reati (per i quali era già prevista la procedibilità a querela nelle ipotesi base) si è proceduto a ridurre il novero delle circostanze aggravanti a cui si collega l'effetto della procedibilità d'ufficio.

Per quanto concerne la frode informatica, tale regime scatterà solo al ricorrere delle circostanze di cui all'articolo 61, comma 1, n. 5 e 7, del Codice Penale: ossia l'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, oppure l'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Nell'ipotesi di truffa, invece, si procederà d'ufficio soltanto al ricorrere dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

L'art. 24 del Decreto è stato modificato, a seguito della pubblicazione dei seguenti provvedimenti legislativi

- D.Lgs. 75 del 14 Luglio 2020, il quale ha introdotto i reati di frode nelle pubbliche forniture e Frode ai danni del Fondo europeo Agricolo. Tale Decreto n. 75/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, reca rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato, principalmente collegate ai delitti contro la P.A. e in materia tributaria e doganale, contenute nel codice penale e in leggi speciali inasprendo il trattamento sanzionatorio, e amplia il novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231 del 2001. Infatti il decreto 75/2020 oltre a modificare l'art. 24, modifica anche ulteriori articoli del Decreto 231/01 (art. 25, 25 quinquiesdecies) ed introduce l'art. 25 sexiesdecies che punisce i reati di contrabbando.

² Gli articoli 353 e 353-bis c.p. relativi rispettivamente alla turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sono stati introdotti nell'art. 24 del D.Lgs 231/01 dalla Legge n. 137/2023 di conversione del decreto legge Omibus-bis, o decreto Giustizia.

- D.L. 25 febbraio 2022 n. 13, pubblicato in GU n. 47 del 25 febbraio 2022 che ha apportato alcune modifiche al codice penale finalizzate alla repressione delle frodi in materia di erogazioni pubbliche, in particolare sugli articoli 316-bis 316-ter e 640-bis del c.p.
- Legge n. 137/2023 che ha introdotto nell'articolo 24 del D.Lgs. 231/01 i reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis). Le condotte previste dall'art. 353 c.p. assumono, secondo l'elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara. Mentre l'art. 353 c.p., fa riferimento ad un evento di reato costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353-bis c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando – o di un altro atto a questo equipollente – e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente.

Per quanto concerne i reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis), le condotte previste dall'art. 353 c.p. assumono, secondo l'elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara.

Mentre l'art. 353 c.p., fa riferimento ad un evento di reato costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353-bis c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando – o di un altro atto a questo equipollente – e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D.Lgs. 231/01 ad eccezione dei reati di frode nelle pubbliche forniture e di frode in ambito agricolo sono, in astratto, configurabili al contesto di ATER Venezia.

Tali reati, infatti, sono riconducibili da una parte alle attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regione, Province, Comuni, etc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di E.R.P.), sia per attività collaterali relative ad es. alla ricerca & sviluppo (ad es. progetti di innovazione) o alla formazione del personale (fondi interprofessionali) e dall'altra (art. 353 e 535 bis cp) a quelle relative al procedimento di definizione del procedimento di selezione del contraente e di svolgimento della procedura di affidamento.

In particolare i reati di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, nel contesto specifico, possono comportare rischi significativi in quanto ATER Venezia si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera quasi esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Le aree aziendali principalmente a rischio per tali reati sono quella Tecnica, relativamente alle attività di Progettazione e Direzione Lavori, quella Amministrativa per quanto riguarda la gestione della contabilità relativa ai contributi ricevuti ed infine il Servizio Affari Generali, Contratti e Appalti in relazione all'espletamento delle procedure di gara.

Tra le attività sensibili relative a tale area emerse dall'analisi dei rischi si ricordano:

- la richiesta di accesso al contributo agli enti finanziatori;
- la richiesta di erogazione agli enti finanziatori nel corso dell'avanzamento dei progetti/lavori;
- la determinazione e la comunicazione dei quadri tecnici economici iniziali e durante l'avanzamento dei lavori;
- la determinazione dell'importo relativo alle spese tecniche;
- la contabilizzazione delle erogazioni ricevute in contabilità generale;
- la contabilizzazione delle spese tecniche in contabilità generale quale voce di ricavo;
- il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara/ selezione del contraente;
- lo svolgimento delle procedure di scelta del contraente.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il reato non si ritiene configurabile vista la natura di Ente Pubblico Economico di ATER Venezia che farebbe venir meno ogni ipotesi di interesse/vantaggio nella commissione del reato.

È più plausibile invece che il reato di frode nelle pubbliche forniture, commesso dall'appaltatore, venga subito in danno da ATER Venezia, nel ruolo di Stazione Appaltante.

I reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) appaiono in astratto configurabili nell'ambito delle attività svolte da ATER Venezia in qualità di Stazione Appaltante. Il primo (art. 353 c.p.) riferibile alle condotte quali violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti che possono generare impedimento o una turbativa d'asta, il secondo (art. 353-bis c.p.) riferibile a condotte finalizzate ad alterare il contenuto di un bando (o atto equivalente) e condizionare la scelta del contraente (ad es. redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti o favorire un determinato concorrente).

Da rilevare comunque come tali reati siano perlopiù potenzialmente commessi per un interesse o vantaggio di natura personale e non per un interesse o vantaggio dell'Ente e quindi ascrivibili alle misure integrative per la prevenzione della corruzione adottate ai sensi della Legge 190/12.

Per ultimo risulta non configurabile il reato di Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo previsto dall'art. 2 L. 23/12/1986 n. 898), recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, vista l'incompatibilità con l'attività svolta da ATER Venezia.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Per queste ragioni, dal punto di vista tecnico, sono predisposte apposite procedure relative al *Sistema di gestione aziendale per la Qualità*, che dettagliano le attività e le responsabilità relative alla gestione delle richieste di contributo ed alla rendicontazione periodica.

Inoltre l'Azienda ha predisposto procedure comprese nel *Sistema di gestione aziendale per la Qualità*, nelle quali si definisce il processo di formazione delle decisioni e le responsabilità relative alle fasi di:

- definizione ed approvazione dei contenuti progettuali e del capitolato di gara;
- svolgimento delle procedure di selezione del contraente;
- partecipazione a bandi di finanziamento e presentazione dei documenti e dei dati richiesti;
- presentazione dei quadri tecnico-economici;

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

- corretta imputazione contabile ed utilizzo dei finanziamenti;
- adeguata rendicontazione all'ente finanziatore.

Ciò al fine di assicurare la predisposizione di documenti per la selezione del contraente e per la presentazione di dati ed informazioni all'Ente finanziatore puntuali, veritieri e trasparenti, il corretto svolgimento delle procedure di gara, l'utilizzo del finanziamento conformemente alla destinazione, la corretta e veritiera rendicontazione all'ente finanziatore (si vedano anche i presidi previsti in relazione ai reati di cui all'art. 25 del D.Lgs 231/01).

In tali procedure si attuano i tipici principi di controllo preventivo quali la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi del processo e la documentazione e la tracciabilità dei controlli.

Ulteriori presidi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici e svolgimento delle gare pubbliche a carico delle funzioni aziendali interessate, nelle necessarie attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti ed infine nella previsione nel Codice Etico e di comportamento e nel Codice Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.

4. ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.).
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

Il 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 in materia di depenalizzazione. Detti Decreti Legislativi sono entrati in vigore il 6 febbraio 2016.

I due decreti legislativi in sintesi hanno previsto:

A) di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (la sanzione amministrativa è predeterminata con parametri fissi da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 50.000);

B) di abrogare una serie di reati previsti nel codice penale (principalmente a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio), sostituendo le relative "pene" con sanzioni pecuniarie civili, in aggiunta al risarcimento e/o restituzione reclamati dall'interessato e, più specificamente per quanto di interesse ai fini dei reati di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01:

- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- falsità in foglio firmato in bianco o atto privato (art. 486 c.p.)
- danneggiamento semplice (art. 635, co. 1).

La Legge n. 90/2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai reati informatici previsti dall'art. 24-bis.

- Introduzione del reato di estorsione informatica (art. 629 comma 3, c.p.).

È stato inserito il nuovo comma 1-bis all'art. 24-bis, che introduce il reato di estorsione informatica. Questa fattispecie punisce chi, attraverso l'uso di strumenti informatici, costringe qualcuno a compiere o omettere un'azione, arrecando un danno al fine di ottenere un ingiusto profitto. Tale condotta è spesso associata all'uso di ransomware, software malevolo che blocca l'accesso ai dati fino al pagamento di un riscatto.

- Inasprimento delle sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie per i reati informatici sono state aumentate, con il massimo che può raggiungere fino a 700 quote. Per il nuovo reato di estorsione informatica, la sanzione massima può arrivare a 800 quote.

- Sanzioni interdittive

È prevista l'applicazione di sanzioni interdittive, come la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a due anni per le imprese condannate per reati di estorsione informatica. Questa misura rafforza la deterrenza e tutela in particolare le infrastrutture digitali critiche.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

ATER Venezia gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia il focus dovrà indirizzarsi sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per l'Azienda, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano a titolo indicativo e non esaustivo:

- ENTRATEL
- SISTER-Agenzia delle Entrate
- ANAC
- INPS

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

- INAIL
- SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE
- B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia)
- BDAP
- REGIS per finanziamenti PNRR.

Il reato *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640- quinquies c.p.), non sembra configurabile all'interno del contesto aziendale, mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, in quanto l'Azienda non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'Azienda si è dotata di *Linee guida per l'utilizzo del sistema informatico* conformi alle disposizioni normative in materia di privacy di cui al Reg. UE 679/2016 (GDPR) che costituisce, unitamente al Codice Etico e di comportamento, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Inoltre essa utilizza, quali presìdi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale.

Si integrano infine nel Modello i presìdi previsti dalle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali, previsti dalla vigente normativa.

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di tutela e trattamento dei dati, di utilizzo dei sistemi informativi e relativi potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.

Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'Azienda. Il Responsabile dei sistemi informatici predispone e cura l'aggiornamento di una matrice che evidenzia i profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.
- Altre misure tecniche previste dalla vigente normativa in materia di tutela e trattamento dei dati ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.

Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti ed adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva. A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, esegue una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

5. ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

I reati di cui all'art. 24 ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416 bis c.p.).

In particolare il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.

Le peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.

Com'è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.

A tale riguardo la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione.

ATER Venezia, proprio per l'attività economica che è chiamate a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione, ambito nel quale, purtroppo, si conoscono bene le capacità di infiltrazioni malavitose.

In quest'ambito l'Azienda mette in atto presidi specifici nel Modello, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

In via generale in tutti i contratti stipulati dall'Azienda, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico e di comportamento nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l'Azienda, rappresenta uno dei presìdi di prevenzione di infiltrazione criminale, è attuata attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 ed, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)³.

Le procedure contenute nel *Sistema di gestione aziendale per la Qualità*, relative alle fasi di affidamento, prevedono un sistema di attività e responsabilità chiare sul rispetto di tali adempimenti a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti obblighi informativi (anche verso l'Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. *Associazione a delinquere*, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad es: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout court dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e di comportamento e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

³ Il codice antimafia mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima (da richiedere alla Prefettura per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria) attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, la seconda (da richiedere sempre alla Prefettura per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro) comprende, inoltre, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. ART 25 – PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE (...)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis).
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)⁴.
- Peculato (art. 314 comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore (art. 316 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore della L. 112/2024 "*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale categoria di reati è stata più volte rivista a seguito dell'entrata in vigore dei seguenti provvedimenti:

- L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale interviene nel senso di estendere le pene edittali previste dal c.p. in caso di commissione di alcune fattispecie di reato (artt. 318, 319, 319-ter e quater) ed inoltre modificando l'articolo 317 del c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.
- Legge 3/2019 – c.d. Legge Spazza corrotti, che aveva introdotto il reato di traffico di influenze illecite. Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare. Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio la norma contempla un aggravamento di pena.
Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo dal momento che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione: il reato si sviluppa tra due soggetti e affinché sussista non deve entrare in gioco,

⁴ Fattispecie introdotta in seno all'art. 25 dalla Legge 3/2019, c.d. Legge Spazzacorrotti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 Gennaio 2019.

quale terzo soggetto, la figura del Pubblico funzionario, altrimenti si configura il reato di corruzione e viene meno la fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p.

In relazione al delitto di traffico di influenze illecite – diversamente da quanto era previsto per il delitto di millantato credito ora abrogato – non è possibile disporre di intercettazioni di conversazioni ai fini di indagine.

Come sopra riportato, la fattispecie punisce il mediatore illecito: ciò comporta di conseguenza che non si ravvisano conseguenze penali per le attività professionali – alla base lecite – di rappresentanza di interessi privati presso i decisori pubblici (cd. lobbying).

- D.Lgs. 75/2020, che introduceva i reati di Peculato ed Abuso d'ufficio, imputabili all'Ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea; già durante l'esame parlamentare della norma l'introduzione di questi due reati nel novero del catalogo 231, aveva destato alcune perplessità in quanto non appariva immediatamente chiaro come potava configurarsi la circostanza che i reati potessero essere realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, cui l'autore è legato da rapporto funzionale e dunque come potesse a tali ipotesi applicarsi la disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tali reati potrebbero invece diventare rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario. In altri termini l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire l'Ente - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Ciò pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare i più gravi fatti di corruzione.

Le più recenti modifiche al **D.Lgs. 231/01** introdotte dal **D.L. 112/2024** (convertito dalla **Legge 112/2024**) e dalla successiva **Legge Nordio (Legge 114/2024)** riguardano l'ampliamento e la revisione del catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Le principali novità:

1. **Introduzione del nuovo reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (art. 314-bis c.p.):**
 - Questo nuovo reato si applica quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio destina denaro o beni mobili, di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio, a un uso diverso da quello stabilito dalla legge, procurando un vantaggio ingiusto a sé o ad altri, o causando un danno significativo, soprattutto se coinvolge gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Questo reato è stato inserito tra quelli rilevanti per la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01.
2. **Abrogazione del reato di "Abuso d'ufficio" (art. 323 c.p.):**
 - Questo reato non è più parte dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01, in linea con l'obiettivo di ridurre le cause di incertezza normativa per le pubbliche amministrazioni e le imprese.
3. **Riformulazione del reato di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.):**
 - Il reato è stato ridefinito in modo più restrittivo, richiedendo che le relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale siano reali e sfruttate intenzionalmente, con un focus specifico sull'utilità economica promessa o ricevuta. Inoltre, la pena è stata aumentata, rafforzando le conseguenze per chi commette questo reato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

ATER Venezia svolge un'attività di interesse pubblico per la quale propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Inoltre lo svolgimento delle proprie funzioni presuppone il frequente contatto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione tra i quali funzionari della Regione e dei Comuni, sindaci ed assessori comunali, funzionari di organi di controllo (ASL, ARPAV, Vigili del Fuoco, AVEPA, ANAC ecc.).

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art.25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Azienda promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente dell'ATER Venezia con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli (art. 317 c.p.).

In questi casi, pur ravvisando una maggiore probabilità che il reato possa essere commesso a vantaggio e nell'interesse personale e non in quello dell'Azienda, non si escludono forme di vantaggio o interesse (anche indiretto) per l'Azienda stessa.

Di conseguenza tali reati sono trattati all'interno del Modello, oltre ad essere puntualmente presi in considerazione all'interno delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. 190/12.

In relazione al reato di Traffico di influenze illecite, introdotto in seno all'art. 25 dalla Legge 3/2019, non si può escludere tout court la potenzialità di configurazione della fattispecie in seno a ATER Venezia.

Si possono profilare due situazioni di potenziale configurazione del reato:

- a) Il mediatore illecito ed il finanziatore possono appartenere entrambi al medesimo Ente/Azienda.

Ad es. un dipendente prospetta ad un Amministratore/Dirigente di avere una conoscenza con un Pubblico funzionario che permetterebbe di risolvere una problematica aziendale, ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc.

Il soggetto apicale accetta dunque la dazione/promessa del soggetto subordinato per avvantaggiare l'Ente/Azienda.

- b) Il mediatore illecito ed il finanziatore appartengono ad Enti distinti.

In tale circostanza il mediatore potrebbe essere anche una persona fisica (ad es. un consulente), oppure potrebbe essere esponente di un altro Ente/Azienda.

Un esempio è quello del consulente che rappresenta all'Amministratore/Dirigente una entrata con la Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere un interesse/vantaggio in merito ad una determinata situazione. Ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc.

I reati di peculato ed abuso d'ufficio vengono affrontati nel Piano di prevenzione della corruzione di ATER Venezia nell'ipotesi di commissione da parte di un soggetto nell'interesse proprio e tipicamente a danno all'Ente, mentre nel caso di reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (nell'ipotesi del concorso dell'extraneus), i reati sono riconducibili alle fattispecie ed ai relativi presidi previsti per i reati di corruzione.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

Queste circostanze, tra l'altro, diventano rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 solo limitatamente alle circostanze che possano offendere interessi finanziari dell'Unione Europea, quindi ad es. in relazione al conseguimento ed utilizzo di finanziamenti europei da parte dell'Azienda.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi E.R.P.).

Protocolli comportamentali

A tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della PA, è fatto divieto di:

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico e di comportamento;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di ATER Venezia (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico e di comportamento.

I dipendenti ATER Venezia che rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio inoltre si astengono:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività dell'Azienda;
- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs.231/01 "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità" e più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);
- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;
- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;
- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Relativamente al reato di Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), valgono tutti i presidi di controllo e le prescrizioni enunciate nel Modello in riferimento ai reati corruttivi.

In aggiunta ai suddetti ATER Venezia richiama espressamente (nel Codice Etico e di comportamento) il divieto di condotte finalizzate alla dazione o promessa di denaro e/o altra utilità a chiunque prospetti finalità riconducibili all'oggetto ed allo scopo di cui all'art. 346 bis c.p.

La violazione di suddetto principio e prescrizione viene condannata da ATER Venezia, a tutti i livelli, con conseguenze sia disciplinari, sia contrattuali.

Inoltre l'Azienda, vista la difficoltà di emersione di questa tipologia di reati che si basano su un accordo criminoso tra corruttore e corrotto, chiede che suddette condotte vengano segnalate tramite lo strumento del Whistleblowing, istituito appositamente, oppure all'Organismo di Vigilanza tramite l'apposito canale, nel rispetto del regolamento aziendale vigente in materia.

ATER Venezia dunque favorisce le segnalazioni spontanee e, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, garantisce che il dipendente che segnala o denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Stipula di contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione d'impegni verso la PA e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte in base ai poteri attribuiti dallo Statuto o alle procure autorizzate formalmente, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Azienda.

Tutta la documentazione, concernente le trattative e i contatti con la Pubblica Amministrazione, deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stipulazione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, per conto dell'Azienda, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai destinatari, né corrispondere o promettere ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Gestione dei finanziamenti e rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione

Le procedure relative alla presentazione delle richieste di finanziamento e successiva rendicontazione all'ente finanziatore (di norma la Regione o il Ministero), avvengono nel rispetto della normativa applicabile o degli specifici bandi di finanziamento.

La presentazione della documentazione, delle attestazioni, dei rendiconti periodici e di ogni altra documentazione inerente il finanziamento, è affidata esclusivamente ai soggetti autorizzati o delegati dal consiglio di amministrazione ai rapporti con gli enti pubblici ed ogni documento in uscita destinato agli stessi, è soggetto al visto da parte del Direttore.

Sono state assegnate, all'interno delle procedure previste dal *Sistema di gestione aziendale per la Qualità*, le responsabilità di predisposizione e di autorizzazione dei quadri tecnici economici nel corso delle fasi di progettazione e di direzione lavori.

Implementazione nel Modello organizzativo del "Piano di prevenzione della corruzione".

In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A., ATER Venezia ha predisposto il *Piano di prevenzione della corruzione*, al fine di comprendere tutte le fattispecie di reato di tipo corruttivo previste dalla L. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Detto piano costituisce il momento di integrazione tra il Modello predisposto ai sensi del D.Lgs.231/01 e la normativa in materia di anticorruzione (come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione e delle successive Linee guida emesse da ANAC con determinazione n. 8 del 17 Giugno 2015).

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza collabora con l'Organismo di Vigilanza ai fini di un proficuo scambio informativo finalizzato all'ottimizzazione delle attività di vigilanza nonché alla valutazione complessiva dell'efficacia del Modello preventivo ed alla proposta della sua integrazione o modifica.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

ART. 25-BIS. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)⁵.
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)⁶.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta nell'ATER Venezia in relazione alla tipologia di attività svolta dall'Ente.

Le uniche specifiche attenzioni sono previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p.;
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 c.p.

⁵ Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

⁶ Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

7. ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis. 1 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta in ATER Venezia in relazione alla natura di Ente Pubblico Economico che svolge un servizio di interesse pubblico, all'oggetto statutario ed alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.

8. ART. 25-TER – REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ⁷(art. 2624, co. 1 e 2, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'Azienda controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)⁸.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)⁹.
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]¹⁰

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse dell'Azienda da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

⁷ L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001. Secondo autorevole dottrina ciò comporta la fuoriuscita di entrambi i reati dalla sfera dei fatti di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

⁸ La fattispecie di reato ha subito modifiche con il decreto legislativo 15.3.2017 n. 38, di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il provvedimento è entrato in vigore il 14.04.2017.

⁹ Fattispecie di reato introdotta in seno all'art. 25 ter, lett. S-bis con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017.

¹⁰ L'attuazione delle Direttiva Europea (UE) 2019/2121 recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere, introduce nell'ambito dei reati previsti dal Decreto 231, il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La nuova disposizione prevede una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote, aumentata di un terzo laddove il profitto sia di rilevante entità.

Tali reati sono stati modificati a seguito dell'introduzione della L. 27 Maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio". In particolare la L. 69 è intervenuta modificando l'art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" che ora sono considerate delitto e non alla stregua di contravvenzione, con la conseguenza di potere procedere d'ufficio e non su querela fatte salve le ipotesi di lieve entità.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Il reato di Corruzione tra privati.

La fattispecie è stata interessata dalle modifiche apportate con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017 e con la Legge 3/2019. Le principali novità consistono nella riscrittura dell'articolo 2635 del Codice civile, nell'aggiunta dell'articolo 2635-bis e nella conseguente revisione dell'articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001.

Per quanto concerne l'articolo 2635 c.c. ("Corruzione tra privati"), il primo comma prevede ora che *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni"*.

Inoltre, "si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo dell'Azienda o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo".

La novità di maggiore rilievo dell'intervento legislativo è rappresentata dal riferimento all'*interposta persona*, tramite la quale si "offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma" dell'articolo 2635 c.c.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo sono puniti i soggetti qualificati che ricevono denaro o altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione dei loro doveri.

Non è più necessario il "documento" cagionato all'Azienda del corrotto a seguito dell'atto corruttivo.

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "*Istigazione alla corruzione tra privati*", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

Per entrambe le fattispecie (corruzione e istigazione) è prevista – in caso di condanna – l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi e la procedibilità a querela della persona offesa.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti, le modifiche si riflettono sull'articolo 25-ter del Decreto con: un innalzamento della sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati che va da 400 a 600 quote; e con quella per il nuovo reato presupposto ex articolo 2635-bis c.c. ("Istigazione"), che va invece da 200 a 400 quote. Si applicano inoltre "le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2" del D. Lgs 231/2001.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

Le recenti modifiche, introdotte dalla Legge 3/2019, hanno comportato che entrambi le fattispecie (corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati) siano procedibili d'ufficio e non più a querela della persona offesa.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto dell'ATER Venezia, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura societaria (Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Veneto). Fanno eccezione i reati esclusivamente applicabili a società quotate (Art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637), nonché al reato previsto dall'art. 54 del D.Lgs 19/2023 relativo ad operazioni transfrontaliere, non applicabili al contesto dell'Ente.

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), che gravano sull'Azienda in quanto stazione appaltante e che possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p., oltre per effetto delle disposizioni dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici).

Pertanto il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, anche con richiamo al *Regolamento di Contabilità* ed alle procedure vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;
- Gestione dei rapporti con la Regione, con il Revisore unico, con la (eventuale) Società di revisione e con altre Autorità e Organismi;
- Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze dell'organo amministrativo;
- Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno;
- Etc.

Protocolli comportamentali

Il personale dell'ATER Venezia, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e di comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio dei revisori (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge alla Regione o al Collegio dei Revisori;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente.

L'Azienda condanna tramite l'applicazione del Codice Sanzionatorio i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati.

9. ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.).
- Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.), (Art. 302 c.p.).
- Violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

In questo ambito occorre richiamare anche l'art. 270 sexies del c.p. - Condotte con finalità di terrorismo: *"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".*

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili ad ATER Venezia in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione è il reato di Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).

È penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Nell'Azienda tale tipologia di reato può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale (qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti) e nel processo di inserimento di nuovi assegnatari negli alloggi (nonché componenti il nucleo familiare o loro ospiti) negli alloggi e conseguenti comunicazioni alle autorità competenti.

Quest'ultimo aspetto, naturalmente, deve tenere in considerazione la normativa vigente (es. normativa di cui all'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131/2012).

Infine si cita anche il D.Lgs. 231/2007 il quale pone una serie di presidi per prevenire il fenomeno del finanziamento del terrorismo (oltre che il riciclaggio).

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

10. ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

La fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001 è la seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Il reato di cui all'art. 25-quater 1 (538-bis c.p.) è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, al fine di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si stanno progressivamente radicando in Italia, come in altri paesi occidentali.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Trattasi di un reato per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dell'Azienda.

11. ART. 25 – QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)¹¹.
- Adescamento di minore (art. 609 undecies c.p.)¹².

I reati di cui all'art 25-quinquies riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*". A questi si aggiungano, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "*Misure contro la tratta di persone*".

La legge n. 199/2016 ha introdotto un'ulteriore fattispecie di reato, denominata "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", contemplata dall'art. 603 bis del Codice Penale.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Trattasi, in generale, di reati per la cui realizzazione è necessario che si attui una condotta materiale che sembra concretamente difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda. In riferimento a quanto sopra, fanno eccezione i seguenti articoli:

Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico),

Art. 600 quater 1 (Pornografia virtuale) c.p.,

Art. 603 bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) c.p.

Per quanto concerne gli illeciti di cui agli artt. 600 quater e 600 quater 1, trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso. In ogni caso la commissione di tali reati presuppone una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Azienda intende intervenire rigorosamente

¹¹ Fattispecie di reato introdotta in seno alla categoria dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 con la Legge n. 199, del 29 ottobre 2016 rubricata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo" (pubblicata in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016).

¹² Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 attuativo della Direttiva 2011/93/UE, all'art. 3, ha introdotto quale nuovo reato presupposto della responsabilità 231 l'adescamento di minori di cui all'art. 609 undecies c.p. Tale reato è stato quindi inserito in seno all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e di comportamento e nelle Linee guida informatiche predisposte (vedi anche par. 3).

Per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 603- bis c.p., questa potrebbe risultare sensibile nel contesto di ATER Venezia, relativamente ad eventuali forme di responsabilità, per reati commessi dai propri fornitori e appaltatori.

A tale riguardo si precisa che, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, è prevista la verifica dei requisiti di ordine generale e professionale e che per la liquidazione di ciascuna fattura ATER Venezia deve acquisire da parte degli stessi la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC).

L'Azienda dunque si impegna a garantire i seguenti punti di controllo:

- svolgimento - nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale - di appositi controlli sui seguenti elementi: documenti che attestano la regolarità contributiva; altri documenti che comprovino la corretta gestione dell'appalto; utilizzo della piattaforma TUTTOGARE (sezione relativa a verifica dei requisiti), utilizzo di banche dati tipo Casellario ANAC allo scopo di effettuare ricerche sulle imprese fornitrici, appaltatrici/subappaltatrici; segnalazioni da parte di altri reparti; qualità del servizio; qualità dell'immagine; reattività e grado di professionalità dimostrata.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

12. ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184 TUF).
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185 TUF).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Premesso che l'ATER Venezia non è, per sua natura, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato e tenuto conto dei vincoli statuari al compimento di operazioni finanziarie, non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, in capo alla stessa per le motivazioni di seguito esposte.

A titolo meramente esemplificativo, per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate ed in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a rischio nell'Azienda, si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti dell'Ente in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse/vantaggio all'Ente stessa.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management;
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- Operazioni straordinarie;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico;
- Cause legali rilevanti;
- Tesoreria;
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- Riduzione nel valore degli immobili;
- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre è da considerarsi sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'Ente, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio.

Il processo della tesoreria, che risulta quello esposto a maggiore rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, viene presidiato adeguatamente, al fine di ridurre al massimo il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.

13. ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verificano la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia Ente e di conseguenza a tale logica non sfugge l'ATER Venezia.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, infatti, nel contesto dell'Azienda, possono presentarsi in due diversi ambiti:

- Il primo relativo alle sedi aziendali: tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, presso la sede principale e quelle secondarie tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolte.
- Il secondo relativo ai cantieri esterni nei quali operano dipendenti dell'Ente in veste di stazione appaltante (es. Responsabile dei Lavori-RUP, Direttore Lavori, Direttore operativo ed ispettore di cantiere, coordinatore in fase di esecuzione).
In questo ambito, che vede tra l'altro il sovrapporsi della normativa relativa agli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la probabilità di accadimento risulta in astratto maggiore.
In questo ambito, tra l'altro, occorre considerare le responsabilità del Committente, del responsabile dei lavori (RUP) e delle altre figure professionali impegnate nel cantiere, a fronte di infortuni che possono interessare i dipendenti di tutte le imprese che operano in cantiere. Per questo motivo, dunque, occorre ben focalizzare le attività di vigilanza e di controllo a carico del personale di ATER Venezia sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, al fine di prevenire eventuali responsabilità legate a carenze organizzative e/o omessa vigilanza.

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, ATER Venezia ha quindi adottato, attraverso l'apposito *Protocollo per la salute e sicurezza* un sistema di che assicura la definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure aziendali per assicurare un sistema idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Organismo di Vigilanza attiva una serie di scambio di informazioni con il datore di lavoro, l'RSPP e le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema della sicurezza, al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.

14. ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Auto riciclaggio (art. 648-ter-1).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

L'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 che sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sul territorio nazionale dal dipendente/collaboratore nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Successivamente la L. n. 186 del 15/12/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di "autoriciclaggio", all'articolo 648 ter1 c.p. Il comma 5 dell'art. 3 della L. n. 186/2014 include il reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 prevedendo, infatti, una modifica dell'art. 25 – octies al quale sono apportate le seguenti modificazioni: (i) al comma 1, le parole «e 648-ter» sono sostituite da «648-ter e 648-ter.1»; (ii) alla rubrica sono aggiunte le parole «nonché autoriciclaggio».

L'art. 648ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio, la particolare struttura del reato stesso rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs.231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

1. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È quindi necessario che, anche in ambito aziendale, la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Tra i reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, si possono individuare i seguenti:

- a) i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25-octies del decreto "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita";
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del decreto;
- c) i reati societari di cui all'art. 25-ter del decreto;
- d) i delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis del decreto;
- e) i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del decreto;
- f) i reati tributari /finanziari ricompresi nel novero dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Tra i reati sopra citati si devono tenere in considerazioni solo quelli già previsti all'interno della mappatura dei rischi ed oggetto di protocolli/presidi per la riduzione dei rischi all'interno del Modello in vigore (reati di cui ai punti a), b), c), e) e non quelli che, al contrario, sono stati già esclusi dalla mappatura in quanto ritenuti non applicabili nel contesto dell'attività svolta dall'Azienda (ci si riferisce in particolare ai reati di cui al punto d) reati contro la fede pubblica).

Tra i primi si ritiene che i presidi già individuati possano essere adeguati per la prevenzione dei reati in oggetto.

Per quanto attiene invece gli eventuali reati di cui al punto f), in via prudenziale l'Azienda con la presente parte speciale, intende introdurre alcune prescrizioni generali di comportamento (vedi paragrafo "**protocolli comportamentali**").

Con il D.lgs n. 231/2007, attuativo della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE, che reca misure di esecuzione, sono state introdotte nell'ordinamento nazionale nuove norme in materia di antiriciclaggio.

L'art. 10 dispone al comma 1 l'applicazione di tali disposizioni "*agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:*

- a) *Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;*
- b) *Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;*
- c) *Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati".*

Il medesimo articolo ai commi 4 e 5 dispone inoltre che "*4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.*

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo".

L'articolo 1, comma 2, lettera hh), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, definisce le "Pubbliche amministrazioni" come *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica"*.

Tutto quanto premesso ATER Venezia ai sensi della normativa richiamata è tenuta quindi, ad integrare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs 231/01 nonché il proprio piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con specifiche procedure interne che consentano la rilevazione tempestiva di eventuali anomalie connesse a fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla base delle istruzioni impartite dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria, istituita nel 2008 presso la Banca d'Italia).

Pertanto, in attuazione della predetta normativa ATER Venezia è tenuta a collaborare con le autorità competenti in materia di lotta al riciclaggio, individuando e segnalando le attività ed i fatti rilevanti che potrebbero costituire sospette operazioni di riciclaggio e garantendo al personale adeguata formazione.

A tal fine ha individuato e nominato il "soggetto gestore" che, oltre ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di comunicazione verso UIF, provvede alla formazione interna in materia di antiriciclaggio.

Si ritiene inoltre necessario evidenziare come l'ATER Venezia, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicistica ex D.Lgs. 36/2023, e relative linee guida e Decreti di attuazione, che contiene disposizioni cautelative come anche alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, s.m.i.

In particolare la prima (D.Lgs. 36/2023) prevede una serie di verifiche svolte dall'Azienda, a carico delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale).

La seconda (L. 136/2010 e s.m.i.) all'art. 3 stabilisce che *"per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (..) dedicati"*.

Nella gestione degli appalti di lavori pubblici, dunque, occorre sottolineare l'importanza delle attività di tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinate dalla normativa suddetta e come specificato successivamente dall'AVCP (determinazione n. 4/2011), le quali richiedono ulteriori presidi di controllo da parte delle figure interne preposte.

In particolare è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, il committente (ATER Venezia):

- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 primo capoverso della L. 136/2010);
- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 9 della L. 136/2010).

Ulteriori controlli, in capo ad ATER Venezia, sono svolti in fase di stato avanzamento lavori finalizzati alla verifica dell'avvenuta trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli affidatari ai subappaltatori o cottimisti (D.Lgs. 36/2023).

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	---	---

Circa il rispetto degli oneri di tracciabilità tra appaltatore, subappaltatori e subcontraenti (previsti all'art. 3 co. 5 L. 136/2010) sembra esistere, in capo ad ATER Venezia, più che un obbligo normativo di controllo, un dovere etico-morale in tal senso che si realizza concretamente secondo procedure e protocolli interni che ne stabiliscono le modalità, la frequenza di controllo e le conseguenze nel caso in cui i controlli diano esito negativo.

Ulteriori rischi potenziali si possono rilevare in riferimento ad alcuni processi aziendali:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa, per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, per la quali si ricordano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007 all'art. 49 e s.m.i.;
- vendita di alloggi di E.R.P., sebbene gli enti di E.R.P. non rientrino nel novero delle agenzie di affari in mediazione immobiliare, laddove le stesse potrebbero comunque risultare destinatarie degli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 231/2007, in particolare per quanto attiene gli obblighi di verifica della clientela.

Protocolli comportamentali

Fermo restando quanto previsto nelle altre parti speciali e nei protocolli specifici previsti dal modello il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell'Azienda e di tutti gli altri Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25-octies nonché in quelli che, anche se non rientranti nel catalogo dei reati 231, abbiano natura di reati tributari / finanziari, la cui commissione possano fare configurare il rischio di "autoriciclaggio";
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico i Destinatari sono tenuti a:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dall'Azienda ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulate (sia in forma attiva che passiva);
- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dall'Azienda che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzano richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- assicurare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati nell'allegato al Provvedimento del 23 aprile 2018 della UIF, i "referenti" e gli "operatori", fatti gli opportuni approfondimenti, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente in forma scritta al "soggetto gestore", anche via mail all'indirizzo di posta elettronica apposito anticorruzione@atervenezia.it, le operazioni sospette, fornendo tutte le informazioni e tutti i documenti utili a consentire un'adeguata istruttoria. Considerata la non esaustività dell'elenco di indicatori di anomalia di cui all'allegato 1 del provvedimento della UIF sopra riportato, ciascun operatore, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al "soggetto gestore" ogniqualvolta sappia o abbia ragionevole motivo di ritenere che sia stato compiuto o tentato il compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- assicurare rigorosamente il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 s.m.i.;

Inoltre ai Destinatari è fatto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell'Azienda e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui, utilizzando la normale diligenza professionale, sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- intromettersi nel far acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dai responsabili aziendali a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

15. ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies.1, introdotte dal D.Lgs 184/2021 e successivamente modificate dalla L. n. 137/2023, sono le seguenti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)¹³ [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023].

In relazione agli art. 493 quater e 640 ter c.p., tali delitti vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente, solo ove commessi nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Costituiscono inoltre, ai sensi della nuova disposizione, reato presupposto, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni delitto previsto dal codice penale "contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio", esclusivamente ove il fatto abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- la falsificazione o l'alterazione;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la cessione e l'acquisto;
- la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l'alterazione o l'illecito intervento su programmi contenuti all'interno di un sistema informatico;
- l'intestazione fittizia di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione dei delitti di reimpiego.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- carte di credito o di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dal denaro in contanti;
- apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruite o progettate principalmente per la commissione reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

¹³ L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto nell'art. 25 octies-1 del D.Lgs 231/01 dalla Legge n. 137/2023 di conversione del decreto legge Omibus-bis, o decreto Giustizia.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

L'Azienda effettua tutti i propri incassi, come descritti in modo puntuale nel "Protocollo per la gestione del bilancio e degli adempimenti fiscali", tramite Bonifico bancario e/o postale, bollettino postale o RID e non sono in uso sistemi di incasso tramite POS/carte di credito.

Il metodo di pagamento principalmente utilizzato da ATER VENEZIA è il bonifico bancario anche ai fini del pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.° 136 e s.m.i..

Eventuali carte di credito aziendali, di tipo "prepagata", sono fornite in uso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in funzione del ruolo ricoperto in Azienda e alle mansioni svolte, a dipendenti incaricati a seguito di una formale assegnazione.

Al momento di approvazione del presente Modello sono in uso due carte di credito aziendali nominative, una nelle disponibilità del Presidente per effettuare spese di rappresentanza ed una seconda carta assegnata al Responsabile del Servizio Ragioneria Controllo di Gestione e Personale. I limiti di utilizzo e le relative ricariche sono in capo al Responsabile del Servizio Ragioneria Controllo di Gestione e Personale.

La carta prepagata assegnata al Responsabile del Servizio Ragioneria Controllo di Gestione e Personale è impiegata per effettuare acquisti on-line (es. biglietteria ferroviaria ed aerea, ricarica dei castelletti utilizzati per la consultazione di banche dati quali il Catasto, la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate da parte degli uffici aziendali).

L'utilizzo di entrambe le carte avviene per mezzo di apposite liquidazioni di spesa elaborate dai servizi aziendali competenti e rendicontate al Servizio Ragioneria Controllo di Gestione e Personale che ne cura l'abbinamento rispetto alle fatture o le ricevute fiscali.

L'azienda non effettua operazioni di acquisto o pagamento tramite monete virtuali definita dal D.Lgs 8 novembre 2021, n. 184 come *«rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»*.

Le aree sensibili alla commissione di reati di cui all'art. 25 octies 1, in considerazione dell'attuale operatività di ATER Venezia, sono quelle relative a:

- Utilizzo di carte di credito aziendali per il pagamento di spese da parte di ATER Venezia;
- Gestione del sistema informativo aziendale finalizzato alla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Complessivamente, a fronte dell'analisi dei rischi condotta, si ritiene che la probabilità di incorrere in uno dei reati previsti dall'art. 25 Octies-1 del D.Lgs 231/01 e che gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, sia alquanto modesta. Nonostante ciò le fattispecie sono state considerate nell'ambito del risk assessment e nel seguito vengono forniti i principi generali di comportamento cui attenersi al fine di prevenire le ipotesi di reato previste al presente articolo.

Protocolli comportamentali

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale di ATER Venezia deve, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- è vietata ogni operazione di acquisto, investimento o transazione tramite moneta virtuale (Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra forma di valuta digitale senza corso legale);
- è vietata ogni forma di manomissione dei programmi informatici impiegati per la gestione degli incassi o dei pagamenti dell'Azienda;
- è vietato l'uso di carte di credito e bancomat aziendali assegnati ad amministratori o a personale aziendale, in possesso di idonea delega, per usi difforni a quelli indicati all'atto dell'assegnazione;
- è vietato effettuare operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di pagamento di cui non risulti titolare anche senza il materiale possesso della carta stessa ma utilizzando il numero ed i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso;
- tutto il personale è tenuto al rispetto delle procedure e dei regolamenti informatici, alla corretta custodia delle credenziali di accesso ai sistemi informativi aziendali ed a assicurare la massima attenzione nel prevenire ipotesi di frodi di natura informatica (ad es. fenomeni di phishing);
- è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico al fine del trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

16. ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett. a-bis), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a).
- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b).
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c).
- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d).
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e).
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f).
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis).
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- chiunque abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 -bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h-bis).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941¹⁴:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a).
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis).
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b).
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633 successivamente oggetto di modifiche con la L. n. 93/2023 prima e con L. n. 166/2024 dopo intervenuta per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'Unione Europea ed alle procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano).

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte da ATER Venezia, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno, in quanto, in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione i reati di cui all' art. art. 171-bis, co. 1 e co.2, L. 633/1941, per i quali l'Azienda ha predisposto delle *Linee guida per l'utilizzo del sistema informatico* che definisce appositi divieti e controlli circa l'utilizzo del software e delle banche dati.

¹⁴ I reati di cui all'art. 171-ter della Legge n. 633/1941 sono stati modificati dalla Legge 93/2023 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica".

17. ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Si tratta di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento dell'Azienda in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altre utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore dell'Azienda medesima.

Tale fattispecie di reato è stata quindi disciplinata, in via generale, nei doveri di comportamento previsti nel Codice Etico e di comportamento ed inoltre attraverso le seguenti ulteriori prescrizioni comportamentali:

- È fatto espressamente divieto a tutti i soggetti dell'organizzazione di porre in essere comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altre utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

Ulteriori misure comportamentali sono descritte nel Protocollo Anticorruzione che prende in esame tutti i reati nonché le altre fattispecie che, anche se non rilevanti dal punto di vista penale, denotano comunque un uso distorto di un potere o una posizione per interessi privati e quindi la violazione del principio di imparzialità.

18. ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Inquinamento idrico (art. 137 D.Lgs 152/2006):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2).
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3).
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo).
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/2006):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/2006):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis D.Lgs 152/2006):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI –Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 D.Lgs. 152/2006 e art. 452 quaterdecies c.p.):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.
- Inquinamento atmosferico (art. 279):
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti).
 - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
 - le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
 - le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.
- Reati previsti dalla L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente":
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).¹⁵
 - delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.).
 - delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.).
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.).

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 è intervenuto sull'art. 25-undecies del decreto, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs.231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno. Da ultimo la L. n. 137/2023 è intervenuta modificando i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) con il fine di assicurare una maggiore tutela delle aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico nonché delle specie animali e vegetali protette.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Tenendo conto delle attività svolte dall'Azienda sembrano essere non concretamente configurabili i reati seguenti:

¹⁵ I reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) sono stati modificati dalla Legge n. 137/2023 prevedendo per l'art. 452-bis la circostanza aggravante nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette o causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, mentre per l'art. 452-quater trasformando in circostanza aggravante l'aver prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale art. 727-bis). Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis Codice Penale). Le aree destinate agli interventi di nuova costruzione, sono individuate dai comuni in ottemperanza ai propri regolamenti edilizi e previa analisi di fattibilità che, di fatto, esclude ogni possibile concretizzazione del reato in oggetto.*
- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (Legge 7 Febbraio 1992, n. 150). Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.*
- *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Art. 3 comma 6) e Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/06 art. 279 c. 5). ATER Venezia per lo svolgimento della propria attività non genera alcuna emissione in atmosfera e non necessita quindi di alcuna autorizzazione.*
- *Inquinamento delle acque (D.Lgs. 152/06, art. 137). ATER Venezia per lo svolgimento della propria attività non necessita di alcuna autorizzazione allo scarico idrico, per il quale possa concretizzarsi il reato in oggetto.*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 8 co.1 e 2 e Art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202). Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.*
- *Reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo), Deposito di rifiuti sanitari (art. 256 comma 6), Reato di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3), traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1), anche ad alta radioattività (art. 260, comma 2), Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6,7, e 8 D.Lgs. 152/06).*

Queste ultime fattispecie di illeciti, presupponendo lo svolgimento di un'attività imprenditoriale relativa alla gestione dei rifiuti e di ingente quantità, o essendo rivolti ai soggetti giuridici destinatari della normativa SISTRI, non trovano riscontro con l'attività svolta da ATER Venezia.

In relazione ai reati di più recente introduzione nel catalogo 231, riferiti alla L. 68/2015, si può notare che trattasi di fattispecie di difficile previsione all'interno dell'Azienda, dato che esse configurano rispettivamente situazioni di compromissione, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oggettivamente molto difficilmente riscontrabili nell'attività dell'Azienda, nonché di traffico o abbandono di rifiuti radioattivi i quali, anche in questo caso, sono oggettivamente non riscontrabili nell'attività svolta.

Tra i reati configurabili al contesto di ATER Venezia possono, invece, rientrare i seguenti:

- *Inquinamento delle acque (D.Lgs. 152/06, art. 137).*
- *Attività di gestione rifiuti (art. 256 c1 D.Lgs. 152/2006).*
- *Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006).*
- *Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 c.4 D.Lgs. 152/2006).*
- *Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/2006).*

Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 137 del D.Lgs 152/06 ai sensi della Legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" s.m.i. e della Legge 31 maggio 1995, n. 206 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia", lo scarico degli impianti igienico-sanitari della sede aziendale di ATER VENEZIA è stato oggetto di autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture/Magistrato alle Acque in data 18.05.2005 (prot. 1298).

Di conseguenza sono affidate ad imprese qualificate le attività periodiche di manutenzione dell'impianto di depurazione e di controllo delle acque così come le analisi dei fanghi di depurazione che sono trattati come rifiuti ai sensi della normativa vigente.

È presente una apposita procedura del sistema di gestione qualità che regola l'attività di gestione del depuratore e gli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti prodotti.

I reati relativi alla gestione dei rifiuti possono riguardare sia i rifiuti prodotti in sede, in prevalenza i fanghi di depurazione dall'impianto di trattamento dei reflui oltre ai rifiuti derivanti dalle attività di ufficio (in prevalenza non pericolosi), sia i rifiuti generati dagli interventi presso i cantieri esterni che coinvolgono il personale aziendale nei ruoli di Direzione Lavori per gli interventi di manutenzione, recupero e costruzione di immobili di E.R.P., ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Eventuali interventi manutentivi su coperture in amianto o altri interventi che possano generare rifiuti pericolosi, sono affidate a imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal RUP all'atto dell'affidamento e successivamente al momento della liquidazione della fattura prevedendo la verifica dell'avvenuto corretto smaltimento tramite la consegna della copia del formulario.

Nel caso dei rifiuti prodotti nei cantieri mobili, per quanto tali reati siano direttamente commessi da personale dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, può emergere una colpa in organizzazione a carico dell'Ente, in particolare in relazione alle attività di inquinamento dei suoli e di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.

A questo scopo l'ATER Venezia inserisce, all'interno del Capitolato d'appalto, specifiche prescrizioni a carico delle ditte appaltatrici in materia di smaltimento dei rifiuti, comprese le precise responsabilità nella predisposizione dei formulari dei rifiuti.

Ulteriori considerazioni devono essere infine fatte in relazione ai reati di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (*Siti contaminati*). Tale reato prevede una duplice fattispecie:

- da una parte punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- dall'altra punisce lo stesso soggetto (il responsabile dell'inquinamento) nel caso di mancata effettuazione della comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006.

Nel contesto dell'Azienda è chiaro che, difficilmente, possa manifestarsi una diretta responsabilità nel cagionare l'inquinamento (il responsabile dell'inquinamento, piuttosto, potrebbe essere individuato nell'impresa appaltatrice), mentre sembra meno remota l'ipotesi di responsabilità derivante da una mancata comunicazione da parte del Direttore Lavori, in caso di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.

Ciò anche se, da una prima analisi, sembra esclusa (ai fini 231) la responsabilità di omessa comunicazione da parte del proprietario o gestore dell'area che invece è prevista dall'art. 245 comma II D.Lgs. 152/2006.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

In ogni caso in queste fattispecie si ritiene di non poter escludere *tout-court* un coinvolgimento dell'Azienda in un procedimento penale a carico della persona fisica, con un rischio generico derivante da una colpa in organizzazione.

Di conseguenza il Direttore Lavori è destinatario di specifici obblighi di comunicazione tempestiva all'autorità competente di eventi che possano contaminare il sito o che evidenzino un inquinamento pregresso.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

19. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge 13 marzo 2006 n. 146 all'art. 3 definisce il reato transnazionale quello che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

L'attività dell'Azienda, in funzione dei propri scopi statuari, è svolta unicamente all'interno della Regione Veneto; è oggettivamente difficile ritenere realizzabile un reato che abbia le caratteristiche previste dall'art. 3 suddetto.

In ogni caso, per quanto attiene agli specifici reati già presenti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, per i quali è previsto il reato di associazione per delinquere, si rimanda alla loro specifica trattazione avvenuta nelle precedenti sezioni del presente documento.

20. ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori irregolari (art.22 c.12 bis D.Lgs. 286/1998).
- Disposizioni contro le Immigrazioni clandestine¹⁶ (art. 12 c. 3, 3 bis, 3 ter e c. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).¹⁷

Il 9 agosto 2012 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

La condotta di riferimento è il comma 12 bis dell'articolo 22 del D.Lgs. 286/1998:

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Si riporta per completezza il testo dell'art. 22 comma 12:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 161 del 17/10/2017, all'articolo 25 duodecies sono stati aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive).

La nuova formulazione dell'articolo stabilisce dunque la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e da 100 a 200 quote per i delitti connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998.

Delitti che sono relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, pur assumendo una probabilità alquanto bassa, nel caso in cui l'Azienda assuma alle proprie dipendenze un lavoratore straniero il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido e regolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.

Di conseguenza, i regolamenti e le procedure di assunzione (tra l'altro attuate mediante il ricorso a concorsi o selezione pubblica) e di gestione del personale prevedono appositi presidi a prevenzione del rischio in oggetto, per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno (in fase di selezione) ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale.

¹⁶ Art. modificato da Legge n. 161 del 17/10/2017 (Riforma del Codice Antimafia).

¹⁷ Art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs n. 286/1998 modificato dal D.L. n. 20/2023 in materia di immigrazione, inserendo disposizioni urgenti in materia di flussi di interesse legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

Per quanto riguarda eventuali forme di responsabilità indiretta in capo ad ATER Venezia in relazione ad eventuali reati di questa natura commessi da propri fornitori o appaltatori, si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura da parte degli stessi è necessario acquisire la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC)¹⁸.

¹⁸ Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

21. ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167¹⁹, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2017” (di seguito, la “Legge Europea 2017”), in attuazione alla Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008²⁰, relativa alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

La Legge Europea 2017, con la finalità di prevenire e reprimere il razzismo e la xenofobia, ha introdotto un nuovo articolo al D.Lgs. n. 231/2001 e modificato il comma 3-bis dell'art. 3 della Legge n. 654/1975 (ora art. 604-bis cod. pen.).

Risulta interessante rilevare che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2018, l'articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001, richiamava quale fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa la sola ipotesi aggravata di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della Legge n. 654/1975. In altri termini, l'ente poteva essere punito solo per le condotte aggravate per cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento fossero commesse in modo che ne derivasse concreto pericolo di diffusione e si fondassero sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Attualmente, con la modifica apportata dal D.Lgs. n. 21/2018, il richiamo effettuato dall'articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001, all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge n. 654/1975, dovrebbe pertanto intendersi riferito all'articolo 604-bis, comma 3, cod. pen., contenente l'ipotesi aggravata di cui al precedente comma 3-bis, dell'articolo 3, della Legge n. 654/1975. In caso contrario, la responsabilità amministrativa degli enti non sarebbe più limitata alle sole ipotesi aggravate di cui sopra, ma rileverebbe anche per la commissione del reato “base” contenuto nei commi 1 e 2 dell'art. 604-bis, cod. pen., che consiste, sinteticamente, nella propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico, istigazione alla discriminazione, violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, partecipazione o assistenza a organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il D.Lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, “Razzismo e xenofobia”).

La disposizione abrogata non rimane tuttavia priva di rilievo penale, poiché la medesima fattispecie viene ora disciplinata e prevista all'interno del Codice Penale dall'art. 604-bis (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”).

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

A livello generale, l'impatto di tale innovazione normativa nel contesto aziendale di ATER Venezia sembrerebbe essere piuttosto ridotto e prevalentemente riconducibile a prescrizioni di carattere etico.

¹⁹ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 in data 27 novembre 2017.

²⁰ La Decisione quadro del 28 novembre 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L. 328/55 del 6 dicembre 2008.

22. ART. 25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (...)

Il 16 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 113, la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".

Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

Viene quindi introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quaterdecies - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Trattasi di una categoria di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda.

23. ART 25-QUINQUESDECIES (REATI TRIBUTARI)

La categoria dei reati tributari è stata introdotta nel D.Lgs. 231/01 con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25 dicembre 2019 e successivamente integrata con il D.Lgs del 14 Luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 Luglio 2020.

La Legge 157/2019 che ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquiesdecies, ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie di illecito, tutte previste dal D.Lgs del 10 marzo 2000, n. 74:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 co. 1 e co. 2-bis).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 co. 1 e co. 2-bis).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11).

Con il D.Lgs 75/2020 inoltre sono state introdotte le seguenti ulteriori 3 fattispecie di reato:

- Dichiarazione infedele (Articolo 4).
- Omessa dichiarazione (Articolo 5).
- Indebita compensazione (Articolo 10-quater).

Gli illeciti di natura dichiarativa di cui all'art. 2 possono essere trattati unitamente in quanto riguardano entrambi le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA, annuali e non, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta. L'illecito si consuma mediante indicazione in una delle suddette dichiarazioni elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti (es. parcelle, scontrini, ricevute fiscali, note di credito/addebito, bolle doganali, etc.) registrati nelle scritture obbligatorie emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (art. 2).

L'illecito di cui all'art. 3 – residuale rispetto a quelli previsti dall'art. 2 – prevede operazioni simulate o l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti con i quali si indicano nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs 74/00 riguarda le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il reato di cui all'art. 10 del D.Lgs 74/00 riguarda le scritture contabili ed i documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica (art. 2214 c.c.), che distingue tra libri assolutamente obbligatori (libro giornale, degli inventari, originali delle lettere dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché copie delle lettere dei telegrammi delle fatture spedite) e scritture relativamente obbligatorie, quali quelle che siano richieste dalle dimensioni dell'impresa. Tali scritture infatti hanno una fondamentale funzione strumentale di tutela dei creditori, tra cui l'erario, in quanto la loro conservazione consente o comunque agevola, di regola, la rilevazione e comprensione del movimento degli affari e del reddito dell'impresa, nonché il rinvenimento delle tracce dell'eventuale reato tributario. L'occultamento consiste nel nascondimento materiale delle scritture: il semplice rifiuto della consegna delle scritture, ove non si traduca in un loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa. Così, anche la loro conservazione in un luogo diverso da quello indicato all'Amministrazione finanziaria non assume di regola rilevanza, a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento così da determinare in sostanza il loro occultamento. Quanto invece alla distruzione, essa consiste nell'eliminazione fisica in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderla illeggibile e quindi non idonea all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

Il reato di cui all'art. 11 del D.Lgs 74/00 punisce chi aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. L'alienazione copre tutti i casi nei quali la volontà di trasferimento della proprietà di un bene, manifestata all'esterno, non corrisponde alla reale intenzione delle parti. Altri atti fraudolenti sono tutti gli atti– diversi delle alienazioni simulate– realizzati al fine di rendere inefficace la riscossione. Ad esempio: la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili; il contratto di affitto di azienda; il riconoscimento di passività inesistenti al fine di sottrarre i beni alla procedura esecutiva.

Infine i reati introdotti con il D.Lgs 75/2020 sono rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Le sanzioni previste per la categoria di reati in oggetto sono sia di natura pecuniaria (in misura variabile da un minimo di 100 ad un massimo di 500 quote) che interdittive (in particolare si applicano le misure previste all'art. 9 del D.Lgs 231/01 comma 2 lettere c) Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, d) Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, in attuazione della delega per la riforma fiscale (articolo 20, Legge 9 agosto 2023, n. 111), ha ampiamente revisionato il D.lgs. 74/2000. Dal lato dei reati previsti nel catalogo 231 tale riforma impatta esclusivamente sul reato di indebita compensazione in quanto il Decreto introduce una causa di non punibilità a fronte di condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli elementi o qualità che fondano la spettanza del credito.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

La categoria di cui all'art. 25 quinquiesdecies è potenzialmente rilevante nel contesto di ATER Venezia, anche se con probabilità alquanto marginale rispetto ai reati previsti al comma 1 bis in quanto presuppongono lo svolgimento di operazioni transfrontaliere e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro (ipotesi entrambe assolutamente poco verosimili nel contesto di ARTE).

Di seguito si elencano i processi sensibili rilevati a seguito dell'analisi condotta:

- Contabilità e bilancio.

Il processo risulta sensibile in relazione a:

- Ciclo attivo: emissione e contabilizzazione delle fatture attive;
- Ciclo passivo: ricezione, gestione e contabilizzazione delle fatture passive;
- Conservazione ed archiviazione delle scritture contabili.

- Adempimenti fiscali e tributari: dichiarazioni fiscali su imposte reddito e valore aggiunto.

Il processo risulta sensibile in relazione alla predisposizione ed invio all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni relative ai redditi o all'IVA. Naturalmente l'illecito dichiarativo ha antecedenti necessari in attività aziendali quali la redazione del Bilancio di esercizio e, ancora prima, le registrazioni contabili di fatture ed altri documenti.

Inoltre i reati in oggetto possono essere considerate strettamente collegati anche a quelli relativi agli artt. 25 ter e 25 octies del Decreto per cui i relativi processi possono essere considerati strumentali e/o funzionali in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25 quinquiesdecies, pertanto si fa rimando anche alla trattazione dell'argomento nei precedenti paragrafi.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

Per i dettagli circa:

- Modalità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies,
- Funzioni aziendali correlate al processo ed all'attività sensibile,

si fa rimando al "documento di analisi dei rischi - Risk assessment" allegato alla presente Parte Speciale del Modello Organizzativo.

Protocolli comportamentali

L'Azienda si impegna ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti tributari e societari previsti a suo carico dalla normativa vigente ed a collaborare ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto un profilo giuridico ma anche ineludibili nell'ambito della responsabilità sociale dell'Azienda.

L'Azienda anche in questo ambito adotta misure generali di prevenzione che attengono alla segregazione dei ruoli e delle responsabilità, alla tracciabilità delle operazioni nonché ad un sistema generale che prevede almeno una doppia firma per ogni atto (ad. es. liquidazione delle fatture passive, autorizzazione dei mandati di pagamento, etc.).

Il processo è gestito dal Servizio Ragioneria, Controllo di Gestione e Personale posto all'interno dell'Area Amministrativa e le responsabilità primarie attengono ai soggetti apicali ovvero il Presidente del Consiglio (Legale rappresentante dell'Azienda) ed il Dirigente.

Come già riportato nei paragrafi relativi alle categorie Art. 25 ter – *Reati Societari* e Art. 25 octies – *Reati di Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*, l'Azienda presidia il rischio rilevato dall'analisi condotta, attraverso le prescrizioni ed i principi etici enunciati dal Codice Etico e di comportamento, nonché le prescrizioni operative indicate al relativo paragrafo.

Ulteriori presidi di controllo previsti dal Modello sono rappresentati da:

- il sistema sanzionatorio di cui alla Parte Generale del Modello;
- il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, di cui alla Parte Generale del Modello;
- l'attività di controllo svolta dal Revisore Unico dei conti;
- l'attività di controllo e vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- il dialogo, confronto e scambio di flussi informativi tra Organismo di Vigilanza e Revisore;
- la formazione continua che viene garantita al personale del Servizio Ragioneria, Controllo di Gestione e Personale in funzione delle modifiche legislative in materia fiscale;
- La regolamentazione dei rapporti tra il consulente fiscale e l'Azienda attraverso l'apposita clausola di salvaguardia (c.d. Clausola di garanzia 231) all'interno dei contratti /incarichi affidati.

Rev. 5_2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PARTE SPECIALE-	
-------------	--	---

24. ART. 25 SEXIESDECIES – CONTRABBANDO

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

L'articolo 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/01 aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 è stato modificato dal D.Lgs. 141/2024 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" che abroga il D.P.R. 43/1973 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER VENEZIA

Tale fattispecie presuppone lo svolgimento di attività di importazione o esportazione di prodotti non concretamente compatibili con l'oggetto sociale di ARTE.

25. ART. 25-SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

L'articolo 25 septiesdecies del D.Lgs 231/01 aggiunto dalla Legge 9 Marzo 2022 n. 22 ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

La Legge n. 6 del 22 Gennaio 2024 "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistiche e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale", modifica il reato previsto all'articolo 518-duodecies che fa parte del catalogo previsto dal Decreto 231.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente sanzioni pecuniarie che variano a seconda del reato commesso da cento fino a novecento quote. È, inoltre, possibile l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del DLgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni, laddove ne ricorrano gli specifici presupposti (cfr. art. 13 del DLgs. 231/2001).

Ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Nell'ambito dell'attività svolta da ATER Venezia si riscontrano potenziali rischi in relazione alla gestione di beni immobili di interesse storico culturale soggetti a tutela da parte della soprintendenza. Per tali tipi di immobili, al compimento del 70° anno dalla data di costruzione, ogni tipo di intervento di natura conservativa o manutentiva, così come l'eventuale alienazione, è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Per quanto concerne l'individuazione del patrimonio di proprietà di ATER Venezia oggetto di tutela e le conseguenti attività necessarie per la gestione degli interventi e la successiva alienazione di tale patrimonio è stata predisposta ed aggiornata una apposita procedura.

Sono previsti a questo scopo specifici momenti di verifica e controllo che assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in fase progettuale (a carico del RUP e del progettista incaricato), in fase esecutiva (a carico del RUP, del DL e, nei casi previsti, del collaudatore) ed in fase di alienazione del patrimonio (a cura del responsabile del Patrimonio).

26. ART. 25-DUODEVICIES RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'articolo 25 duodevices del D.Lgs 231/01 aggiunto dalla Legge 9 Marzo 2022 n. 22 ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

In tali ipotesi la sanzione pecuniaria va da cinquecento a mille quote. Per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del DLgs. 231/2001 qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-septiesdecies.

Nell'ambito dei beni paesaggistici (come definiti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) possono ricadere cose immobili, ville giardini, parchi, complessi di cose immobili, le bellezze panoramiche o le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge.

Configurabilità dei reati nel contesto di ATER Venezia

Si vedano le medesime considerazioni esposte al paragrafo 25 in relazione ai delitti contro il patrimonio culturale.

27. MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Azienda, attraverso la predisposizione del Modello, si è dotata di misure di prevenzione dei rischi di tipo generale e specifico.

Le misure di carattere generale sono quelle di tipo trasversale che vanno ad intervenire positivamente in termini di riduzione complessiva dei rischi-reato, introducendo o rafforzando principi etico-comportamentali (ad es. Codice Etico e di Comportamento) o ancora intervenendo in termini organizzativi o infine potenziando i sistemi di vigilanza e controllo interno.

Le misure di carattere specifico sono quelle destinate ad intervenire per la riduzione di singole fattispecie di reato o categorie di reato.

Tra queste ultime si comprendono i regolamenti richiamati o i protocolli specifici previsti dal Modello nonché le procedure del *Sistema di gestione aziendale per la Qualità ISO 9001*.

All'interno del documento allegato 1 "Documento di valutazione dei rischi (risk assessment)" sono elencate per ciascuna fattispecie di rischio le misure specifiche che l'Azienda ha deciso di adottare per la mitigazione del rischio residuo.

L'azienda inoltre adotta il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza* soggetto ad aggiornamento annuale con definizione di misure specifiche per la prevenzione del fenomeno corruttivo nell'accezione più ampia del termine.

Allegati

- Allegato 1 "Documento di valutazione dei rischi (risk assessment)"

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VENEZIA



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 176 del 18/12/2023

(Allegato n. 3, Delibera 176/2023)

MOG 2.1

Allegato al Modello organizzazione, gestione e controllo - parte speciale

TABELLE DI SINTESI DEI RISCHI

Categorie di reato	Livello di rischio			
	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)			✓	
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)		✓		
24 ter (Delitti di criminalità organizzata)		✓		
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)			✓	
25ter (Reati societari)		✓		
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)		✓		
25quinqies (Delitti contro la personalità individuale)		✓		
25-sexies. Abusi di mercato	✓			
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)			✓	
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)		✓		
25octies-1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	✓			
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)		✓		
25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	✓			
25undecies (Reati ambientali)		✓		
25duodecies (Impiego di lavoratori irregolari)	✓			
Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)		✓		
Art. 25-Septiesdecies – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	✓			
Art. 25-Duodecies - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	✓			
Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	Non applicabile			
Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.	Non applicabile			
Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	Non applicabile			
Art. 25 quaterdecies - frode in competizioni sportive (...).	Non applicabile			
Art. 25 Sexiesdecies – Contrabbando	Non applicabile			

TABELLA DEI RISCHI

Conteggio di Rischio Residuo		Rischio Residuo			Totale complessivo
Reato (categoria)	Reato specifico (descrizione breve)	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico		✓		1
	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee		✓		2
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee				
	Truffa aggravata per il conseguimento				
	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	✓			2
	Truffa (reato presupposto a quello di autoriciclaggio)	✓			3
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	✓			3
	Turbata libertà degli incanti				
	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente		✓		1
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) Totale		✓	✓		12
24 ter (Delitti di criminalità organizzata)	Associazione per delinquere	✓			1
	Associazione di tipo mafioso	✓			1
	Associazione per delinquere; anche di tipo mafioso	✓			2
24 ter (Delitti di criminalità organizzata) Totale		✓			2
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	✓			1
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità				
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblici				
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	✓			2
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità				
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	✓			2
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) Totale		✓			5
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Concussione	✓	✓		2
	Corruzione in atti giudiziari e Istigazione alla corruzione.	✓			1
	Corruzione per l'esercizio della funzione ed Istigazione alla corruzione	✓	✓		3
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	✓	✓		8
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione		✓		1
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		✓		3
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	✓	✓		1
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		✓		1
	Concussione				
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		✓		1
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione				
	Traffico di influenze illecite	✓			1
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) Totale		✓	✓		21
25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria			✓	1
25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Totale				✓	1
25duodecies (Impiego di lavoratori irregolari)	Impiego di lavoratori irregolari			✓	1
25duodecies (Impiego di lavoratori irregolari) Totale				✓	1
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	✓			1
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) Totale		✓			1
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	✓			1
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Totale		✓			1
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Autoriciclaggio	✓			2
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	✓			1
	Ricettazione	✓			1
		✓			1
	Riciclaggio				1

	Riciclaggio	✓		1
	Autoriciclaggio	✓		1
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Riciclaggio	✓		7
Totale	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	✓		
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	Assistenza agli associati	✓	✓	2
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) Totale		✓	✓	2
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	Detenzione di materiale pornografico	✓	✓	1
	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	✓	✓	1
	Pornografia minorile	✓	✓	1
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) Totale		✓	✓	3
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	Omicidio colposo	✓	✓	2
	Lesioni personali colpose	✓	✓	
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) Totale		✓	✓	2
25-septiesdecies.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.).		✓	1
Delitti contro il patrimonio culturale	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.).		✓	1
	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).		✓	
25-septiesdecies.			✓	2
Delitti contro il patrimonio culturale Totale			✓	
25ter (Reati societari)	Attività strumentale alla commissione del reato di False comunicazioni sociali	✓		1
	Corruzione tra privati	✓		5
	Istigazione alla corruzione tra privati			
	False comunicazioni sociali		✓	1
	False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità			
	Formazione fittizia del capitale	✓	✓	2
	Impedito controllo	✓	✓	2
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	✓		2
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza		✓	1
25ter (Reati societari) Totale		✓	✓	14
25undecies (Reati ambientali)	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	✓		1
	Siti contaminati		✓	1
	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	✓		1
	Miscelazione di rifiuti			
25undecies (Reati ambientali) Totale		✓	✓	3
Art. 25-octies.1.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti		✓	2
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti			✓	
Art. 25-octies.1.			✓	2
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti Totale			✓	
Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/00)	✓		1
	Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 c.1 e c. 2-bis)	✓		1
	Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/00)		✓	1
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 c. 1 e c. 2-bis D.Lgs 74/00)	✓		1
	Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs 74/00)		✓	1
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/00)	✓		1
	Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/00)		✓	1
	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/00)		✓	1
Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) Totale		✓	✓	8
Totale complessivo		✓	✓	87

Rischio Residuo.	Rischio Residuo			
PROCESSI sensibili	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	Totale complessivo
Attività istituzionale, relazioni esterne.	✓	✓		2
Autogestioni e condomini	✓			1
Direzione dei Lavori.	✓	✓	✓	10
Gestione adempimenti societari.	✓			2
Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.		✓		3
Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture. Direzione dei Lavori.	✓	✓		2
Gestione amministrativa del personale.	✓		✓	6
Gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture	✓			1
Gestione degli incassi			✓	1
Gestione dei pagamenti			✓	1
Gestione dei rapporti con gli utenti.	✓			2
Gestione del contenzioso	✓		✓	3
Gestione del sistema informatico aziendale.	✓	✓	✓	9
Gestione della bollettazione	✓			1
Gestione della contabilità	✓			4
Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	✓		✓	16
Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	✓			1
Gestione delle vendite di immobili	✓		✓	6
Gestione rapporti contrattuali	✓			3
Partecipazione a bandi di finanziamento. Richiesta di finanziamento.		✓		3
Progettazione degli interventi e direzione dei lavori.	✓			1
Progettazione interventi e Direzione dei lavori		✓	✓	2
Progettazione interventi.	✓			2
Gestione gare di appalto.	✓			1
Tutti i processi	✓	✓	✓	87
Totale complessivo	✓	✓	✓	87

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERI E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPTI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post
1	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Trasmissione, elaborazione, ricezione di dati alterati alla P.A.,Autorità di Vigilanza o altri organi di controllo. Il reato, in linea di principio, potrebbe realizzarsi attraverso la trasmissione di dati falsi o alterati all'ente finanziatore per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche non dovute. Inoltre il reato può essere perpetrato nell'attività di Contabilità Lavori attraverso l'alterazione, falsificazione della contabilità lavori al fine di procurare un interesse / vantaggio per l'Ente.	DIRETTORE, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO INFORMATICO	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Alterazione dati nel sistema informatico della P.A. Le attività potenzialmente sensibili sono: - ad es. a titolo indicativo e non esaustivo inserimento dati informatici nel sito dell'Autorità, Regione, Corte dei Conti, partecipazione a bandi telematici per il finanziamento di interventi.	0,4	0,8	0	0,6	0,4	2,20	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	3,20	ALTO	MEDIO	Adempimenti GDPR e relative procedure. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
2	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Il reato potrebbe realizzarsi attraverso artifici, raggiri, attestazioni di requisiti non veritieri, prodotte dai tecnici della Stazione Appaltante, per indurre il funzionario della Regione/Ente finanziatore a: erogare finanziamenti agevolati in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione del finanziamento agevolato; compiere atti contrari ai doveri di ufficio; ignorare ritardi, omissioni e errori negli adempimenti di legge; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	PRES. CDA, DIRETTORE, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA	Partecipazione a bandi di finanziamento. Richiesta di finanziamento.		AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con la Regione /Ente finanziatore circa il possesso dei requisiti necessari alla concessione ed erogazione del finanziamento. Le attività sensibili alla commissione di reato sono: - Ricerca delle fonti di finanziamento/contributi pubblici - Partecipazione ai bandi pubblici di finanziamento -Richiesta di finanziamento all'Ente Pubblico per interventi di nuova costruzione, recupero, manutenzione e ristrutturazione.	1	1	0	0,4	0,4	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	1	1	0,6	0,8	0,8	4,20	MOLTO ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
3	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Il reato potrebbe realizzarsi attraverso artifici, raggiri, attestazioni di requisiti non veritieri, prodotte dai tecnici della Stazione Appaltante, per indurre il funzionario della Regione/Ente finanziatore a: erogare finanziamenti agevolati in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione del finanziamento agevolato; compiere atti contrari ai doveri di ufficio; ignorare ritardi, omissioni e errori negli adempimenti di legge; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	PRES. CDA, DIRETTORE, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA	Progettazione interventi e Direzione dei lavori		AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con la Regione /Ente finanziatore circa il possesso dei requisiti necessari alla erogazione del finanziamento e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione periodica (es. QTE). Le attività sensibili alla commissione di reato sono: - Contabilità lavori e Rendicontazione - Richieste periodiche di erogazione dei contributi per interventi di nuova costruzione, recupero, manutenzione e ristrutturazione.	1	1	0	0,4	0,4	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	1	0,8	0,6	0,8	1	4,20	MOLTO ALTO	MEDIO	Audit interni sul SGQ ISO 9001. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
4	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	Destinazione delle erogazioni pubbliche a finalità diverse da quelle per le quali sono state conseguite ed erogate dal Soggetto Pubblico erogatore (gestore del finanziamento agevolato).	PRES. CDA, DIRETTORE, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA	Progettazione interventi. Gestione gare di appalto.		AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Adozione di atti (delibere/determine) funzionali all'avvio dei lavori senza i necessari presupposti di natura finanziaria ed in difformità alla destinazione originaria del finanziamento conseguito.	0,8	0,4	0	0,4	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	2,40	MEDIO	BASSO	Vedi misure di cui al punto ID 2. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
5	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	Concorso attivo nel reato di destinazione delle erogazioni pubbliche a finalità diverse da quelle per le quali sono state conseguite ed erogate dal Soggetto Pubblico erogatore (gestore del finanziamento agevolato).	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, RUP SERVIZIO MANUTENZIONE	Progettazione interventi. Gestione gare di appalto.		AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Concorso attivo insieme all'autore del reato nella adozione di atti (delibere/determine) funzionali all'avvio dei lavori senza i necessari presupposti di natura finanziaria ed in difformità alla destinazione originaria del finanziamento conseguito	0,8	0,4	0	0,2	0,2	1,60	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	2,20	MEDIO	BASSO	Vedi misure di cui al punto ID 2. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
6	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Truffa (reato presupposto a quello di autoriciclaggio)	Il reato, in linea di principio, potrebbe realizzarsi attraverso: - alterazione ai dati relativi alle spese delle quote di autogestione / condominio in capo ai singoli assegnatari, - alterazione di dati relative alle quote di contributo accreditate all'Autogestione da parte dell'Ente. - sostituzione dell'Ente nelle quote condominiali non versate da parte dell'assegnatario. Le attività di cui sopra potrebbero, in linea di principio, comportare una alterazione dei bilanci sia preventivi, sia consuntivi dell'Autogestione /del Condominio e potrebbero essere strumentali per l'alterazione del bilancio dell'Ente.	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI CONDOMINI E AUTOGESTIONI	Autogestioni e condomini		AUTOGESTIONI E CONDOMINI Le attività sensibili individuate: - Costituzione e gestione dell'autogestione - Costituzione e gestione del condominio - Gestione morosità dell'inquilino in condominio o autogestione	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,8	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
7	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Truffa (reato presupposto a quello di autoriciclaggio)	Il reato potrebbe concretizzarsi attraverso raggiri e/o artifici nell'inserimento, da parte delle funzioni aziendali preposte, di dati alterati e non veritieri nel sistema relativo all'anagrafe reddituale degli utenti (ad es. inserendo una composizione alterata del nucleo familiare dell'assegnatario, o una dichiarazione reddituale non veritiera, superiore a quella reale), comportando questo un'indebito vantaggio dell'azienda, in fase di determinazione del canone in capo all'utente.	DIRIGENTE AREA GESTIONALE, SERVIZIO UTENZA E NON E.R.P.	Gestione della bollettazione		CALCOLO E GESTIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE E BOLLETTAZIONE: imputazione non corretta delle voci necessarie al calcolo del canone, calcolo periodico della bolletta e degli indici di rivalutazione periodica del canone.	0,6	0,6	0	0,4	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,8	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
8	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Truffa (reato presupposto a quello di autoriciclaggio)	Il reato potrebbe concretizzarsi attraverso artifici e raggiri, inducendo in errore l'Ente Pubblico (Regione) e/o il potenziale acquirente dell'immobile oggetto della vendita nella definizione di: - Piano di cessione, soggetto ad approvazione della Regione; - Stima del prezzo di vendita e relativo atto di approvazione Il reato si realizza attraverso il calcolo di un prezzo di cessione non congruo rispetto ai parametri previsti. La finalità del reato potrebbe configurarsi nella vendita dell'immobile a valori superiori a quelli reali, generando così un vantaggio illecito per l'Ente.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA GESTIONALE, SERVIZIO PATRIMONIO	Gestione delle vendite di immobili		GESTIONE DELLE VENDITE DI IMMOBILI: potenziali attività sensibili: - Definizione del Piano di Cessione degli immobili oggetto di vendita; - Stima del prezzo di vendita - Predisposizione atto di approvazione stime Il reato si realizza attraverso il calcolo di un prezzo di cessione non congruo rispetto ai parametri previsti	0,4	0,6	0	0,4	0,6	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,8	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
9	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto. In particolare il rischio reato si concretizza con il mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione dei contratti di locazione e versamento delle relative imposte, nonché dell'assolvimento delle altre registrazioni previste da legge relative agli adempimenti di natura societaria.	DIRETTORE DIRIGENTE AREA GESTIONALE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	Gestione adempimenti societari.		ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro). Le attività sensibili alla commissione di reato sono: - Registrazione dei contratti di locazione - Adempimenti societari	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8	2,80	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPTI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post	
10	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto.	DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	Gestione amministrativa del personale.		ADEMPIMENTI PERSONALE - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso	
11	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	Concorso attivo con l'autore del reato nella alterazione/contraffazione/ omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto.	SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione amministrativa del personale.		ADEMPIMENTI PERSONALE - Concorso attivo nella gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	0,4	0,6	0	0,4	0,2	1,60	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso	
11	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	Turbata libertà degli incanti Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Commettere forme di violenza, minaccia oppure effettuare doni, promesse, collusioni o utilizzare altri mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'effettuazione della gara o allontanare gli offerenti dalla partecipazione alla gara, al fine di creare una situazione di vantaggio/interesse per l'ente.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA TECNICA, SERVIZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E APPALTI, MEMBRI COMMISSIONE DI GARA	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.	Progettazione	GESTIONE AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Potenziali attività sensibili correlate: - Stesura di un capitolato di gara al fine di avvantaggiare un'impresa - Conformità della procedura di gara scelta - Criteri di selezione degli operatori economici da invitare - Pubblicità di gara non conforme - Mancanza di trasparenza nella procedura di gara - Possibili accordi collusivi tra le imprese, favoriti, o non impediti, da personale dell'Ente - Sussistenza di cause di incompatibilità a fare parte di commissioni di gara. - Sussistenza di cause di conflitto di interesse da parte dei membri della Commissione che possono alterare il corretto esito del	0,8	0,6	0	0,4	0,4	2,20	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	1	0,8	0,6	0,8	1	4,20	MOLTO ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Medio	
12	24 ter (Delitti di criminalità organizzata)	24 ter	Associazione per delinquere Associazione di tipo mafioso	Tutte le modalità indicate per le attività sensibili indicate nel presente documento che possono concretizzare il compimento di delitti in forma associativa da parte di tre o più soggetti interni o esterni, nonché tutte le attività che possono concretizzarsi nella partecipazione ad associazioni di tipo mafioso o nella commissione di delitti per i quali ci si è avvalsi delle condizioni previste in tali associazioni o finalizzate ad agevolare le attività di quest'ultime.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Tutti i processi		Gestione delle attività sensibili riportate nell'analisi dei rischi per le quali sono previste ipotesi di reato qualificabili come delitti in forma associativa	0,6	0,8	0	0,8	0,4	2,60	MEDIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
13	24 ter (Delitti di criminalità organizzata)	24 ter	Associazione per delinquere; anche di tipo mafioso	I reati potrebbero concretizzare il rischio di infiltrazioni criminali, attraverso la messa in atto di condotte omissive nel processo di verifica dei requisiti dell'appaltatore e subappaltatori, quali ad es: regolarità contributiva e fiscale, antimafia, casellario giudiziale e certificato carichi pendenti, etc. Le condotte omissive messe in atto da esponenti della Stazione Appaltante, con il concorso dell'Impresa aggiudicataria, sono propedeutiche alla realizzazione di reati di criminalità organizzata, con potenziale rischio di infiltrazioni criminali.	DIRETTORE, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA, DIRETTORE LAVORI	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture. Direzione dei Lavori.		GESTIONE APPALTI E SUBAPPALTI- verifiche sulla impresa aggiudicataria e sui subappaltatori.	0,4	0,2	0	0,8	0,4	1,80	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Rafforzamento procedure interne in materia di autorizzazione al subappalto. Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
14	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Detenzione e diffusione abusiva, riproduzione e/o comunicazione, consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo, al fine di procurare a se o ad altri un profitto e/o recare danno.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. (es. Agenzia delle Entrate, Anagrafe Tributaria, Catasto, ecc.), per verifica situazioni patrimoniali, verifiche reddituali, ecc.	0,6	0,4	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	0,4	0,6	0,6	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Adempimenti GDPR e procedure relative. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
15	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Manomissione di apparati informatici attraverso la diffusione di malware o programmi nocivi, al fine di recare all'Ente un ingiusto vantaggio.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Download a programmi informatici, attraverso siti web rilevati come potenzialmente pericolosi. Utilizzo di credenziali di autenticazione per l'accesso ad apparati informatici.	0,4	0,4	0	0,2	0,4	1,40	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	BASSO	Adempimenti GDPR e procedure relative. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
16	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Introduzione nel sistema informativo e/o nelle banche dati, anche di Enti Pubblici, forzando i sistemi di sicurezza e protezione previsti dalla rete aziendale e da quella della controparte per conseguirne un vantaggio/interesse.	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO INFORMATICO	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Gestione della sicurezza fisica e logica dei aziendali, in particolare: gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso c/o l'Ente; gestione della rete telematica; manutenzione dei Client assegnati al personale dipendente dell'Ente.	0,6	0,4	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	0,4	0,6	0,6	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Adempimenti GDPR e procedure relative. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
17	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Sottrazione di credenziali di autenticazione, riproduzione e/o diffusione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Alterazione registri informatici della P.A. (es. Agenzia delle Entrate, Anagrafe tributaria, catasto, INAIL, ecc.): ad es. per far risultare esistenti condizioni/requisiti, per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali o reddituali di interesse dell'Ente, ecc.	0,6	0,4	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	0,4	0,6	0,6	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Adempimenti GDPR e procedure relative. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPTI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post
18	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Accesso abusivo a sistemi informatici aziendali e a registri informatici della P.A., mediante sottrazione di altrui credenziali di accesso, allo scopo di far risultare esistenti condizioni/requisiti per la partecipazione a bandi di agevolazioni pubbliche, per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'Ente, e trasmetterle alla Regione o ad altri Enti Pubblici.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Gestione e custodia delle credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema informatico aziendale e ai portali della P.A.	0,6	0,4	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,6	0,6	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Adempimenti GDPR e procedure relative. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
19	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Concussione	L'esponente dell'Ente, che acquisisce la veste di Pubblico Ufficiale, abusando della sua posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli, con un vantaggio /interesse per l'Ente. Il reato può essere riconducibile alle seguenti attività: - svolgimento procedure di gara; - adempimenti contrattuali e direzione dei lavori; - autorizzazione subappalti; - ammissioni di varianti in corso d'opera, accordi bonari - contabilità dei lavori, approvazione S.A.L., - Collaudo finale e rilascio C.R.E.	RUP, COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA, DIRETTORE LAVORI	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture. Direzione dei Lavori.		GESTIONE DEI RAPPORTI CON DITTE PARTECIPANTI ALLE GARE- Rapporti durante lo svolgimento della procedura di gara. GESTIONE DEI RAPPORTI CON DITTE APPALTATRICI - Adempimenti in fase di stipula del contratto. DIREZIONE LAVORI - autorizzazione subappalti, ammissione varianti, accordi bonari, contabilità e autorizzazione SAL, collaudo.	0,4	0,4	0	0,8	0,6	2,20	MEDIA	ESTREMAMENTE ALTO	ALTO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	MEDIO	Implementazione procedure interne nelle aree della DL a maggiore rischio. Audit interni sul SGQ ISO 9001. Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
20	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Concussione	Il membro della Commissione, che acquisisce la veste di Pubblico Ufficiale, abusando della sua posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli, con un vantaggio /interesse per l'Ente, allo scopo di agevolare la procedura di assunzione verso un candidato.	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE, MEMBRO COMMISSIONE DI SELEZIONE	Gestione amministrativa del personale.		PROCEDURE DI ASSUNZIONE- Gestione della fase di selezione dei candidati	0,2	0,6	0	0,8	0,4	2,00	BASSA	ESTREMAMENTE ALTO	MEDIO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	BASSO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
21	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione in atti giudiziari e istigazione alla corruzione.	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri (anche mediante un consulente legale), al fine di favorire l'Ente in un procedimento giudiziario.	PRES. CDA, DIRETTORE, UFFICIO LEGALE	Gestione del contenzioso	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - Gestione dei rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	0,4	0,8	0	0,4	0,4	2,00	BASSA	ESTREMAMENTE ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
22	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per l'esercizio della funzione ed istigazione alla corruzione	Dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire all'Ente un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche ed i programmi della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi all'Ente; assumere decisioni a favore dell'Ente, in assenza dei presupposti necessari.	PRES. CDA, DIRETTORE	Attività istituzionale, relazioni esterne.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	RAPPORTI P.A. - Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti istituzionali appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Territoriali (Es. Regione), agli Enti Locali (Es. Comune), al fine di ottenere informazioni utili ad orientare l'attività dell'Ente ovvero ad individuare nuove opportunità finalizzate alla stipula di programmi, accordi, convezioni e contratti.	0,8	0,8	0	1	0,4	3,00	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	1,20	BASSO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
23	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per l'esercizio della funzione ed istigazione alla corruzione	Dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire all'Ente un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche ed i programmi dello stesso; riconoscere ingiustificati privilegi all'Ente; assumere decisioni a favore dell'Ente, in assenza dei presupposti necessari.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA TECNICA, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	Partecipazione a bandi di finanziamento. Richiesta di finanziamento.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, alla realizzazione/manutenzione di immobili, progetti di ricerca, all'attuazione di piani formativi aziendali ed in sede delle successive rendicontazioni e verifiche sull'utilizzo del finanziamento ricevuto. Le attività potenzialmente sensibili sono: - Ricerca delle fonti di finanziamento - Progettazione e attività di ricerca - Contabilità e Rendicontazione - Piani formativi aziendali	0,8	1	0	0,8	0,4	3,00	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,00	BASSO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
24	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per l'esercizio della funzione ed istigazione alla corruzione	Dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire all'Ente un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche ed i programmi della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi all'Ente; assumere decisioni a favore dell'Ente, in assenza dei presupposti necessari.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA TECNICA, DIRIGENTE AREA GESTIONALE	Stipula convenzioni con i Comuni. Progettazione interventi	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Comuni) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione di accordi di programma, contratti/convenzioni e successiva esecuzione. - Stipula convenzioni di servizio - Stipula convenzioni su aree edificabili	0,6	1	0	0,8	0,8	3,20	ALTA	MEDIO	MEDIO	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	2,40	MEDIO	BASSO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
25	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	DIRETTORE, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA, DIRETTORE LAVORI	Progettazione degli interventi e direzione dei lavori.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni e.	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - Richiesta di provvedimenti amm.vi verso enti pubblici necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificati di prevenzione incendi, ecc.). Le attività potenzialmente sensibili sono: - Gestione degli adempimenti in carico alla DL - Rapporti con enti pubblici in fase di richieste autorizzative.	0,6	0,6	0	0,4	0,4	2,00	BASSA	ESTREMAMENTE ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPTI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post	
26	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Accettazione di denaro e/o altra utilità da parte del Funzionario dell'azienda, al fine di: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio; in situazione che possono configurare un interesse/vantaggio per l'Ente.	DIRETTORE, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA, DIRETTORE LAVORI	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - GESTIONE SUB-APPALTI - Non sufficiente e/o omesso controllo sull'idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori. Ad es: impropria autorizzazione al sub-appalto al fine di favorire una soluzione che realizzi un vantaggio per l'Ente.	0,4	0,4	0	0,8	0,6		2,20	MEDIA	ESTREMAMENTE ALTO	ALTO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	MEDIO	Implementazione procedura interna in materia di autorizzazione al subappalto. Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
27	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	RUP, DIRETTORE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA, RSPP	Direzione dei Lavori.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione e, approvvigionamenti, subappalti, risorse umane	SPP & DIREZIONE LAVORI- Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, del lavoro o ambientale (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richieste di chiarimenti, verifiche ed ispezioni anche presso cantieri mobili.	0,4	0,6	0	0,4	0,6		2,00	BASSA	ESTREMAMENTE ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
28	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario Pubblico, realizzabile anche in concorso con altri, al fine di indurre quest'ultimo a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione adempimenti societari.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	0,2	0,4	0	0,4	0,4		1,40	BASSA	ESTREMAMENTE ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
29	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione amministrativa del personale.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	ADEMPIMENTI PERSONALE - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	0,2	0,6	0	0,6	0,4		1,80	BASSA	ESTREMAMENTE ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
30	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA TECNICA, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	Partecipazione a bandi di finanziamento. Richiesta di finanziamento.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, alla realizzazione/manutenzione di immobili, progetti di ricerca, all'attuazione di piani formativi aziendali ed in sede delle successive rendicontazioni e verifiche sull'utilizzo del finanziamento ricevuto. Le attività potenzialmente sensibili sono: - Ricerca delle fonti di finanziamento - Progettazione e attività di ricerca - Contabilità e Rendicontazione - Piani formativi aziendali	0,6	1	0	0,4	0,4		2,40	MEDIA	ESTREMAMENTE ALTO	ALTO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
31	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Relazioni con soggetti della P.A.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni.	0,2	0,8	0	0,8	0,2		2,00	BASSA	ESTREMAMENTE ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,4	2,40	MEDIO	BASSO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
32	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA TECNICA,	Stipula convenzioni con i Comuni. Progettazione interventi	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Comuni) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione di accordi di programma, contratti/convenzioni e successiva esecuzione. - Stipula convenzioni di servizio - Stipula convenzioni su aree edificabili	0,4	0,8	0	0,6	0,6		2,40	MEDIA	ESTREMAMENTE ALTO	ALTO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	MEDIO	Predisposizione procedura ISO 9001 sulla stipula delle convenzioni con i Comuni. Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
33	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione induzione indebita a dare o promettere utilità	Il reato, in linea di principio e a titolo indicativo e non esaustivo, anche in concorso con altri, potrebbe concretizzarsi nella dazione o promessa di denaro / altra utilità agli esponenti della Stazione Appaltante (ad es. Soggetti Apicali, membri della Commissione di Gara, RUP), finalizzata a: ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, o dall'aggiudicazione della stessa (ad es, ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e invio della documentazione), favorire un'impresa partecipante piuttosto che un'altra; applicare condizioni commerciali o clausole contrattuali vantaggiose per l'impresa aggiudicataria, e con interesse /vantaggio indiretto anche per la Stazione Appaltante. Le modalità di commissione del reato possono variare in funzione della finalità del medesimo, ad es: scorrettezza della procedura valutativa, criteri di selezione degli operatori economici da invitare carenti e poco trasparenti, accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla procedura, favoritismi dalla Stazione Appaltante, etc.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA TECNICA, SERVIZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E APPALTI, MEMBRI COMMISSIONE DI GARA	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.	Approvvigionamenti	GESTIONE AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Potenziali attività sensibili correlate: - Conformità della procedura di gara scelta - Criteri di selezione degli operatori economici da invitare - Pubblicità di gara non conforme - Mancanza di trasparenza nella procedura di gara - Possibili accordi collusivi tra le imprese, favoritismi, o non impediti, da personale dell'Ente - Sussistenza di cause di incompatibilità a fare parte di commissioni di gara. - Sussistenza di cause di conflitto di interesse da parte dei membri della Commissione che possono alterare il corretto esito del procedimento. - Correttezza procedurale e rispetto dei tempi	0,8	1	0	0,8	0,4		3,00	MEDIA	ESTREMAMENTE ALTO	ALTO	1	0,8	0,6	0,8	1	4,20	MOLTO ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Medio

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post	
34	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Induzione indebita a dare o promettere utilità	I funzionari della Stazione Appaltante (RUP, DL), abusando della loro qualifica e posizione, inducono un'esponente apicale dell'impresa aggiudicataria che ha richiesto il subappalto di lavori, a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di accordare il subappalto al soggetto indicato dall'impresa aggiudicataria, pur in difetto dei requisiti richiesti dalla normativa, allo scopo di comportare un vantaggio diretto per l'aggiudicatario ed indiretto anche per la Stazione Appaltante.	DIRETTORE, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA, DIRETTORE LAVORI	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - GESTIONE SUB-APPALTI - Non sufficiente e/o omesso controllo sull'idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori. Ad es: impropria autorizzazione al sub-appalto al fine di favorire una soluzione che realizzi un vantaggio per l'Ente.	0,4	0,4	0	0,8	0,6		2,20	MEDIA	ESTREMAMENTE ALTO	ALTO	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	2,20	MEDIO	MEDIO	Implementazione procedura interna in materia di autorizzazione al subappalto. Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
35	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Il personale dell'Ente incaricato di Pubbico Servizio, abusando della propria posizione, con il concorso del Dirigente e/o di un apicale, induce l'assegnatario dell'alloggio o i suoi familiari a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di favorirlo in un procedimento amm.vo generando un interesse/vantaggio per l'Ente.	DIRIGENTE AREA GESTIONALE, SERVIZIO UTENZA E NON E.R.P.	Gestione dei rapporti con gli utenti.		PROCEDIMENTI AMM.VI: CONTRATTI, VARIAZIONI, MOROSITA' - Gestione dei rapporti con gli assegnatari degli alloggi Le potenziali attività sensibili individuate sono: - Gestione del rapporto locativo - Gestione della morosità - Rateizzazione e verifica dei pagamenti	0,6	0,2	0	0,8	0,2		1,80	BASSA	ESTREMAMENTE ALTO	MEDIO	0,4	0,8	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
36	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Il funzionario dell'Ente, abusando della propria posizione, induce l'acquirente dell'immobile (assegnatario di alloggio inserito nel Piano di Cessione) a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di rilasciare parere positivo al procedimento di vendita dell'immobile, in esito al sopralluogo/verifica, pur riscontrando nell'immobile opere in difformità dei regolamenti edilizi o altre cause ostative alla vendita. Il personale del servizio, incaricato di Pubbico Servizio, abusando della propria posizione, con il concorso del Dirigente e/o di un apicale, induce l'assegnatario dell'alloggio o i suoi familiari o il partecipante ad un'asta pubblica a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di favorirlo in un procedimento amm.vo generando al contempo un interesse/vantaggio per l'Ente.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA GESTIONALE, SERVIZIO PATRIMONIO	Gestione delle vendite di immobili		GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI: Gestione dei rapporti con i potenziali acquirenti degli alloggi. Gestione delle aste pubbliche per la vendita di alloggi.	0,6	0,6	0	0,6	0,2		2,00	BASSA	ESTREMAMENTE ALTO	MEDIO	0,4	0,8	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
37	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	Il funzionario pubblico (es. Comune, Genio Civile, VVFF, ecc.), abusando della sua posizione e qualifica, induce (o costringe) l'esponente dell'Ente a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di autorizzare un'opera in assenza dei presupposti o accelerare indebitamente per il suo rilascio.	DIRIGENTE AREA TECNICA, DIRETTORE LAVORI, RUP	Direzione dei Lavori.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni e, approvvigionamenti, subappalti, risorse umane	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificati di prevenzione incendi, ecc.). Le attività potenzialmente sensibili sono: - Gestione degli adempimenti in carico alla DL - Rapporti con enti pubblici in fase di richieste autorizzative.	0,6	0,8	0	0,6	0,4		2,40	MEDIA	ESTREMAMENTE ALTO	ALTO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
38	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Il reato, in linea di principio, potrebbe concretizzarsi attraverso la seguente modalità: Un esponente dell'Ente, che assume la qualifica di Pubbico Ufficiale o di Incaricato di Pubbico Servizio, abusando della propria posizione, induce il Legale rappresentante di un'impresa a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di favorirlo nelle procedure di affidamento, generando, anche indirettamente, un interesse/vantaggio per l'Ente/stazione Appaltante. Dazione o promessa di denaro / altra utilità agli esponenti della Stazione Appaltante (Ente), finalizzato ad un uso distorto delle procedure di gara, frazionamenti artificiosi, abuso degli affidamenti diretti privi delle necessarie motivazioni, al fine di aggirare l'obbligo di gara pubblica a vantaggio o nell'interesse dell'Ente. Dazione o promessa di denaro / altra utilità agli esponenti della Stazione Appaltante (Ente), finalizzata a partecipare ad accordi	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA TECNICA, RUP, SERVIZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E APPALTI, MEMBRI COMMISSIONE DI GARA	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.	Approvvigionamenti	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - Gestione della fase di affidamento di lavori, servizi e forniture.	0,8	0,6	0	0,8	0,4		2,60	MEDIA	ESTREMAMENTE ALTO	ALTO	1	0,8	0,8	0,8	0,8	4,20	MOLTO ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Medio
39	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Offerta o promessa di denaro o altra utilità a persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, allo scopo di nascondere/omettere fatti che possano sanzionare l'Ente	PRES. CDA, DIRETTORE, SERVIZIO LEGALE	Gestione del contenzioso	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i relativi consulenti tecnici e ausiliari, nell'ambito di giudizi civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e tributari.	0,4	0,6	0	0,4	0,6		2,00	BASSA	MEDIO	BASSO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
40	25duodecies (impiego di lavoratori irregolari)	25duodecies	Impiego di lavoratori irregolari	Occupare alle dipendenze dell'Azienda lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno risulti scaduto, annullato, revocato e che questa posizione del lavoratore non sia mai stata aggiornata/verificata da parte dell'Azienda. Trattasi di ipotesi residuale di rischio, dal momento che gli Enti della fattispecie impiegano alle proprie dipendenze, come da bando di assunzione, per lo più cittadini italiani.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione amministrativa del personale.		PROCEDURE DI ASSUNZIONE- Nell'ambito del processo di selezione/assunzione di lavoratori, verifica sul regolare possesso e validità da parte del lavoratore straniero di regolare permesso di soggiorno.	0,2	0,2	0	0,4	0,2		1,00	MOLTO BASSA	BASSO	MOLTO BASSO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
41	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Duplicazione abusiva di programmi informatici a mezzo della rete, da parte di dipendenti dell'Azienda, anche per scopi lavorativi endo aziendali.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Utilizzo abusivo di Programmi informatici, anche per uso endo aziendale, senza acquisto della relativa licenza.	0,4	0,4	0	0,2	0,2		1,20	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	BASSO	Adempimenti GDPR e procedure relative. Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
42	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	Autoriciclaggio	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, incassando i canoni e le morosità dagli utenti in contanti, anche sotto la soglia consentita dalla normativa, non registrando gli incassi e conseguentemente non dichiarandoli ai fini del computo e versamento delle imposte che l'Ente deve all'Erario. Il reato si concretizza dunque attraverso il vantaggio che l'Ente ha tratto dal risparmio di imposta, che dunque viene reimpiegato in attività dell'Ente stesso, sotto forma di investimento (ad es. mobiliare, immobiliare, finanziario).	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE, SERVIZIO UTENZA E NON E.R.P.	Gestione della contabilità		GESTIONE TESORERIA/CASSA: ricevimento pagamenti in contante da parte degli assegnatari (canoni e morosità)	0,2	0,4	0	0,4	0,2		1,20	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPTI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post
43	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	Autoriciclaggio	Il reato potrebbe configurarsi nella dichiarazione infedele, fatta dal legale rappresentante dell'azienda, che consente all'Ente di conseguire un risparmio di imposta per effetto della dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello effettivamente conseguito in un certo periodo di imposta. Il reato di autoriciclaggio si sostanzia dunque nel vantaggio conseguito dal risparmio di imposta che viene così reimpiegato nell'attività aziendale, anche sotto forma di investimento (ad es. mobiliare, immobiliare, finanziario).	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		Predisposizione del Bilancio ai fini del conteggio e conseguente versamento delle imposte sul reddito dell'azienda.	0,4	0,8	0	0,4	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,6	0,6	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
44	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego di beni di provenienza illecita, in relazione ai materiali impiegati da imprese appaltatrici in cantiere, in assenza di adeguate verifiche (previste da legge o da protocolli di legalità sottoscritti) da parte della Stazione Appaltante circa i requisiti dell'appaltatore e l'assenza di infiltrazioni mafiose e criminali in capo alla sua figura.	DIRIGENTE AREA TECNICA, RUP, DIRETTORE LAVORI	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - UTILIZZO DI MATERIALE IN CANTIERE, PROVENIENTE DA ATTIVITA' ILLECITE: ad es. calcestruzzo, acciaio per la costruzione di immobili e/o attività di manutenzione degli stessi.	0,6	0,4	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,8	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
45	25octies (Ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego di denaro, proveniente da incassi avvenuti anche in contanti (di importo pari o superiore al limite previsto dalla normativa anticiciclaggio), di cui non si conosce la provenienza, in attività economico-finanziarie. Il rischio potenziale, riferito alla specifica attività, si può configurare nel pagamento di fornitori e/o appaltatori dell'Ente su conti correnti diversi da quelli indicati nel contratto/incarico, e non rispondenti alla ragione sociale dell'emittente fattura/notula oggetto di pagamento.	RUP, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità		L'LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI E APPALTATORI e gestione pagamenti	0,2	0,6	0	0,6	0,4	1,80	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,6	0,6	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
46	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	Ricettazione	Ricezione, occultamento di somme di denaro in contanti superiori al limite consentito dalla normativa anticiciclaggio, di cui è sconosciuta la provenienza.	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE, SERVIZIO UTENZA E NON E.R.P.	Gestione della contabilità		GESTIONE TESORERIA/CASSA: ricevimento pagamenti in contante da parte degli assegnatari (canoni e morosità)	0,2	0,4	0	0,4	0,2	1,20	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,8	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
47	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	Riciclaggio	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di pagamento, da parte dell'assegnatario acquirente dell'immobile, oggetto di vendita, mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, anche in caso di operazioni frazionate e/o pagamenti rateizzati.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA GESTIONALE	Gestione delle vendite di immobili		GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI: Risulta potenzialmente sensibile l'attività di: - Pagamento dell'acquirente in violazione della normativa in materia di anticiciclaggio.	0,4	0,8	0	0,2	0,2	1,60	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,8	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
48	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	Riciclaggio	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di trasferimento di contante (pari o superiore al limite previsto dalla normativa anticiciclaggio), anche se effettuato tramite operazioni frazionate. Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di impiego di denaro, proveniente da incassi avvenuti in contanti (di importo pari o superiore al limite previsto dalla normativa anticiciclaggio), di cui non si conosce la provenienza, in attività economico-finanziarie.	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità	Gestione cassa: ricevimento pagamenti in contante da parte degli assegnatari (canoni e morosità)	GESTIONE TESORERIA Tracciabilità dei flussi finanziari: operazioni di pagamento o di investimento	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	3,20	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
49	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	Riciclaggio Autoriciclaggio	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di pagamento del SAL all'impresa appaltatrice (e subappaltatrice nei casi previsti) in violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), ovvero con denaro contante. Conseguentemente la mancata segnalazione alle autorità di controllo di eventuali violazioni accertate a carico dell'appaltatore. Tale reato potrebbe configurarsi in linea di principio, contravvenendo all'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, pagando "in nero", con fondi di provenienza illecita, non registrati e dichiarati dall'Ente, fornitori e/o professionisti, anche in fase di SAL. Il reato si concretizza attraverso il vantaggio tratto dall'Ente nel risparmio generato da incassi non dichiarati e non registrati, reimpiegati in attività dell'Ente stesso.	DIREZIONE LAVORI, RUP, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Direzione dei Lavori.	Gestione della contabilità	DIREZIONE LAVORI - GESTIONE DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI Tracciabilità dei flussi finanziari: pagamenti alle imprese in fase di SAL in violazione alle norme previste.	0,6	0,4	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	3,20	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
50	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	25quater	Assistenza agli associati	Assunzione di candidati che risultano essere dediti ad attività di terrorismo, destinati a rivestire ruoli di copertura all'interno della Struttura aziendale.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione amministrativa del personale.		PROCEDURE DI ASSUNZIONE- Selezione/assunzione personale: verifica preliminare sui requisiti del candidato.	0,2	0,2	0	0,4	0,2	1,00	MOLTO BASSA	MOLTO ALTO	BASSO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
51	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	25quater	Assistenza agli associati	Fornire ospitalità, vitto o rifugio a soggetti che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.	DIRIGENTE AREA GESTIONALE, SERVIZIO UTENZA E NON E.R.P.	Gestione dei rapporti con gli utenti.		PROCEDURE DI GESTIONE UTENZA - Corretto adempimento degli obblighi in materia di antiterrorismo previsti dalla normativa vigente.	0,4	0,4	0	0,6	0,2	1,60	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
52	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	25quinquies	Detenzione di materiale pornografico	Detenzione di materiale pornografico, relativo a minori degli anni 18, su PC aziendale. Anche in assenza di un potenziale interesse/vantaggio per l'Ente tale fattispecie viene considerata in quanto particolarmente lesiva della reputazione aziendale.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Download da siti web classificati come pericolosi e non attinenti all'attività lavorativa aziendale. Salvataggio su pc aziendali di materiale pornografico tramite memorie esterne (es pen drive).	0,6	0,4	0	0,4	0,4	1,80	BASSA	ALTO	BASSO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
53	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	25quinquies	Pornografia minorile	Divulgazione, diffusione, distribuzione o pubblicizzaione di materiale pornografico, relativo a minori degli anni 18, utilizzando il PC aziendale. Utilizzo del PC aziendale per adescamento o sfruttamento sessuale di minori di anni 18. Anche in assenza di un potenziale interesse/vantaggio per l'Ente tale fattispecie viene considerata in quanto particolarmente lesiva della reputazione aziendale.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Download da siti web classificati come pericolosi e non attinenti all'attività lavorativa aziendale. Salvataggio su pc aziendali di materiale pornografico tramite memorie esterne (es pen drive).	0,6	0,4	0	0,4	0,4	1,80	BASSA	ALTO	BASSO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERI E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPTI	'TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post
54	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	25quinquies	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Il reato potrebbe concretizzarsi - in linea di principio - attraverso l'impiego/utilizzo di lavoratori, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Per condizioni di sfruttamento si intende, a titolo indicativo e non esaustivo: - la corresponsione di retribuzioni difformi dai CCNL di riferimento, o comunque sproporzionata rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato; - la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - la violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.	DIRETTORE DIRETTORE LAVORI, DEC, RUP, C.S.E.	Gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture	Sicurezza sui luoghi di lavoro;	STIPULA DI CONTRATTI CON SOCIETA' TERZE E IMPRESE APPALTATRICI PER LA FORNITURA DI LAVORO/BENI E/O SERVIZI - Selezione, stipula ed esecuzione dei contratti con Società fornitrici (anche imprese appaltatrici) di lavori e/o servizi operativi; - Ricorso all'istituto del distacco dei lavoratori da altre aziende, da parte di imprese appaltatrici di lavori/forniture e servizi.	0,6	0,2	0	0,6	0,4	1,80	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	3,80	ALTO	BASSO	Attività di Vigilanza sul Modello 231.	Basso
55	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	Omicidio colposo Lesioni personali colpose	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento delle risorse finanziarie adeguate o mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione che abbiano cagionato la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i cantieri mobili di cui l'Ente è stazione appaltante. Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento di risorse finanziarie per la gestione dei rischi in ambito SPP, con conseguente riscontro di morte presso i cantieri mobili di cui l'Ente è stazione appaltante. In riferimento all'attività sensibile, il reato può concretizzarsi, nell'ambito dell'attività di coordinamento e controllo della sicurezza in cantiere, nel mancato assolvimento degli obblighi di controllo in materia di Salute e Sicurezza da parte del CSE.	COORDINATORE DELLA SICUREZZA, DIRETTORE LAVORI, RUP	Direzione dei Lavori.		SPP & DIREZIONE LAVORI:- Adempimenti in materia di sicurezza e salute del lavoro nei cantieri mobili, Notifica preliminare, elaborazionePSC, verifica POS delle imprese, coordinamento della sicurezza in cantiere, controlli ed ispezioni in cantiere sul rispetto della normativa antinfortunistica da parte delle imprese, gestione ordini di servizio in base alle anomalie segnalate, segnalazioni agli organi competenti.	0,6	0,8	0	0,8	0,4	2,60	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	2,40	MEDIO	MEDIO	Adozione protocollo in ambito SPP. Controlli e vigilanza sulla sicurezza nei cantieri mobili.	Basso
56	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	Omicidio colposo Lesioni personali colpose	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento delle risorse finanziarie adeguate o mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione che abbiano cagionato la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro dell'Ente. Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento di risorse finanziarie per la gestione dei rischi in ambito SPP, con conseguente riscontro di morte sul luogo di lavoro. In riferimento all'attività sensibile, il reato può concretizzarsi, sia nell'ambito dell'attività di coordinamento e controllo della sicurezza in cantiere, nel mancato assolvimento degli obblighi di controllo in materia di Salute e Sicurezza da parte del CSE, sia nell'ambito dell'attività aziendale, in particolare nella mancata osservanza ad adempimenti di cui al T.U.S.	DATORE DI LAVORO, RESPONSABILE SPP, DIRETTORE, PREPOSTI	Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		SPP - Adempimenti in materia di sicurezza e salute del lavoro, Nomina RSPP e medico competente, determinazione del budget per la sicurezza, Elaborazione ed aggiornamento DVR per tutti i rischi aziendali, DUVRI, individuazione e formazione dirigenti e preposti, formazione ed informazione ai dipendenti e collaboratori, fornitura DPI adeguati al rischio. Formazione ed informazione ai dipendenti operanti presso cantieri mobili esterni (Es. Ufficio Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza, collaudatori, ecc.), gestione rapporti con consulenti esterni, adempimenti in materia di rpevenzione incendio e primo soccorso, manutenzione attrezzature ed impianti presso le sedi di lavoro, ecc.	0,4	0,4	0	0,8	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	2,80	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
57	25ter (Reati societari)	25ter	Attività strumentale alla commissione del reato di False comunicazioni sociali	Il Dirigente o il responsabile, nel corso dell'istruttoria per la vendita di un alloggio, con artifici o raggiri ne altera la stima del valore dell'immobile oggetto di vendita, generando un interesse/vantaggio patrimoniale per l'Ente, che si riflette anche nell'esposizione dei dati di bilancio dell'Ente medesimo.	PRES. CDA, DIRETTORE	Gestione delle vendite di immobili		GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI: potenziali attività sensibili: - Stima del prezzo di vendita - Predisposizione atto di approvazione stime Il reato si realizza attraverso il calcolo di un prezzo di cessione non congruo rispetto ai parametri previsti	0,4	0,8	0	0,8	0,6	2,60	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,6	0,8	0,4	0,8	0,6	3,20	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
58	25ter (Reati societari)	25ter	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui il vertice dell'Ente offra/prometta denaro o altra utilità al vertice della controparte societaria con cui è in atto un contenzioso, al fine di aggiudicarsi la vittoria dello stesso oppure di addivenire ad un compromesso per chiuderlo. Nell'ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, il reato si configurerebbe anche nel caso in cui la controparte non accettasse l'offerta/dazione di denaro e/o altra utilità	PRES. CDA, DIRETTORE, SERVIZIO LEGALE	Gestione del contenzioso	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	LITI E TRANSAZIONI Gestione e monitoraggio del contenzioso con controparti societarie	0,2	0,8	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	3,40	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
59	25ter (Reati societari)	25ter	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente dell'Azienda offra/prometta denaro o altra utilità ad un funzionario di una società immobiliare o di un istituto, nel corso della trattativa per la vendita di un alloggio non ricadente nella categoria di ERP. Nell'ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, il reato si configurerebbe anche nel caso in cui la controparte non accettasse l'offerta/dazione di denaro e/o altra utilità	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA GESTIONALE	Gestione delle vendite di immobili		ATTIVITA' IMMOBILIARE, NON CARATTERISTICA DELLA GESTIONE ERP. Vendite di immobili o alloggi destinati a società/istituti.	0,2	0,4	0	0,6	0,4	1,60	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	3,40	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
60	25ter (Reati societari)	25ter	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente dell'Ente offra/prometta denaro o altra utilità ad un valutatore dell'Ente di Certificazione affinché questi ometta eventuali non conformità e/o contestazioni che avrebbero determinato la perdita del certificato, emesso dall'Ente di Certificazione. Nell'ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, il reato si configurerebbe anche nel caso in cui la controparte non accettasse l'offerta/dazione di denaro e/o altra utilità	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	Gestione rapporti contrattuali	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	RAPPORTI CONTRATTUALI Gestione rapporti con Enti di Certificazione	0,2	0,2	0	0,6	0,4	1,40	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,6	0,6	0,4	0,8	0,8	3,20	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
61	25ter (Reati societari)	25ter	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente dell'Ente offra/prometta denaro o altra utilità ad un perito dell'Assicurazione affinché questi ometta eventuali non conformità e/o contestazioni che avrebbero determinato la stima del danno e/o la perdita del risarcimento richiesto dall'azienda, oppure la stima del danno che l'azienda è tenuta a risarcire a terzi. Nell'ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, il reato si configurerebbe anche nel caso in cui la controparte non accettasse l'offerta/dazione di denaro e/o altra utilità	PRES. CDA, DIRETTORE, SERVIZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E APPALTI	Gestione rapporti contrattuali	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	RAPPORTI CONTRATTUALI Gestione dei rapporti con Istituti di Assicurazione e/o loro periti, nell'ambito della stima di un danno: ad es. ad un immobile, danno per responsabilità civile, etc.	0,4	0,4	0	0,6	0,4	1,80	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,6	0,6	0,4	0,8	0,8	3,20	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPTI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post	
62	25ter (Reati societari)	25ter	Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente dell'Azienda offra/prometta denaro o altra utilità ad un funzionario di un istituto creditizio al fine di indurlo alla valutazione positiva della pratica in istruttoria e conseguentemente alla erogazione del finanziamento richiesto. Nell'ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, il reato si configurerebbe anche nel caso in cui la controparte non accettasse l'offerta/dazione di denaro e/o altra utilità	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	Gestione rapporti contrattuali	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni e, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	RAPPORTI CONTRATTUALI Gestione dei rapporti con Istituti di credito, nell'ambito della richiesta di un finanziamento, mutuo, linea di credito, etc.	0,4	0,6	0	0,6	0,4		2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,6	0,6	0,4	0,8	0,8	3,20	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
63	25ter (Reati societari)	25ter	False comunicazioni sociali False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità	Il reato può concretizzarsi in ipotesi di concorso attivo con la funzione qualificata per la commissione del reato, attraverso l'induzione in errore di Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per l'Ente, attraverso la modifica/alterazione di dati contabili presenti nel sistema informatico, fornendo una rappresentazione della realtà economico-finanziaria patrimoniale dell'Ente non rispondente al vero; oppure attraverso l'iscrizione di poste contabili/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale; oppure attraverso occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche dell'Ente.	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	CALCOLO E GESTIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE E BOLLETTAZION E - VENDITE	CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamento delle poste valutative quali crediti e fondi rischi; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale. Corretto calcolo delle imposte da versare.	0,4	0,8	0	0,2	0,4		1,80	BASSA	MEDIO	BASSO	0,6	0,6	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
65	25ter (Reati societari)	25ter	Formazione fittizia del capitale	Il reato può concretizzarsi in ipotesi di concorso attivo con la funzione qualificata per la commissione del reato, attraverso l'utilizzo improprio delle utilità patrimoniali al fine di trarne un ingiusto profitto, a seguito di aumenti di capitale.	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali; altre operazioni straordinarie.	0,2	0,8	0	0,4	0,4		1,80	BASSA	MEDIO	BASSO	0,6	0,6	0,4	0,4	0,6	2,60	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
66	25ter (Reati societari)	25ter	Formazione fittizia del capitale	Il reato può concretizzarsi con la funzione qualificata per la commissione del reato, attraverso l'utilizzo improprio delle utilità patrimoniali al fine di trarne un ingiusto profitto, a seguito di aumenti di capitale.	PRES. CDA, DIRETTORE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o altre operazioni straordinarie.	0,6	1	0	0,8	0,4		2,80	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,6	0,6	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
68	25ter (Reati societari)	25ter	Impedito controllo	Impedire/ostacolare in ipotesi di concorso attivo con la funzione qualificata per la commissione del reato, lo svolgimento dell'attività dei revisori: nelle operazioni di verifica e nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge; nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio. Altri organi (interni ed esterni) nelle attività di controllo loro riservate da legge o regolamenti.	SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Concorso attivo insieme all'autore del reato nella gestione delle scritture contabili e dei libri sociali. Rapporti con gli organi di controllo (Revisore Legale), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale.	0,4	0,6	0	0,2	0,4		1,60	BASSA	MEDIO	BASSO	0,6	0,6	0,4	0,4	0,6	2,60	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
67	25ter (Reati societari)	25ter	Impedito controllo	Impedire/ostacolare lo svolgimento dell'attività di: Sindaci nelle operazioni di verifica e nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge.; Revisori nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio. Altri organi (interni ed esterni) nelle attività di controllo loro riservate da legge o regolamenti.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Gestione delle scritture contabili e dei libri sociali. Rapporti con gli organi di controllo (Revisore legale), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale.	0,6	1	0	0,8	0,4		2,80	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,6	0,6	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
70	25ter (Reati societari)	25ter	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Tale reato potrebbe configurarsi in ipotesi di concorso attivo in in caso di: - Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, creazione di società controllate, anche in concorso con altri soggetti; - Adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei Creditori in relazione a tali operazioni. Finalità del reato: ottenere un vantaggio dalle nuove condizioni derivanti dall'operazione straordinaria posta in essere.	DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e/o di altre operazioni straordinarie (ad es. fusioni, scissioni).	0,4	0,8	0	0,6	0,4		2,20	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,6	0,6	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
69	25ter (Reati societari)	25ter	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Tale reato potrebbe configurarsi in caso di: - Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, creazione di società controllate, anche in concorso con altri soggetti; - Adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei Creditori in relazione a tali operazioni. Finalità del reato: ottenere un vantaggio dalle nuove condizioni derivanti dall'operazione straordinaria posta in essere.	PRES. CDA, DIRETTORE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e/o di altre operazioni straordinarie (ad es. fusioni, scissioni, creazione di società controllate).	0,6	1	0	0,8	0,4		2,80	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,6	0,6	0,4	0,8	0,6	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
71	25ter (Reati societari)	25ter	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, negli obblighi di comunicazione attraverso: ad es. esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica; occultamento fraudolento di fatti che la società avrebbe dovuto comunicare in riferimento alla propria situazione economica, finanziaria, patrimoniale; assunzione di condotte ostruzionistiche, mancata collaborazione, omissione di comunicazioni dovute nei confronti delle Autorità di vigilanza. Il reato, in riferimento all'attività sensibile, può concretizzarsi, in linea di principio, con il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC, nell'ambito della gestione degli appalti e della contabilità lavori, al Garante Privacy, alla Corte dei Conti in caso di accertamenti/indagini o altre autorità di vigilanza.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	Relazioni con soggetti della P.A.		RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA (Es. Banca d'Italia, Corte dei Conti, ANAC, Garante Privacy) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti.	0,4	0,6	0	0,8	0,2		2,00	BASSA	MEDIO	BASSO	0,6	0,4	0,4	0,8	0,4	2,60	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
72	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Il reato potrebbe realizzarsi a seguito di omesso controllo/vigilanza, da parte delle funzioni della Stazione Appaltante preposte, circa la selezione da parte dell'impresa appaltatrice, del Fornitore deputato al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti del Cantiere, e conseguente rilevazione in capo allo stesso di assenza di autorizzazione idonea all'attività svolta.	DIRETTORE LAVORI, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - Controllo da parte della Direzione Lavori del corretto adempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.	0,6	0,4	0	0,8	0,4		2,20	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPTI	'TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post
73	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	Siti contaminati	Il reato potrebbe realizzarsi a seguito di mancata comunicazione agli organi competenti per legge, di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.	DIRETTORE LAVORI, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - Gestione dei controlli in cantiere inerenti gli adempimenti ambientali a carico delle ditte appaltatrici nel corso delle lavorazioni.	0,2	0,4	0	0,8	0,4	1,80	BASSA	MEDIO	BASSO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
74	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Miscelazione di rifiuti	Il reato potrebbe concretizzarsi, nell'ambito della contabilità lavori di cantiere, nella fase di controllo/vigilanza sugli obblighi ambientali da parte dell'impresa aggiudicataria, da parte delle funzioni della Stazione Appaltante (Ente) preposte, nel fornire false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, mancata presentazione della quarta copia del formulario attestante il corretto smaltimento dei rifiuti in cantiere da parte di impresa debitamente autorizzata.	DIRETTORE LAVORI, RUP, DIRIGENTE AREA TECNICA	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - Gestione dei controlli e delle verifiche nei confronti delle ditte appaltatrici in sede di smistamento e classificazione dei rifiuti avviati alla raccolta ed al loro smaltimento.	0,6	0,4	0	0,8	0,4	2,20	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	2,60	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
75	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	Traffico di influenze illecite	Il reato, in linea di principio e a titolo indicativo e non esaustivo, potrebbe configurarsi secondo le seguenti modalità: 1) Il mediatore illecito ed il finanziatore possono appartenere entrambi al medesimo Ente/Società. Ad es. un dipendente prospetta ad un Dirigente di avere una conoscenza con un Pubblico funzionario che permetterebbe di risolvere una problematica aziendale, ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di una licenza utile allo scopo dell'Azienda, etc. Il soggetto apicale accetta dunque la dazione/promessa del soggetto subordinato per avvantaggiare l'azienda. 2) Il mediatore illecito ed il finanziatore appartengono ad Enti distinti. In tale circostanza il mediatore potrebbe essere anche una persona fisica (ad es. un consulente), oppure potrebbe essere esponente di un altro Ente/Società. Un esempio è quello del consulente che rappresenta all'Amministratore Delegato di una Società una entrataura con la	TUTTE LE FUNZIONI APICALI E SUBORDINATE	Attività istituzionale, relazioni esterne.		Gestione richieste autorizzazioni in capo ad ATER Venezia; Gestione contratti e convenzioni anche con Enti Pubblici competenti; Gestione procedimenti giudiziari.	0,6	1	0	0,8	0	2,40	MEDIA	MEDIO	MEDIO	1	0,8	0,6	0,8	0,8	4,00	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
76	Art. 25- quinquiesdecies (Reati tributari)	25quindecies	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/00)	Il reato potrebbe realizzarsi compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria	DIRETTORE, DIRIGENTI DI AREA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.	GESTIONE AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - Emissione degli ordinativi di acquisto e controllo della loro soddisfazione CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Registrazione delle fatture e degli altri documenti passivi	0,4	0,2	0	0,2	0,4	1,20	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	1	0,4	0,4	0,8	0,6	3,20	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
77	Art. 25- quinquiesdecies (Reati tributari)	25quindecies	Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 c.1 e c. 2-bis)	Il reato potrebbe realizzarsi a seguito dell'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ad esempio ad opera di un dipendente che simula (falsità soggettiva e/o oggettiva) l'acquisto di un bene o di un servizio e utilizza come giustificativo una fattura falsa o altro documento (es. ricevuta, ..)	DIRETTORE, DIRIGENTI DI AREA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.	GESTIONE AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - Emissione degli ordinativi di acquisto e controllo della loro soddisfazione CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Registrazione delle fatture e degli altri documenti passivi	0,4	0,2	0	0,2	0,4	1,20	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	1	0,4	0,4	0,8	0,4	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
78	Art. 25- quinquiesdecies (Reati tributari)	25quindecies	Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/00)	Il reato potrebbe realizzarsi mediante l'alterazione dei dati da riportare nelle dichiarazioni (redditi o IVA) indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, CONSULENTE ESTERNO	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Elaborazione e trasmissione dei dati da inserire nelle dichiarazioni COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - Compilazione e controllo delle dichiarazioni, presentazione delle dichiarazioni, conservazione della documentazione	0,4	0	0	0,2	0,4	1,00	MOLTO BASSA	MOLTO ALTO	BASSO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,4	2,40	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
79	Art. 25- quinquiesdecies (Reati tributari)	25quindecies	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 c. 1 e c. 2-bis D.Lgs 74/00)	In reato potrebbe realizzarsi emettendo o rilasciando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	DIRETTORE, DIRIGENTI DI AREA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	Gestione delle vendite.	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ATTIVA - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Registrazione delle fatture e degli altri documenti attivi	0,4	0,2	0	0,2	0,4	1,20	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,6	0,8	0,4	3,20	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
80	Art. 25- quinquiesdecies (Reati tributari)	25quindecies	indebita compensazione (art. 10- quater D.Lgs 74/00)	Il reato potrebbe realizzarsi utilizzando in compensazione importi non spettanti (certi nella loro esistenza e nell'ammontare ma ancora non utilizzabili o non più utilizzabili in compensazione, per qualsiasi ragione normativa) o inesistenti (di pura invenzione)	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, CONSULENTE ESTERNO	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Rilevazione e gestione del credito compensabile COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - Compilazione e controllo delle dichiarazioni	0,4	0	0	0,2	0,4	1,00	MOLTO BASSA	MOLTO ALTO	BASSO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,4	2,40	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
81	Art. 25- quinquiesdecies (Reati tributari)	25quindecies	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/00)	Il reato potrebbe realizzarsi con l'occultamento o la distruzione, sia cartacea che informatica, in tutto o in parte, delle scritture contabili o i documenti (contratti, pagamenti, corrispondenza) di cui è obbligatoria la conservazione	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO INFORMATICO	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	Gestione della documentazione	UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO - Salvataggio dati, blocco/tracciatura modifica/cancellazione dati CONTABILITA' - Conservazione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria	0,4	0,2	0	0,2	0,4	1,20	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,4	0,4	0,4	0,8	0,4	2,40	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
82	Art. 25- quinquiesdecies (Reati tributari)	25quindecies	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 DLgs 74/00)	Il reato potrebbe realizzarsi con la vendita dei beni sociali o altri atti fraudolenti sull'attivo patrimoniale	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTI DI AREA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	Gestione delle vendite	GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI - Vendita dei beni sociali in blocco, apposizione di vincoli sui beni che ne limitano la commerciabilità GESTIONE DELLA CONTABILITA' E BILANCIO D'ESERCIZIO - Pagamenti e/o trasferimento di disponibilità, cessione di crediti con corrispettivo incongruo o comunque distolto.	0,4	0,2	0	0,2	0,2	1,00	MOLTO BASSA	MOLTO ALTO	BASSO	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
83	Art. 25- quinquiesdecies (Reati tributari)	25quindecies	Omessa dichiarazione (art. 5 DLgs 74/00)	Il reato potrebbe realizzarsi attraverso la mancata presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTI DI AREA, SERVIZIO RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI - Vendita dei beni sociali in blocco, apposizione di vincoli sui beni che ne limitano la commerciabilità GESTIONE DELLA CONTABILITA' E BILANCIO D'ESERCIZIO - Pagamenti e/o trasferimento di disponibilità, cessione di crediti con corrispettivo incongruo o comunque distolto.	0,4	0	0	0,2	0,2	0,80	MOLTO BASSA	MOLTO ALTO	BASSO	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
84	25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale	25-septiesdecies.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.). Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518- octies c.p.).	Il reato potrebbe concretizzarsi, in linea astratta, nel caso di alineazione di immobili soggetti a tutela, in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza e in violazione di quanto prescritto dall'art. 518 novies c.p.	PRES. CDA, DIRETTORE, DIRIGENTE AREA TECNICA DIRIGENTE AREA GESTIONALE	Gestione delle vendite di immobili		GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI: Stipula dell'atto di vendita o degli atti propedeutici di impegno alla vendita.	0,2	0,6	0	0,6	0,2	1,60	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,8	0,8	0,6	0,4	3,40	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
85	25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale	25-septiesdecies.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- duodicies c.p.).	Il reato potrebbe concretizzarsi, in linea astratta, nel caso di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili soggetti a tutela, in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza e in violazione di quanto prescritto dall'art. 518 duodicies c.p. nonché di realizzazione degli interventi una volta autorizzati violando le prescrizioni tecniche fornite dall'Ente.	DIRETTORE DIRIGENTE AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONE	Progettazione interventi e direzione dei lavori		Progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria. Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria.	0,2	0,6	0	0,6	0,2	1,60	BASSA	MEDIO	BASSO	0,6	0,8	0,8	0,6	0,4	3,20	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso

ID	Reato (categoria)	Articolo	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	PROCESSI sensibili	Processi strumentali	Attività sensibili	FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPTI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	Somma	Livello di Controllo	Rischio Residuo	Misure di prevenzione da adottare	Rischio ex post
86	Art. 25-octies.1. Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti	Art. 25-octies.1.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).	Il reato potrebbe concretizzarsi, in linea astratta, attraverso l'utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento	PRES. CDA, DIRETTORE Altri soggetti assegnatari di carte di pagamento	Gestione dei pagamenti	Ciclo Passivo	Utilizzo delle carte di credito aziendali o altre carte di pagamento.	0,2	0,2	0	0,4	0,4	1,20	BASSA	MEDIO	BASSO	0,6	0,8	0,4	0,6	0,4	2,80	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
87	Art. 25-octies.1. Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti	Art. 25-octies.1.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).	Il reato potrebbe concretizzarsi, in linea astratta, attraverso l'alterazione o l'illecito intervento su apparecchiature o software impiegati nell'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante	DIRETTORE, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO INFORMATICO	Gestione degli incassi	Ciclo Attivo	Gestione degli incassi tramite strumenti di pagamento diversi dal contante	0,2	0,2	0	0,4	0,4	1,20	BASSA	MEDIO	BASSO	0,6	0,8	0,4	0,6	0,4	2,80	MEDIO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VENEZIA



**Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti
(decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)**

ALLEGATO N. 4 del MOG 231/2001 dell'ATER di Venezia

Aggiornamento del catalogo dei reati alla data del 15 Novembre 2024, ultimo provvedimento inserito: Legge 14 Novembre 2024, n. 166.

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 44 del 4 aprile 2025

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Articolo 316-bis codice penale <i>(Malversazione di erogazioni pubbliche)</i> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 316-ter codice penale <i>(Indebita percezione di erogazioni pubbliche)</i> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 353 codice penale <i>(Turbata libertà degli incanti)</i> Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 353-bis codice penale <i>(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 355 codice penale (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad avviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura. Articolo 356 codice penale (Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640 codice penale (Truffa) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.
		Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 <i>(Violazione e sanzioni)</i> 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. 3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 476 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	pecuniaria sino a quattrocento quote 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-<i>quiquies</i> del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 477 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 478 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 479 codice penale (<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i>) Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato) Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali) Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 493 codice penale (<i>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</i>) Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 615-ter codice penale (<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i>) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 615-quater codice penale (<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</i>) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 617-quater codice penale (<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i>) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) <i>Abrogato dall'articolo 16, comma 1, lett. f), della legge 28 giugno 2024, n. 90.</i>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 617-quinquies codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</i> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 629 codice penale <i>(Estorsione)</i> Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da € 5.000,00 a € 15.000,00 se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-<i>ter</i>, 617-<i>quater</i>, 617-<i>sexies</i>, 635-<i>bis</i>, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinquies</i> ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 10.000,00. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da € 6.000,00 a € 18.000,00, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. Articolo 628 codice penale <i>(Rapina)</i> Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 927,00 a € 2.500,00. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da € 2.000,00 a € 4.000,00: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. (omissis)
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-bis codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) Se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-ter codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-quater codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-quater.1 codice penale (<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 10.329,00. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 -ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-quinquies codice penale (<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 -bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolare gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 640-quinquies codice penale (<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i>) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 Articolo 1 (<i>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i>) 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC): a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri: 1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; 2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici; 2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti. b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (omissis) 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati; b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a); c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza. <i>(omissis)</i> 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. (omissis)
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile)

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Articolo 600-quater codice penale (Detenzione o accesso a materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00. Articolo 600-quater.1 codice penale (Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600 -ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Articolo 600-quinquies codice penale (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. Articolo 601 codice penale

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<i>(Tratta di persone)</i> E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni. Articolo 601-bis codice penale <i>(Traffico di organi prelevati da persona vivente)</i> Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma. Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i> Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenne)</i> Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque,

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 -bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo 609-quinquies codice penale (Corruzione di minorenne) Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		una relazione di stabile convivenza. Articolo 609-octies codice penale (Violenza sessuale di gruppo) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. Articolo 609-undecies codice penale (Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescando un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro (o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti : dichiarato illegittimo da Corte Cost. 10 marzo 2022, n. 63); e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (omissis)
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti di criminalità organizzata (omissis)	Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i>	Articolo 416-ter codice penale <i>(Scambio elettorale politico-mafioso)</i> Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i>	Articolo 630 codice penale <i>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</i> Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i>	Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Produzione, traffico e detenzione illeciti)</i>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<i>di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i> 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00. 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da € 2.500,00 a € 10.329,00, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità. <i>(omissis)</i> 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i>	Articolo 407 codice procedura penale (Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis) Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica. (omissis)
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	Articolo 314 codice penale (Peculato) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 314-bis codice penale (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque l'adisponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad € 100.000.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 316 codice penale (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 317 codice penale (Concussione) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Articolo 25 decreto legislativo	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o</i>	Articolo 318 codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231	<i>promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 319 codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 319-bis codice penale (Circostanze aggravanti) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 319-ter codice penale (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 319-quater codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 -bis, nell'articolo 319 -ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 322 codice penale (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 322-bis codice penale (<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>) Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	Articolo 346-bis (<i>Traffico di influenze illecite</i>) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.	Articolo 453 codice penale <i>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</i> E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 454 codice penale <i>(Alterazione di monete)</i> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 455 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 457 codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 459 codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 460 codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 461 codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 464 codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 474 codice penale <i>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</i> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti contro l'industria e il commercio)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	Articolo 513 codice penale <i>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</i> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 513-bis codice penale <i>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</i> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 514 codice penale <i>(Frodi contro le industrie nazionali)</i> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 515 codice penale <i>(Frode nell'esercizio del commercio)</i> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 516 codice penale <i>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 517 codice penale <i>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</i> Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 517-ter codice penale <i>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</i> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 517-quater codice penale <i>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</i> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Reati societari)</i> <i>(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)</i> 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la	Articolo 2621 codice civile <i>(False comunicazioni sociali)</i> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 -bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione	materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	pecuniaria da duecento a quattrocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2; s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2621-bis codice civile (Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Articolo 25-ter decreto legislativo	Reati societari (omissis)	Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2624 codice civile (<i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</i>) Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2625 codice civile (<i>Impedito controllo</i>) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2626 codice civile (<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i>) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2627 codice civile (<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i>) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2628 codice civile (<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i>) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2629 codice civile (<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2629-bis codice civile (<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i>) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Articolo 2391 codice civile (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2632 codice civile (Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2633 codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2635 codice civile (Corruzione tra privati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2635-bis codice civile <i>(Istigazione alla corruzione tra privati)</i> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2636 codice civile <i>(Illecita influenza sull'assemblea)</i> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2637 codice civile <i>(Aggiotaggio)</i> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2638 codice civile <i>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</i> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere) Articolo 54 (False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare) 1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	Articolo 270-bis codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quater1 codice penale (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quinquies codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro) Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-sexies codice penale (<i>Condotte con finalità di terrorismo</i>) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280 codice penale (<i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</i>) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280-bis codice penale (<i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280-ter (<i>Atti di terrorismo nucleare</i>) È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		possesto. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 289-bis codice penale (<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 302 codice penale (<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</i>) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (<i>articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti</i>), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-bis.1 codice penale (<i>Circostanze aggravanti e attenuanti</i>) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (<i>omissis</i>)
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le depositaire; Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. Commets également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. Commets également une infraction quiconque: Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article; Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit; Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 583-bis codice penale <i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i> Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo	<i>(Delitti contro la personalità individuale)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti	Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231	previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600 -bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600 -bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 - quater¹, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-bis codice penale (<i>Prostituzione minorile</i>) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-ter codice penale (<i>Pornografia minorile</i>) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali..
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-quater codice penale (<i>Detenzione o accesso a materiale pornografico</i>) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 <i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-quater.1 codice penale (<i>Pornografia virtuale</i>) Le disposizioni di cui agli articoli 600 <i>-ter</i> e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-quinquies codice penale (<i>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 601 codice penale (<i>Tratta di persone</i>) E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 603-bis codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 609-undecies codice penale (Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i> Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenne)</i> Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minorenne)</i> Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. Articolo 609-octies codice penale (Violenza sessuale di gruppo) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Abusi di mercato) 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate) 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da € 20.000,00 a € 2.500.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) (omissis) 2. Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, può individuare: a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c); b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all’Allegato I, sezione C, punto 10); c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. (omissis) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) “strumenti finanziari”: 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; b) “contratto a pronti su merci”: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014; b-bis) “programma di riacquisto di azioni proprie”: la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132; b-ter) “informazione privilegiata”: l'informazione

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014; b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014; c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014; c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014. d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti: a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. 2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti: a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) gli indici di riferimento (benchmark). 3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione. 4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.
Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Abusi di mercato (omissis)	Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) (omissis) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) (omissis) Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Ambito di applicazione) (omissis)
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.	Articolo 589 codice penale (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis)
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omissis)	Articolo 590 codice penale (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	Articolo 648 codice penale (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 - bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.
Articolo 25-octies decreto legislativo	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,	Articolo 648-bis codice penale (Riciclaggio)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231	<i>nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	Articolo 648-ter codice penale (<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	Articolo 648-ter.1 codice penale (<i>Autoriciclaggio</i>) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i>) 1. In relazione alla commissione dei delitti	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta</i>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493 -ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493 -quater e per il delitto di cui all'articolo 640 -ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	<i>contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i> Articolo 1 (Definizioni) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Articolo 493-ter codice penale (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (omissis)
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> (omissis)	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) Articolo 1 (Definizioni) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Articolo 493-quater codice penale (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico- costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1.000,00. (omissis)
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (omissis)	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) Articolo 1 (Definizioni) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (omissis)
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
8 giugno 2001, n. 231	(omissis)	europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) Articolo 1 (Definizioni) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. (omissis) Art. 454. Alterazione di monete. (omissis) Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. (omissis) Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (omissis) Art. 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. (omissis) Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (omissis) Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (omissis) Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. (omissis) Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. (omissis) Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (omissis) CAPO II DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. (omissis) Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. (omissis) Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. (omissis) Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. (omissis)

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. <i>(omissis)</i> Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. <i>(omissis)</i> Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. <i>(omissis)</i> Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. <i>(omissis)</i> CAPO III DELLA FALSITÀ IN ATTI Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i> Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i> Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. <i>(omissis)</i> Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i> Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i> Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. <i>(omissis)</i> Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. <i>(omissis)</i> Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. <i>(omissis)</i> Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. <i>(omissis)</i> Art. 489. Uso di atto falso. <i>(omissis)</i> Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. <i>(omissis)</i> Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. <i>(omissis)</i> Art. 491-bis. Documenti informatici. <i>(omissis)</i> Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. <i>(omissis)</i> Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i> Articolo 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i> CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE Art. 494. Sostituzione di persona. <i>(omissis)</i> Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 495-ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali. <i>(omissis)</i> Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. <i>(omissis)</i> Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. <i>(omissis)</i> Art. 497-ter. Possesso di segni distintivi contraffatti. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento</i>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
8 giugno 2001, n. 231	(omissis)	europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) Articolo 1 (Definizioni) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE Art. 624. Furto. (omissis) Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. (omissis) Art. 625. Circostanze aggravanti. (omissis) Art. 626. Furti minori. (omissis) Art. 628. Rapina. (omissis) Art. 629. Estorsione. (omissis) Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. (omissis) Art. 631. Usurpazione. (omissis) Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. (omissis) Art. 633. Invasione di terreni o edifici. (omissis) Art. 633-bis. Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica. (omissis) Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. (omissis) Art. 635. Danneggiamento. (omissis) Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. (omissis) Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico. (omissis) Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. (omissis) Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. (omissis) Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. (omissis) Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. (omissis) Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. (omissis) CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		Art. 640. Truffa. <i>(omissis)</i> Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. <i>(omissis)</i> Art. 640-ter. Frode informatica. <i>(omissis)</i> Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. <i>(omissis)</i> Art. 641. Insolvenza fraudolenta. <i>(omissis)</i> Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. <i>(omissis)</i> Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. <i>(omissis)</i> Art. 644. Usura. <i>(omissis)</i> Art. 645. Frode in emigrazione. <i>(omissis)</i> Art. 646. Appropriazione indebita. <i>(omissis)</i> Art. 648. Ricettazione. <i>(omissis)</i> Art. 648-bis. Riciclaggio. <i>(omissis)</i> Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. <i>(omissis)</i> Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (omissis)</i>	Articolo 512-bis codice penale <i>(Trasferimento fraudolento di valori)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 - bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 - quinquies della citata legge n. 633 del 1941.	Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i> Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i>	Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> (omissis)	Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i>	Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. La pena di cui all'articolo 171 -ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		(omissis)
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> (omissis)	Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 25-decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Reati ambientali) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452 -quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733 -bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	Articolo 452-bis codice penale (Inquinamento ambientale) È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452 -quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260 -bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di	

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452 - quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-quater codice penale (<i>Disastro ambientale</i>) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Articolo 25-undecies decreto legislativo	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-quinquies codice penale (<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 -bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 452-octies codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 -bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Articolo 416 codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis) Articolo 416-bis codice penale (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-sexies codice penale (<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecittamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 727-bis codice penale (<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a € 10.000,00. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>) (omissis) 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 733-bis codice penale (<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i>) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>) (omissis) 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		Consiglio, del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</i>), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. (omissis) Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio (Sanzioni) 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis) c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis) l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) Abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Sanzioni penali) 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 - quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo) 1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. 8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi di sostanze pericolose</i>) (omissis) 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>) 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 - quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 - quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (omissis) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 208 (<i>Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti</i>) (omissis) Articolo 209 (<i>Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale</i>) (omissis) Articolo 211 (<i>Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione</i>) (omissis) Articolo 212 (<i>Albo nazionale gestori ambientali</i>) (omissis) Articolo 214 (<i>Determinazione delle attività e delle caratteristiche</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<i>dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis)</i> Articolo 215 (<i>Autosmaltimento) (omissis)</i> Articolo 216 (<i>Operazioni di recupero) (omissis)</i> Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di abbandono)</i> 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</i> Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)</i> <i>(omissis)</i> b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; <i>(omissis)</i>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Bonifica dei siti)</i> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</i>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		(omissis) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 270,00 a € 1.5550,00. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. (omissis) Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis) Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio Articolo 1 (omissis) 3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. (omissis) Articolo 26 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 452-quaterdecies codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) (omissis) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. (omissis) (Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.) Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato) Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni) (omissis) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegate alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (<i>Inquinamento doloso</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Definizioni</i>) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (<i>omissis</i>) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Ambito di applicazione</i>) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Divieti</i>) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Deroghe</i>) 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (<i>Inquinamento colposo</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Definizioni</i>) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Ambito di applicazione</i>)

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe) 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (omissis) Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro; d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		attuazione. 4. (abrogato) 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni della questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione. 5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12. 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale. 7. (abrogato) 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 11-bis. (abrogato) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (omissis) Articolo 603-bis codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Razzismo e xenofobia)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 604-bis codice penale <i>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Legge 12 luglio 1999, n. 232 Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo. Accordo 1/6 <i>(Crimine di genocidio)</i> Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso; Accordo 1/7 (Crimini contro l'umanità) 1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale. 2. Agli effetti del paragrafo 1: a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco; b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine; c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale; d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano; e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati; f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza; g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività; h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime; i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. 3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato. Accordo 1/8 (Crimini di guerra) 1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. 2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra" a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: i) omicidio volontario; ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute; iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo; vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale, viii) cattura di ostaggi. b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati; iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti; v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militari; vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali; viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio; ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico; xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra; xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese; xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; xvii) utilizzare veleno o armi velenose; xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi; xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123. xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		divengano il bersaglio di operazioni militari; xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità. c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa: i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; iii) prendere ostaggi; iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili. d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga. e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto; vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità; viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario; x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto. f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi. 3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.
Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</i> 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Frode in manifestazioni sportive)</i> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.
Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i> (omissis)	Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)</i> 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Reati tributari)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta	Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</i> 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Dichiarazione infedele</i>) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Omessa dichiarazione</i>) 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Indebita compensazione</i>) 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00. 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
Articolo 25- quinqüesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>) 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Articolo 25- quinqüesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Articolo 25- quinqüesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</i>) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Articolo 25- sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Contrabbando</i> Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). - 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).»	(<i>Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.</i>) d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 282 (<i>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</i>) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando. Articolo 283 <i>(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Articolo 284 <i>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Articolo 285 <i>(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. (omissis) Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita. Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140. Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali) Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione. Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti) Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi. Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea) Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere. Articolo 292 (Altri casi di contrabbando) Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi. Articolo 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando) Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.
Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Contrabbando</i> Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). - 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).»	d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 291-bis (<i>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i>) 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45. Articolo 291-ter (<i>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i>) 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291 -bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291 -bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. (omissis)
Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Contrabbando</i> e) Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). - 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni	d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 291-quater (<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i>) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 -

	penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).»	
--	---	--

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<i>bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (omissis)

Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti contro il patrimonio culturale)</i> 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.	Articolo 518-bis codice penale <i>(Furto di beni culturali)</i> Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 927,00 a € 1.500,00. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da € 927,00 a € 2.000,00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>(Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i> Articolo 10 <i>(Beni culturali)</i> 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvano alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni
--	--	--

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
--	--	--------------------------

		pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-ter codice penale (<i>Appropriazione indebita di beni culturali</i>) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 516,00 a € 1.500,00. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>) Articolo 10 (<i>Beni culturali</i>)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-quater codice penale (<i>Ricettazione di beni culturali</i>) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.000,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
---	---	---------------------------------

		sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-octies codice penale (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-novies codice penale (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 2.000,00 a € 80.000,00: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-decies codice penale (Importazione illecita di beni culturali) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 258,00 a € 5.165,00. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-undecies codice penale (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a € 80.000,00. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
--	-------------------------------------	-------------------

		quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-duodecies codice penale (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500,00 a € 15.000,00. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 10.000,00. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali) Articolo 134 (Beni paesaggistici)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-quaterdecies codice penale (Contraffazione di opere d'arte) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 3.000,00 a € 10.000,00: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene	Articolo 518-sexies codice penale (Riciclaggio di beni culturali) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
---	-------------------------------------	-------------------

	stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	cinque a quattordici anni e con la multa da € 6.000,00 a € 30.000,00. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25- duodevices decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) (omissis)	Articolo 518-terdecies codice penale (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali) Articolo 134 (Beni paesaggistici)
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	(Responsabilità amministrativa degli enti) 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 6. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
--	-------------------------------------	-------------------

	sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
--	-------------------------------------	-------------------

		c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 377-bis codice penale (<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 378 codice penale (<i>Favoreggiamento personale</i>) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i>) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 - bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
--	-------------------------------------	-------------------

		ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i>	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca

*Illecito amministrativo
dipendente da reato*

Descrizione illecito amministrativo

Descrizione reato

		delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i>	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i> 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i> <i>(omissis)</i> 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro (o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti: dichiarato illegittimo da Corte Cost. 10 marzo 2022, n. 63); e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. <i>(omissis)</i> 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
--	-------------------------------------	-------------------

		dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (omissis)
--	--	---

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VENEZIA



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

**Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 176 del 18/12/2023
(Allegato n. 5, Delibera 176/2023)**

Art.1) Disposizioni di carattere generale¹

1. Il presente codice di comportamento aziendale, si aggiunge e non si sostituisce al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e intende integrare i requisiti richiesti dal MOG 231 adottato. Le norme che seguono chiariscono e approfondiscono i comportamenti richiesti o vietati ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della ATER di VENEZIA, come meglio individuati nel seguente articolo 2, coinvolti nella realizzazione dei suoi fini istituzionali.
2. Per meglio facilitare la comprensione delle norme da rispettare, gli argomenti del presente codice seguono l'ordine con il quale sono trattati nel codice di comportamento nazionale, i cui articoli sono riportati in nota agli articoli corrispondenti nel presente codice.

Art.2) Ambito di applicazione²

1. Le disposizioni che seguono si applicano in primo luogo al personale dipendente. In quanto compatibili, vanno inoltre applicati anche agli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) a tutte i collaboratori, al personale volontario, in stage, in tirocinio, in LSU, e a tutti i soggetti a qualunque titolo operanti in Azienda;
 - b) ai consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
 - c) ai titolari di organi e di cariche (CdA, DPO, ODV, Revisori ecc.);
 - d) ai collaboratori - a qualsiasi titolo - di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.
2. A tal fine, negli atti d'incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, nei protocolli di collaborazione sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

¹ Art. 1 Codice di comportamento nazionale:

1. *Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.*
2. *Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.165 del 2001.*

² Art.2 Codice di comportamento nazionale:

1. *Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.*
2. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.*
3. *Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.*
4. *Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.*

Art.3) Principi generali³

1. Tutto il personale conforma la propria condotta in servizio ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione, svolgendo i propri compiti nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico.
2. Il personale evita situazioni e atteggiamenti che potrebbero danneggiare la reputazione di ATER Venezia e/o impedire lo svolgimento corretto delle mansioni. In particolare:
 - a) osserva l'orario di lavoro secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;
 - b) svolge con diligenza i propri compiti;
 - c) esegue lealmente e prontamente le disposizioni impartite dai superiori nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - d) mantiene il segreto d'ufficio.
3. Chi intende rifiutare l'esecuzione di disposizioni ritenute illegittime, deve comunicarlo per iscritto alla Direzione, specificando i motivi del rifiuto. Se il Direttore e/o il Dirigente rinnovano le disposizioni per iscritto, queste devono essere eseguite, salvo che si tratti di attività vietate dalla legge penale.
4. Il personale condivide le informazioni riguardanti operazioni o provvedimenti amministrativi in corso o conclusi, o notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, esclusivamente con chi ne abbia diritto, e rispetta le disposizioni adottate dall'Azienda per adempiere alle norme sulla trasparenza e sul diritto di accesso agli atti.
5. Il personale pone la massima attenzione al rispetto della riservatezza dei dati personali, in particolare con riferimento ai dati particolari degli inquilini.
6. Il personale dipendente non può svolgere attività remunerata nel proprio tempo libero, senza essere stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento del Personale. Lo stesso Regolamento chiarisce quali attività possono essere svolte liberamente, e in quale misura. Ciascun dipendente deve in ogni caso evitare di svolgere attività che possano entrare in conflitto o creare imbarazzo all'amministrazione di appartenenza.
7. Chiunque operi all'interno dei locali dell'Azienda deve prestare la massima collaborazione alla sicurezza e alla salute propria e dei colleghi rispettando rigorosamente le prescrizioni dettate dall'Azienda.

Art.4) Regali, compensi e altre utilità⁴

³ Art.3 Codice di comportamento nazionale:

1 Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2 Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3 Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4 Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5 Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6 Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

⁴Art.4 Codice di comportamento Nazionale:

1 Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

1. Fermo restando quanto stabilito dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tutto il personale, (ai sensi del precedente art.2) non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, denaro in alcuna forma. Il denaro è sempre da considerarsi un pagamento e mai un omaggio/regalo e per questo non potrà in nessun caso essere accettato.
2. Regali, omaggi o altre utilità offerte spontaneamente da parte degli inquilini, degli ospiti, dei fornitori, dei colleghi (capi o sottoposti) potranno essere accettati se effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e se risultino di valore modico, ossia di valore non superiore a 100 euro.
3. Il regalo, l'omaggio e l'utilità che, per modalità o frequenza, possa condizionare l'imparzialità dell'agire di colui che lo riceve, deve sempre essere rifiutato. Chi ricevesse omaggi, regali o altre utilità non richieste e dubitasse della possibilità/opportunità di accettarli deve consultarsi con il proprio superiore per valutare il da farsi in piena trasparenza.
4. Delle decisioni assunte si tiene traccia nel fascicolo personale.

Art.5) Partecipazione ad associazioni e organizzazioni⁵

1. Ferma restando la libertà di associazione riconosciuta senza condizioni ad ogni collaboratore, il personale dipendente deve comunicare tempestivamente (entro 15 gg) e per iscritto, al Direttore, e il Direttore al Presidente del CdA, la propria adesione ad un sindacato degli inquilini o ad altra associazione che svolga la sua attività su tematiche potenzialmente affini o potenzialmente sovrapponibili sul territorio provinciale a quella di ATER.
2. Tale obbligo non sussiste nel caso di adesione a partiti politici o a sindacati dei lavoratori.
3. L'Azienda si riserva, laddove tale partecipazione comportasse problemi nell'esercizio imparziale e legittimo delle proprie funzioni istituzionali, determinando situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale, di assegnare temporaneamente o definitivamente l'interessato ad altro ufficio o mansione, o a definirne un obbligo di astensione in relazione a specifiche procedure.

2 *Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.*

3 *Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.*

4 *I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.*

5 *Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.*

6 *Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.*

7 *Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.*

⁵ Art.5 Codice di comportamento Nazionale:

1 *Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.*

Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2 *Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.*

Art.6) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse⁶

1. Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il Direttore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti ma di valore significativo che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il personale deve dichiarare all'atto dell'assunzione, o nel momento successivo nel quale ne abbia avuto evidenza o notizia, se qualcuno degli inquilini è un suo parente sino al quarto grado.
3. Il personale destinato a rivestire il ruolo di responsabile organizzativo o di Dirigente dovrà, all'atto dell'assunzione, segnalare per iscritto al superiore gerarchico:
 - a. i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione significativa con soggetti privati in qualunque modo retribuita che abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.
 - b. le partecipazioni azionarie significative e gli interessi di qualsiasi natura, finanziari e no, collegati ad attività o decisioni inerenti all'unità organizzativa e che possano comportare un conflitto di interessi con l'attività che svolge, e ne riferisce eventuali modifiche successive. A titolo di esempio si citano: Aziende edili, di forniture termosanitarie, Studi di progettazione, broker assicurativo, ecc.
4. Su motivata richiesta del superiore gerarchico, il personale fornisce senza riserve ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale.
5. Si ritiene significativa la prestazione / collaborazione / partecipazione azionaria con un valore complessivamente superiore a 1.000 euro.
6. L'Azienda si riserva, laddove tali interessi personali come sopra descritti comportassero problemi nell'esercizio imparziale e legittimo delle proprie funzioni istituzionali, di assegnare temporaneamente o definitivamente il personale ad altro ufficio o mansione, o a definirne un obbligo di astensione in relazione a specifiche procedure, per prevenire la possibilità che tali interessi possano determinare situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale.

Art. 7) Obbligo di astensione⁷

⁶ Art.6 Codice di comportamento Nazionale:

¹ *Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

² *Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.*

⁷ Art.7 Codice di comportamento Nazionale:

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente

1. Il personale si astiene dal partecipare all'assunzione di decisioni per le quali risulta in conflitto di interessi. Sono rilevanti non solo gli interessi strettamente personali, ma anche quelli di parenti o affini sino al secondo grado, del coniuge, di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui abbia causa pendente o grave inimicizia.
2. Sull'astensione decide il superiore diretto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 bis della L.241/90 e dall'art.7 del DPR 62/2013. Dell'astensione si tiene traccia scritta, conservata nel fascicolo personale del/la dipendente. Laddove il conflitto di interessi si presentasse come strutturale e permanente, la Azienda potrà adottare provvedimenti per consentire l'operatività dell'Ente quali il cambio di mansioni, il trasferimento, la mobilità.

Art. 8) Prevenzione della corruzione e contribuzione al clima etico in Azienda⁸

Tutto il personale contribuisce responsabilmente al mantenimento della massima correttezza in Azienda, attraverso le seguenti attività:

- a) collaborando attivamente nella promozione, mantenimento e rinforzo di correttezza, imparzialità, e legittimità nell'agire quotidiano dei gruppi di lavoro;
- b) riportando tempestivamente al proprio responsabile, eventualmente avvalendosi dei canali di segnalazione riservata e tutelata (whistleblowing), ogni situazione dubbia o meritevole di attenzione o correzione;
- c) partecipando attivamente alla gestione del rischio secondo quanto richiesto dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'Azienda;
- d) seguendo con profitto i corsi di formazione obbligatoria erogati dall'Azienda sui temi etici.

Art. 9) Trasparenza e tracciabilità⁹

1. Il personale assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti nell'ambito di propria competenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

⁸ Art.8 Codice di comportamento Nazionale:

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

⁹ Art.9 Codice di comportamento Nazionale:

1 Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale."

2 La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, e nel reperimento dei dati, documenti ed informazioni oggetto di accesso amministrativo, civico e generalizzato.

Art. 10) Comportamento nei rapporti privati¹⁰

1. Chi lavora per l'Azienda è ovviamente libero nella sua vita privata, ma deve essere consapevole che tale libertà va esercitata responsabilmente, onde evitare inutili danni all'immagine e alle finalità dell'Azienda Pubblica per la quale presta le sue energie lavorative.
2. In ogni caso chiunque, sia dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo, deve mantenere la massima riservatezza sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in virtù del rapporto di lavoro o collaborazione, condividendole all'interno con le attenzioni e secondo le istruzioni impartite dal datore di lavoro.
3. Circa i rapporti del dipendente con altre amministrazioni, si ricorda il divieto per il dipendente di:
 - a. promettere uno scambio di favori personali;
 - b. chiedere di parlare coi superiori facendo leva sulla propria posizione gerarchica, per perorare proprie questioni personali;
 - c. diffondere informazioni lesive dell'immagine e dell'onorabilità dei colleghi e degli amministratori;
 - d. chiedere ed offrire raccomandazioni e presentazioni.
4. Per quanto riguarda infine i rapporti con soggetti privati, è vietato:
 - e. anticipare il contenuto e l'esito di procedimenti o di decisioni dei propri superiori;
 - f. avvantaggiare o svantaggiare i competitori in procedure concorsuali per il reclutamento del personale, per la scelta del contraente e per l'assegnazione di alloggi;
 - g. fare favoritismi nel rapporto con il proprio ufficio o con altri uffici;
 - h. partecipare ad incontri e convegni, a titolo personale, aventi ad oggetto l'attività della ATER, senza averne preventivamente informato il diretto superiore per iscritto.

Art. 11) Comportamento in servizio¹¹

Il personale:

¹⁰ Art.10 Codice di comportamento Nazionale:

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

¹¹ Art.11 Codice di comportamento Nazionale:

1 Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2 Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3 Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.

Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

- a) si ispira ad uno spirito di leale collaborazione nei rapporti con i superiori e con le colleghe e i colleghi;
- b) ha la massima cura di tutto quanto appartiene all'ATER;
- c) si astiene dal prendere parte, direttamente o indirettamente, ad appalti, forniture, concessioni e attività in cui sia interessata l'ATER;
- d) si astiene dal prendere parte a decisioni o ad attività che possano generare un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 7.
- e) si astiene da atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona. Il personale si astiene pertanto da ogni comportamento od omissione che comporti una discriminazione per motivi di sesso, provenienza etnica, religione, ideologia, disabilità, età e orientamento sessuale.
- f) esercita le proprie mansioni garantendo economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa e seguendo una logica di contenimento dei costi senza pregiudicare la qualità dei risultati;
- g) svolge i procedimenti in osservanza delle relative disposizioni in modo tempestivo, nel rispetto dei termini del procedimento amministrativo ed evitando ritardi ingiustificati;

Il personale inoltre:

- a) non si assenta dal servizio per motivi estranei ai propri obblighi di servizio, salvo nei casi consentiti;
- b) non svolge in ufficio attività o a occupazioni estranee al servizio e non usa l'ufficio per motivi privati;
- c) non asporta dall'ufficio documenti, salvo che per ragioni di servizio.

SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DEL LAVORO

1. L'Azienda considera la salute e la sicurezza sul posto di lavoro un bene primario e auspica pertanto una collaborazione fattiva da parte del personale, al fine di garantire un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza. I lavoratori tutti sono parte attiva del processo di prevenzione e protezione dai rischi sul posto di lavoro.
2. In particolare "il Dirigente" e "i Preposti" ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - a) adempiono agli obblighi previsti dalla normativa;
 - b) organizzano l'attività di collaboratori e collaboratrici nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e vigilano sulla osservanza degli obblighi di legge da parte degli stessi;
 - c) partecipano ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, previsti per loro.
3. Il personale tutto, da parte sua:
 - a) osserva le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - b) segnala al personale preposto comportamenti non sicuri da parte dei colleghi, pericoli non adeguatamente protetti, situazioni di rischio presenti sul posto di lavoro nonché eventuali misure di prevenzione e protezione non adeguate all'attività svolta;
 - c) propone misure di miglioramento delle condizioni di lavoro in relazione alla salute e sicurezza proprie e dei colleghi;
 - d) partecipa ai corsi di formazione e di addestramento e si sottopone ai controlli sanitari, se necessari, sulla base della valutazione dei rischi;

Art. 11-bis. Utilizzo delle tecnologie informatiche¹²

1. L'Azienda svolge gli accertamenti necessari e adotta ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati.
2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione di ATER. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
4. Tutti gli strumenti informatici, sia che si tratti di software o di hardware, messi a disposizione dall'Azienda, devono essere utilizzati per le necessità lavorative, anche nei casi di lavoro effettuato in smart working ed evitando comportamenti che mettano in pericolo la sicurezza dei dati. Al dipendente ne è consentito inoltre l'utilizzo per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità per l'amministrazione.
6. Le minacce alla sicurezza informatica si evolvono col trascorrere del tempo e rappresentano un rischio costante. Adottando i seguenti comportamenti si evitano situazioni compromettenti per le singole persone e per l'Azienda:
 - a) non lasciarsi indurre con l'inganno a fornire informazioni di natura riservata;

¹² Art. 11-bis. Codice di comportamento Nazionale

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione.

L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

- b) evitare di accedere ai dati dell'ATER utilizzando un computer sprovvisto di protezione;
- c) non lasciare incustodite in ufficio informazioni di natura sensibile;
- d) bloccare computer e telefoni cellulari quando non sono in uso;
- e) proteggere con password i file e i dispositivi mobili di natura sensibile;
- f) non fidarsi di e-mail e link sospetti;
- g) non connettere dispositivi personali senza l'approvazione della direzione aziendale;
- h) evitare di installare programmi non autorizzati sui computer dell'Azienda, utilizzati al lavoro.

Art. 11-ter. Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media¹³

1. È fatto divieto a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di diffondere immagini, informazioni ed esternazioni inerenti allo svolgimento del servizio in Azienda, i rapporti con gli inquilini, con i colleghi e/o con i propri responsabili.
2. I rapporti con la stampa su materie di lavoro possono avvenire solo su preventiva autorizzazione del Direttore, e concordandone contenuti e tenore.
3. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente ad ATER Venezia.
4. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine di ATER o della pubblica amministrazione in generale.
5. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

¹³ Art. 11-ter. Codice di comportamento Nazionale

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

6. In caso di utilizzo di piattaforme social per l'esercizio di attività istituzionali, ATER si dota di una "social media policy" con la quale individua, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiarne la reputazione. Il mancato rispetto della social media policy porta a conseguenze sul piano disciplinare.

7. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

SOCIAL MEDIA POLICY INTERNA

8. Il personale dell'ATER Venezia, nella configurazione, utilizzo e gestione dei propri account privati sui social network è tenuto a rispettare le seguenti norme di comportamento, volte a salvaguardare gli interessi dell'Azienda e delle persone che vi lavorano, conformemente a quanto previsto dal vigente codice di comportamento e dalle disposizioni sul benessere organizzativo.

9. il personale può liberamente condividere sui propri profili privati i contenuti diffusi dai canali social dell'ATER Venezia: informazioni su iniziative, progetti, campagne, video, immagini e/o infografiche. Il personale, in ogni caso, è tenuto ad osservare un comportamento pubblico rispettoso dell'organizzazione presso cui lavora.

10. In particolare:

- a) il personale non può divulgare attraverso i social network informazioni riservate, come la corrispondenza interna, informazioni di terze parti (soggetti privati, altri dipendenti, altre Pubbliche Amministrazioni, eccetera) di cui è a conoscenza, o informazioni su attività lavorative, servizi, progetti e documenti non ancora resi pubblici, decisioni da assumere e provvedimenti relativi a procedimenti in corso;
- b) il personale, fermi restando l'esercizio delle libertà sindacali e del diritto di critica, deve astenersi dalla trasmissione e diffusione, mediante qualsivoglia strumento ovvero canale di comunicazione a sua disposizione, di messaggi o dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti, riferiti alle attività dell'Ente e più in generale all'operato dell'Istituto;
- c) il personale deve rispettare la privacy dei colleghi, evitando riferimenti al lavoro che stanno svolgendo o in generale alle attività svolte nell'ambito dell'ATER Venezia, fatte salve le informazioni di dominio pubblico;
- d) il personale, a eccezione di eventi pubblici, che si svolgono presso la sede di lavoro o anche fuori dalla stessa, non può divulgare foto, video, o altro materiale multimediale, senza l'esplicita autorizzazione delle strutture e delle persone coinvolte;
- e) il personale non può "aprire" blog, pagine o altri canali a nome dell'ATER Venezia o che trattino argomenti e notizie apprese in ambito lavorativo riferite all'attività istituzionale;
- f) il personale non può utilizzare il logo ATER Venezia su account personali.

11. Ferme restando le ipotesi in cui le violazioni delle suindicate regole di comportamento siano fonte di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile in capo all'autore, in conformità al "Codice di comportamento" dell'ATER VENEZIA, la violazione di tali regole di comportamento determinerà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art.12) Rapporti con il pubblico¹⁴

1. Nei rapporti con il pubblico il personale mostra disponibilità e cortesia, si comporta correttamente e assicura parità di trattamento a cittadine e cittadini, in modo tale da stabilire un rapporto di piena fiducia e di leale collaborazione tra questi e l'Azienda.
2. Nella redazione dei testi scritti e nelle comunicazioni orali, il personale usa un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile.
3. Nei rapporti con il pubblico, il personale si adopera per superare eventuali difficoltà linguistiche e culturali e instaurare un rapporto di reciproca fiducia e rispetto.
4. In particolare tutto il personale e i collaboratori che a vario titolo hanno accesso alla struttura aziendale dovranno porre attenzione a:

¹⁴ Art.12 Codice di comportamento Nazionale:

1 Il dipendente in rapporto con il pubblico

a) si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio,

b) anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e,

c) nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente.

d) Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione.

Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.

Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2 Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. .

3 Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4 Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5 Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

- a) intrattenere corretti rapporti con i cittadini, con atteggiamenti sempre rispettosi della dignità delle persone, della loro volontà e della loro personalità;
- b) gestire la relazione con gli inquilini improntando la stessa all'ascolto, alla correttezza, allo spirito di servizio, sempre evitando atteggiamenti confidenziali e personalismi;
- c) evitare dichiarazioni che possano generare sfiducia e discredito sull'operato dell'Azienda e dei colleghi;
- d) mantenere la riservatezza dovuta e il segreto professionale.

Art.13) Disposizioni particolari per i Dirigenti e per le/i responsabili di Servizio ¹⁵

¹⁵ Art.13 Codice di comportamento Nazionale:

1 *Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.*

2 *Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.*

3 *Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.*

4 *Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza, e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.*
 4-bis. *Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.*

5 *Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.*

6 *Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.*

7 *Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.*

8 *Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

9 *Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.*

1. Il personale destinato ad assumere responsabilità organizzative, prima di ricoprire l'incarico, dichiara se in prima persona esercita attività politica, o se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'unità organizzativa che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa.
2. I Dirigenti rendono annualmente le dichiarazioni reddituali e patrimoniali al CdA.
3. I Dirigenti e i responsabili, svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano, nel rispetto degli strumenti a disposizione, un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico.
4. Adottano un comportamento leale e trasparente e si rapportano in modo imparziale ed equo con il personale gestito e/o coordinato, con gli inquilini, i fornitori e il pubblico in genere. Si occupano che le risorse assegnate al proprio ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Promuovono all'interno dell'ATER, e in particolare nella propria unità organizzativa, un clima di lavoro positivo e di reciproco rispetto, contrastando ogni tipo di discriminazione e intervenendo nelle situazioni conflittuali per individuare soluzioni sostenibili.
6. Favoriscono l'autonomia e la responsabilizzazione dei collaboratori e delle collaboratrici e li sostengono nel loro sviluppo professionale.
7. Assegnano attività e compiti sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro.
8. Effettuano annualmente i colloqui con il personale, vertenti sugli obiettivi e sulla valutazione delle prestazioni, e garantiscono la trasparenza nell'assegnazione dei premi di produttività e di quelli individuali, nonché di altri elementi retributivi.

Art. 14) Contratti e altri atti negoziali¹⁶

¹⁶ Art.14 Codice di comportamento Nazionale:

1 *Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.*

2 *Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.*

3 *Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.*

4 *Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.*

5 *Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.*

1. Ai sensi dell'art.14 del DPR 62/2013, chi ha il potere di concludere accordi o stipulare contratti per conto dell'Azienda, non può avere voce in capitolo nell'affidamento di un appalto, una fornitura, un servizio, o nel contrarre un'assicurazione con imprese o con soggetti economici con i quali abbia stipulato privatamente accordi o contratti, o ricevuto altre utilità, nei due anni precedenti.
2. Se il soggetto economico in questione si propone all'Azienda, il dipendente deve informare per iscritto il proprio superiore (il Presidente del CdA se si tratta del Direttore) di tale situazione non appena ne venga a conoscenza. La situazione di potenziale conflitto di interesse sarà quindi gestita dal superiore tenendo conto delle necessità operative dell'ente e dell'opportunità di tutelare l'imparzialità dell'agire amministrativo.
3. Qualora invece il dipendente concludesse privatamente accordi, negozi, o contratti, con un soggetto economico con il quale aveva intrattenuto rapporti contrattuali, anche solo di controllo, nei due anni precedenti per conto dell'Azienda, egli dovrà, comunicare per iscritto l'instaurazione di tale rapporto alla Direzione, o alla Presidenza del Cda se si tratta del Direttore.
4. La comunicazione è dovuta per contratti diversi da quelli per adesione (con prezzo al pubblico predefinito) e per prestazioni con importi superiori alla soglia di significatività di 200 euro. Detta comunicazione dovrà essere corredata da adeguata motivazione che dimostri l'assenza di sottostanti collusioni, anche producendo evidenze dell'effettivo pagamento. L'Azienda si riserva di operare le opportune verifiche.
5. In ogni caso dovranno essere comunicate per iscritto e con tempestività eventuali variazioni delle dichiarazioni precedentemente presentate.

Art.15) Vigilanza, monitoraggio ed altre attività formative¹⁷

¹⁷ Art.15 Codice di comportamento Nazionale:

1 *Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.*

2 *Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.*

3 *Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.*

4 *Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.*

5 *Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.*

1. Il Direttore vigila sull'applicazione del presente codice di comportamento e può coinvolgere in proprio sostegno i Dirigenti e i responsabili di unità organizzativa.
2. Il personale tutto, il Direttore, i dirigenti, il CdA, il personale volontario, (esclusi i consulenti e i collaboratori esterni), partecipano ad attività formative di base e di aggiornamento che favoriscano la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, in particolare in materia di etica, prevenzione della corruzione e trasparenza.
3. Il Responsabile anticorruzione che riceve la segnalazione di una situazione di illecito nell'Azienda da parte di dipendente, candidato, ex dipendente, o da collaboratore esterno o da dipendente di ditta fornitrice, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelata la persona che ha effettuato la segnalazione e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare senza il suo esplicito consenso. In ogni caso si attiva perché il segnalante non subisca alcuna ritorsione, diretta e/o indiretta, o discriminazione a causa della segnalazione medesima.

Art.16) Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice¹⁸

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente. Le sanzioni disciplinari

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

6 Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7 Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

¹⁸ Art.16 Codice di comportamento Nazionale:

1 La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2 Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo.

La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3 Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4 Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

applicabili e la loro graduazione sono quelle previste dal codice disciplinare contenuto nel Contratto collettivo di lavoro, nel codice di comportamento del pubblico dipendente, che si intende integralmente richiamato a tali fini, nonché nello Statuto dei lavoratori. L'applicazione delle sanzioni disciplinari non esclude ma integra le sanzioni previste nelle ipotesi in cui la violazione possa dar luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

2. I consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, che dovessero infrangere le regole loro applicabili, potrebbero veder interrotta la loro collaborazione, essere allontanati dalla sede aziendale, fermo restando il loro assoggettamento a responsabilità penale, civile e amministrativa.
3. La violazione delle regole del presente codice loro applicabili, commessa da un membro del CdA o da altro titolare di carica aziendale (DPO, ODV, Revisore del conto, ecc.), può comportare una responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, e potrebbe determinarne la decadenza a sensi di Statuto.

Art. 17) Diffusione del Codice di comportamento aziendale¹⁹

L'amministrazione garantisce la massima diffusione e conoscibilità al presente codice tramite la sua pubblicazione sito internet istituzionale, nonché la sua trasmissione via e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di organi.

1. Tutti i soggetti titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché le imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione verranno informati degli obblighi di comportamento che sono richiesti a loro e ai loro dipendenti e collaboratori.
2. L'Azienda, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o dell'incarico di collaborazione/consulenza, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti o agli incaricati, con rapporti comunque denominati, copia del Codice Etico e di Comportamento aziendale, anche tramite rinvio al testo pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente". Informa tutti gli altri soggetti di cui all'art.2 del presente codice dell'applicabilità nei loro confronti degli obblighi di condotta e delle conseguenze del loro mancato rispetto, anche producendo un estratto degli articoli direttamente applicabili ai sensi dei seguenti commi.
3. Si specifica che non sono applicabili ai consulenti/collaboratori esterni i seguenti articoli: 6, 11, 13, 14, 15.
4. Si specifica che non sono applicabili ai membri del CdA e agli altri organi sociali i seguenti articoli: 6, 13, 14.

¹⁹ Art.17 Codice di comportamento Nazionale:

1 *Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.*

2 *Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.*

2-bis. *Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

3 *Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.*

Rev. 1_2023

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**
- PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA -



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI
VENEZIA**



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**
-PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA-

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 176 del 18/12/2023

(Allegato n. 6, Delibera 176/2023)

Sommario

1.	Scopo e campo di applicazione del protocollo.	3
1.1.	Soggetti interessati al protocollo.	3
2.	Ipotesi di reato	4
3.	Aree a rischio	4
4.	Responsabilità	5
4.1.	Responsabilità primaria	5
4.2.	Responsabilità specifiche	6
5.	Politica aziendale sulla salute e sicurezza di ATER VENEZIA	6
6.	Principi generali di comportamento e di controllo	7
6.1.	Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, budget e spese)	7
6.2.	Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione	8
6.3.	Gestione dei DPI	9
6.4.	Standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	10
6.5.	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge	10
6.6.	Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)	11
6.7.	Attività di sorveglianza sanitaria	13
6.8.	Informazione e formazione dei lavoratori	13
6.9.	Affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese esterne	15
6.10.	Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	16
6.11.	Attività di vigilanza e controllo	16
6.12.	Attività di vigilanza e controllo presso cantieri esterni	18
6.13.	Sistema di gestione per la sicurezza	19
6.14.	Verifiche ed accertamenti degli infortuni	20
6.15.	Indici infortunistici	20
6.16.	Obblighi generali	20
6.17.	Sistema sanzionatorio.	21
7.	Compiti di vigilanza dell'OdV	21
8.	Flussi informativi verso Organo di Vigilanza	21

Rev. 1_2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA -	
-------------	---	---

1. Scopo e campo di applicazione del protocollo.

Il presente protocollo, parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, definisce le responsabilità e le modalità di attuazione del processo di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sistema dei controlli applicabili all'attività a rischio oggetto del presente protocollo, è stato definito utilizzando le indicazioni contenute nell'art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e le Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sul lavoro (SGSL).

Qui di seguito si riportano i principi e le regole individuate al fine di regolamentare compiutamente l'attività, nell'ottica di prevenire eventi lesivi per i lavoratori.

Tali principi devono essere attuati per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori all'interno della sede aziendale.

In questo protocollo si riassumono tutti i principi e le regole che ATER VENEZIA osserva nell'ambito di corretta gestione del Servizio Protezione e Prevenzione e si fa ampio riferimento a quanto previsto dal SGSL UNI-INAIL.

L'Azienda ha individuato le figure che rivestono un ruolo attivo nella gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL) ed ha provveduto a formalizzare loro le relative nomine, ove previsto dalla normativa:

- Il Direttore assume il ruolo di Datore di Lavoro (individuato con Delibera del C. di A. n. 155 del 29 novembre 2023, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi)
- È presente la nomina di RSPP esterno e relativa accettazione.
- È presente la nomina di medico competente esterna e relativa accettazione.
- Sono presenti le nomine, conferite nel rispetto della vigente normativa, degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso.
- Risultano individuate le figure di Preposti (per ATER Venezia individuati nei Responsabili di Servizio) e di Dirigenti (per ATER Venezia individuati nei Dirigenti di Area).

Tutti i documenti relativi alle nomine del personale facente parte del servizio SPP sono conservati a cura del Servizio Affari Generali, Contratti e Appalti

Tutti i ruoli inerenti il Servizio Protezione e Prevenzione sono comunicati e diffusi internamente all'organizzazione.

Per tutte le figure sopra indicate, esclusi il RSPP ed il medico competente, sono individuate e soddisfatte le esigenze di formazione e di aggiornamento periodico secondo le indicazioni del par. 6.8.

È definito ed aggiornato, a cura del Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti, con il supporto del RSPP, un organigramma del Servizio Protezione e Prevenzione che viene diffuso a tutta l'organizzazione.

1.1. Soggetti interessati al protocollo.

- Esponenti aziendali (tutte le funzioni aziendali sia apicali che subordinati);
- Consulenti;

Rev. 1_2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA -	
-------------	---	---

- Fornitori;
- Partner;
- Parti terze.

2. Ipotesi di reato

Di seguito sono indicati i reati configurabili alla realtà ATER Venezia relativi a violazioni del codice penale, artt. 589 e 590 comma 3

- Art. 589 c.p.: omicidio colposo;
- Art. 590 comma 3 c.p.: lesioni personali gravi e gravissime.

La legge 3 agosto 2007, n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha introdotto l'articolo 25-septies nel decreto legislativo 231/2001, per estendere la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (cosiddetto Testo Unico Sicurezza), ha modificato i profili sanzionatori della responsabilità dell'Ente ed introdotto nuove disposizioni in tema di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati in esame.

Secondo la giurisprudenza prevalente, i soggetti passivi dei reati in esame sono, non solo i lavoratori, ma anche i terzi che si trovino in un luogo di lavoro in cui si richiede di conformarsi alle regole di cautela predisposte per prevenire ed evitare infortuni sul lavoro.

I soggetti attivi dei reati in esame sono, in sostanza, i destinatari delle norme antinfortunistiche, titolari degli obblighi di sicurezza, previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (Datore di lavoro, dirigenti, preposti, i lavoratori ed il medico competente) chiamati a rispondere penalmente delle loro inosservanze, in quanto assumono una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, ossia una posizione di controllo sulle fonti di rischio.

Da sottolineare il principio di effettività, previsto dal D. Lgs. N. 81/2008, secondo cui l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in tema di infortuni sul lavoro deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Ne consegue che chiunque eserciti, anche di fatto, i poteri giuridici propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, è destinatario della relativa posizione di garanzia e, quindi, dei connessi obblighi e sanzioni.

3. Aree a rischio

In relazione agli illeciti di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 e alle condotte di cui all'art. 30 del T.U. 81/08, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Nomina degli incaricati al Servizio di prevenzione e protezione;
- Formazione, informazione, addestramento ed aggiornamento del personale;
- Sorveglianza sanitaria e sicurezza fisica;
- Gestione delle emergenze;
- Luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, impianti ed apparecchiature elettriche;
- Stress da lavoro correlato;
- Manutenzione di impianti, attrezzature e macchinari aziendali;
- Accesso ai cantieri mobili esterni e conseguenti rischi;

- Corretto utilizzo delle attrezzature e dei macchinari aziendali, di comune utilizzo per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- Progettazione delle misure in materia di salute e sicurezza previste nei progetti di realizzazione nuovi immobili o manutenzione a carico del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (nei casi prescritti);
- Controllo circa gli adempimenti in materia di sicurezza da parte degli appaltatori, previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (nei casi prescritti), a carico del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (nei casi prescritti) o del Direttore Lavori.

4. Responsabilità

4.1. Responsabilità primaria

Il **datore di lavoro** riveste responsabilità primaria nel sistema di gestione della sicurezza in ATER VENEZIA ed a lui sono affidati i compiti e le responsabilità primarie previste dal D.Lgs 81/08 di cui agli art. 17 e 18.

Il datore di lavoro (DL) ai fini della salute e sicurezza in ATER Venezia è il Direttore.

Inoltre è responsabile della emissione ed aggiornamento **della Politica aziendale sulla salute e sicurezza** nella quale si enfatizza l'impegno al rispetto degli aspetti cogenti ed al miglioramento continuo al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali all'interno dell'azienda.

In funzione delle deleghe di funzioni presenti nell'Azienda, il Datore di Lavoro alla luce dell'art. 17 (Obblighi non delegabili) del D.Lgs 81/08 mantiene le responsabilità relative a:

- **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- designazione del **Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/08, al quale sono affidati i compiti previsti all'art. 33.

Il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP ed il medico competente, esegue un **riesame periodico della salute e sicurezza aziendale** in sede di riunione annuale della sicurezza di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08, valutando, tra l'altro, l'andamento e gli indici sugli infortuni occorsi e valutando ogni intervento atto al miglioramento delle condizioni di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

A questo scopo definisce un piano di miglioramento del sistema, considerando l'evoluzione della legislazione, i rischi per la salute e la sicurezza, la politica della salute e sicurezza e i risultati conseguiti, la consultazione ed il coinvolgimento dei lavoratori e della altre parti interessate.

Il **datore di lavoro** di ATER Venezia è tenuto a definire, attuare e coordinare tutte le iniziative atte a garantire il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

Rev. 1_2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA -	
-------------	---	---

È inoltre tenuto ad essere presente durante le visite ispettive degli enti competenti presso le sedi aziendali. In sua assenza può delegare un altro soggetto.

4.2. Responsabilità specifiche

Il **datore di lavoro**, attraverso attività di pianificazione e programmazione, secondo gli impegni di spesa approvati in fase di bilancio, ed inoltre tramite attività di conduzione e vigilanza è tenuto a:

- assicurare, con la collaborazione di tutti gli uffici aziendali interessati, il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (compresa la disponibilità di DPI adeguati, la formazione delle risorse, la presenza di cartellonistica adeguata e di piani di emergenza, etc.), alla sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature impiegate, alla prevenzione degli incendi ed ad ogni altra norma inerente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- controllare che su impianti, macchinari e attrezzature e ambienti vengano effettuati periodici controlli (secondo le frequenze previste da legge) per assicurare la costante conformità ed adeguatezza e per evidenziare eventuali difformità dalle norme e provvedere ai necessari interventi correttivi in modo tempestivo per assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza del personale e degli esterni che entrano nella sede aziendale.
- controllare il rispetto dei protocolli sanitari previsti dal medico competente;
- controllare che vengano rispettate tutte le condizioni igienico-sanitarie e relativi limiti prescritti all'interno dei luoghi di lavoro (es. illuminazione, clima).

5. Politica aziendale sulla salute e sicurezza di ATER Venezia

La Politica aziendale sulla salute e sicurezza di ATER Venezia si fonda sui seguenti impegni:

- rispetto, nella sostanza e nei principi, di tutte le leggi ed i regolamenti relativi alla sicurezza applicabili, nonché gli impegni liberamente assunti nell'ambito delle associazioni imprenditoriali alle quali aderisce o aderirà in futuro;
- scelta e l'utilizzo di attrezzature, sostanze e metodi di lavoro migliori sul mercato che garantiscono una riduzione dei rischi per la sicurezza e l'ambiente;
- impiego di procedure operative per la gestione delle situazioni di emergenza, per la gestione degli infortuni e dei mancati infortuni e per la loro valutazione periodica anche attraverso l'adozione di appositi indicatori di frequenze e gravità;
- coinvolgimento di tutti i responsabili nella politica e negli obiettivi relativi alla salute e sicurezza dell'Azienda;
- sensibilizzazione e formazione di tutto il personale circa gli impegni aziendali per la salute e sicurezza per assicurare il diretto coinvolgimento nel perseguirli e che questo sia istruito e formato ad adottare i comportamenti coerenti con tali impegni;
- monitoraggio e valutazione appropriata dell'efficienza del Sistema di gestione della salute e sicurezza aziendale e perseguirne il costante miglioramento;
- introduzione di appropriate metodologie di controllo e di audit del sistema di gestione;

Rev. 1_2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA -	
-------------	--	---

- previsione di un riesame periodico della politica e dell'applicazione del sistema per valutarne la correttezza e l'efficacia, nell'ottica del miglioramento continuo, in sede di riunione annuale del SPP.
- Predisposizione di un Sistema di Gestione aziendale per la Sicurezza conforme all'art. 30 del D.Lgs 81/08.

6. Principi generali di comportamento e di controllo.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nel presente protocollo e nei seguenti documenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Procedure operative aziendali, volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6.1. Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, budget e spese)

- Il Datore di Lavoro individua e nomina formalmente i soggetti destinatari di deleghe nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori e coloro cui sono attribuite specifiche responsabilità in materia.
- Il datore di lavoro può delegare specifiche funzioni (ad eccezione di quelle previste dall'art. 17 del D.Lgs 81/08) attraverso specifica delega avente le caratteristiche di cui all'art. 16. del D.Lgs 81/08.
- La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs 81/08.
- Il Datore di Lavoro preventivamente verifica l'idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni cui sono demandati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assicurando il rispetto dei criteri previsti dalla legge in materia.
- Il Datore di Lavoro dispone dei poteri di spesa adeguati a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa: viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione un budget annuale in materia di Salute e Sicurezza o comunque, analiticamente, specificati. Il Datore di Lavoro può decidere di attribuire parte di tale budget in base alle eventuali deleghe fornite al personale in materia di salute e sicurezza.
- Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento è prevista la possibilità di impegnare l'Ente anche per un importo superiore al proprio limite di spesa, purché tale impegno sia tempestivamente comunicato al superiore gerarchico con adeguata e formale motivazione.
- Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza (deleghe/procure, organigramma, mansionari, report, etc.) sono aggiornati con la collaborazione del RSPP esterno e conservati presso il Servizio Affari Generali, Contratti e Appalti.

6.2. Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

La Valutazione dei Rischi (VdR – cfr. artt. 17 e 28 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) è un processo di valutazione documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda a delle persone che accedono ai luoghi di lavoro dell'azienda; la finalità della VDR è anche quella di individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e di elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Questo processo è condotto sotto la responsabilità – non delegabile - del Datore di Lavoro – DL - che effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP - e con il Medico Competente – MC--, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS – o con Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST. Si dà atto che attualmente presso l'ATER di Venezia non è stato nominato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS.

Il DL può, qualora lo ritenga opportuno, coinvolgere in tale processo o in alcune sue fasi, altri soggetti aziendali.

Il DL, procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:

1. Identificazione dei pericoli,
2. valutazione di tutti i rischi connessi con gli aspetti di salute e sicurezza identificati in funzione dei processi e delle mansioni,
3. identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi valutati,
4. definizione delle priorità e pianificazione degli interventi,
5. valutazione e monitoraggio sull'applicazione delle misure adottate e valutazione della loro efficacia.

L'analisi e la valutazione del rischio può essere condotta anche con le metodologie standardizzate.

Sono oggetto di attenta valutazione tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite, in condizioni operative, normali, anormali e di emergenza.

È predisposto, approvato ed attuato il DVR che contiene:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (tale programma può anche essere un documento esterno richiamato dal DVR, soggetto ad aggiornamento costante da parte del Responsabile Sicurezza);
- l'individuazione delle necessarie procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS, o del RLST, e del medico competente che ha collaborato partecipato alla valutazione del rischio.

Il DVR deve altresì rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili.

Il DVR deve essere visionato dall'RLS prima dell'approvazione affinché quest'ultimo possa formulare le proprie osservazioni.

Il DVR deve recare data certa o attestata dalla presenza contemporanea delle firme dei soggetti che hanno partecipato alla sua realizzazione:

- Datore di Lavoro.
- RSPP.
- RLS.
- Medico Competente.

Il DVR è conservato, sia in formato digitale che cartacea, presso il Servizio Affari Generali, Contratti e Appalti, a cura del Responsabile.

La valutazione dei rischi è aggiornata, utilizzando le informazioni ottenute dalle attività di monitoraggio e, comunque, ogni volta che intervengano cambiamenti significativi di processo produttivo o di organizzazione del lavoro, cambiamenti legislativi o seguito di eventi quali emergenze, infortuni, incidenti.

La valutazione dei rischi deve indicare le misure di prevenzione e protezione attuate; essa deve altresì contenere un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Gli interventi di miglioramento vengono programmati in base alla loro priorità e quindi tenendo conto della rilevanza del rischio come scaturita dal processo di valutazione. Gli interventi previsti da tale programma devono essere ricompresi nel piano di miglioramento

6.3. Gestione dei DPI

La necessità di DPI viene individuata, in base alle specifiche mansioni, all'interno del DVR.

In base a tali previsioni, il responsabile dell'Ufficio Economato predispone le richieste di acquisto dei DPI (verificando la presenza delle necessarie certificazioni di legge in base alla categoria degli stessi), approvate secondo le procedure di autorizzazione alle spese, e provvede all'esecuzione dell'acquisto ed alla consegna degli stessi al personale. La consegna dei DPI previsti viene adeguatamente formalizzata e registrata tramite apposito verbale di consegna, comprensivo delle istruzioni e delle indicazioni di utilizzo oltre a specifica formazione/addestramento per quelli che lo necessitano. Il verbale di consegna è conservato dal Servizi Affari generali Contratti e Appalti.

Laddove previsto da normativa, i DPI devono essere sottoposti a manutenzione periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.

6.4. Standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro.

Sono sottoscritti da ATER Venezia dei regolari contratti di assistenza e manutenzione finalizzati a garantire il corretto rendimento degli impianti nonché la sicurezza degli stessi, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro. In generale tali contratti riguardano la manutenzione, la pulizia ed il controllo periodico, effettuato da personale adeguatamente formato in materia alle dipendenze di società specializzate negli interventi richiesti, di:

- luci di emergenza e sgancio elettrico;
- impianto ascensore;
- impianto termico e di condizionamento;
- impianto di rilevazione incendi;
- porte tagliafuoco ed altri dispositivi antincendio;
- estintori;
- autovetture aziendali;
- scaffalature ed archivi.

E' previsto una verifica annuale circa il contenuto delle cassette di pronto soccorso ai piani con il reintegro/ripristino del contenuto.

La manutenzione e le conseguenti attività di controllo sono pianificate, gestite e controllate a cura del Servizio Affari Generali Contratti e Appalti.

Tutta l'attività deve essere documentata e tracciata e devono essere adeguatamente conservati i relativi documenti.

6.5. Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

Il Servizio Affari Generali, Contratti e Appalti gestisce e custodisce

- I documenti di valutazione e gestione del rischio (DVR, DUVRI, ecc);
- I documenti prodotti, in fase di sottoscrizione dei contratti di fornitura e relativi a macchine e attrezzature (certificazione CE, libretti uso e manutenzione, documentazione relativa alle auto aziendali, documentazione specifica per le attrezzature di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/08, ecc.);
- I documenti relativi agli appaltatori, con i quali siano stati sottoscritti appalti di lavori, servizi e forniture tramite le previste procedure di affidamento (autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, iscrizione alla CCIA, conformità di impianti produttivi, impianto elevatore, termico, di condizionamento, antincendio, nuove installazioni). Tali documenti sono conservati a cura dell'ufficio responsabile delle gare e dei contratti;
- L'approvvigionamento del materiale di primo soccorso, tenuto conto delle necessità e delle scadenze del materiale stesso.

L'Area Tecnica gestisce e custodisce (in luoghi protetti) i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge, mettendole a disposizione degli organismi di controllo ed ispezione (sia interni che esterni).

Di seguito alcuni esempi, non esaustivi, di documentazione obbligatoria per legge, ove previsto:

- Stato architettonico dell'immobile (agibilità, certificazione energetica, ecc.: documentazione parzialmente presente presso l'Area Gestionale – Servizio Patrimonio e parzialmente presso l'Area Tecnica
- Conformità impianti elettrici (messa a terra, scariche atmosferiche, ecc.);
- I documenti in materia di sicurezza inerenti i cantieri mobili (Titolo IV D. Lgs 81/08) sono gestiti ed archiviati a cura dell'Area tecnica (vedere anche par. 6.12).

6.6. Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)

La gestione delle emergenze si caratterizza come l'insieme delle misure straordinarie da attuare in caso di pericolo grave e immediato. È necessario, quindi, individuare le possibili situazioni di emergenza che possono creare danni alle persone e alle cose e definire le azioni da mettere in atto per fronteggiare ciascuna di esse.

Il DL o un suo incaricato, individua, con il supporto del RSPP, le possibili emergenze e le relative modalità di gestione tenendo conto:

- della valutazione dei rischi connessa con le attività ed i processi produttivi;
- della localizzazione delle attività e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro;
- dell'analisi delle possibili situazioni di emergenza;
- del massimo numero di persone (interne ed esterne) che possono essere presenti nei luoghi di lavoro.

Il DL o un suo incaricato pianifica la gestione delle emergenze come segue:

1. designa i lavoratori, previa consultazione del RLS e, se del caso, del MC, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Gli addetti, prima d'essere adibiti a tali mansioni, devono essere formati ed addestrati come previsto dalla legge. Gli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso devono essere disponibili all'occorrenza; la pronta disponibilità è intesa come presenza fisica, sempre assicurata, all'interno degli ambienti di lavoro. Pertanto, nella loro individuazione, è necessario tenere conto: della dislocazione dei lavoratori in più uffici aziendali, della flessibilità oraria settimanale e della presenza di disabili. L'elenco degli addetti alla prevenzione incendi/primo soccorso viene reso noto a tutti i lavoratori e messo loro a disposizione tramite apposita lista affissa, in corrispondenza delle planimetrie indicanti le vie di fuga;
2. definisce le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza affinché tutto il personale non impegnato nella gestione dell'emergenza possa mettersi al sicuro individuando le vie di esodo, i punti di raccolta, le raccomandazioni rispetto agli atteggiamenti da tenere durante l'evacuazione;
3. redige il Piano di emergenza;
4. organizza le modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;

5. stabilisce le modalità di diramazione dell'allarme (es.: sonoro, vocale, luminoso ecc.);
6. informa i lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
7. garantisce la presenza di planimetrie chiare, con l'indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio;
8. organizza esercitazioni con cadenza periodica, simulando le emergenze possibili, identificate e riportate, ove presente, nel piano di emergenza. Le esercitazioni devono consentire di verificare la consapevolezza dei lavoratori e degli addetti alle emergenze in merito a: vie di fuga; porte resistenti al fuoco, ove esistenti, ubicazione dei dispositivi di allarme e delle attrezzature di spegnimento; collocazione della cassetta di primo soccorso, posizione dei luoghi di raccolta ecc.
9. l'esito delle prove di emergenza deve essere oggetto di attenta valutazione dell'adeguatezza delle misure di gestione delle emergenze programmate e può dare luogo a miglioramenti delle stesse.

A seguito del verificarsi di una reale situazione di emergenza il DL o un suo incaricato deve valutarne le cause, individuare e porre in essere soluzioni tecniche e metodologiche atte ad evitare il ripetersi di simili eventi.

I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL e previste dal piano di emergenza, ai fini della protezione individuale e collettiva, prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

È predisposto un piano di emergenza/evacuazione comprensivo dell'adozione di istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di emergenza, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

Sono previste, altresì, apposite istruzioni per l'evacuazione di soggetti a ridotta mobilità.

Le prove di evacuazione sono programmate con cadenza definita dalla normativa vigente e sono registrate con appositi verbali conservati presso il Servizio Affari Generali Contratti e Appalti.

Il materiale di primo soccorso deve essere costantemente reintegrato in modo tale da garantire in ogni momento la completa ed efficace composizione delle dotazioni. La competenza del controllo periodico è effettuata dal Servizio Affari Generali Contratti e Appalti che periodicamente, o specifica segnalazione, controllano la composizione delle dotazioni.

Sono allestiti presidi antincendio adeguati ad evitare l'insorgere di un incendio e a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovvero a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. I presidi antincendio sono soggetti a controlli periodici e sottoposti ad idonea manutenzione (vedere paragrafo precedente). Ogni intervento di manutenzione è soggetto a registrazione.

6.7. Attività di sorveglianza sanitaria

Il DL nomina il Medico Competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., verificando il possesso dei titoli necessari per legge (art. 38 e 39 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e fornendo al MC medesimo tutte le informazioni previste.

Il MC, oltre a collaborare con il DL ed il RSPP alla valutazione dei rischi – VDR -, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; la periodicità dei controlli tiene conto delle normative applicabili nonché dei livelli di rischio.

Il MC visita almeno una volta all'anno gli ambienti di lavoro dell'azienda; il sopralluogo prevede la redazione di un apposito verbale.

Il MC partecipa alla riunione periodica, nei casi in cui è prevista (art. 35 del decreto legislativo n. 81/2007 e s.m.i.).

La cartella sanitaria e di rischio, istituita ed aggiornata, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, dal MC, è custodita, con salvaguardia del segreto professionale e della privacy, presso il luogo concordato col Datore di Lavoro o con un suo incaricato al momento della nomina.

Il Servizio Ragioneria, Controllo di Gestione e Personale (incaricato dal DL) coordina lo svolgimento dei compiti da parte del Medico Competente e provvede ad individuare e fissare ai lavoratori la visita medica entro le scadenze previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria e di rischio. Prima d'adibire il lavoratore alla mansione prevista, il DL verifica il rilascio del giudizio d'idoneità alla mansione stessa sia in caso di prima assegnazione che a seguito di un cambio di mansione.

Sono previste adeguate misure nel caso in cui il lavoratore, tempestivamente avvisato, non si sottoponga alla visita periodica programmata.

Tutta l'attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e conservata dal medico competente.

Il DVR è redatto tenendo conto delle osservazioni fornite dal medico competente.

6.8. Informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza

Il Servizio Ragioneria, Controllo di gestione e Personale in collaborazione con il Servizio Affari Generali, Contratti e Appalti (incaricati dal DL) definiscono le modalità per un efficace e corretta gestione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

In base alle risultanze della valutazione dei rischi ed in conformità con la legislazione vigente il contratto collettivo di lavoro applicato, tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, il Servizio Ragioneria, Controllo di gestione e Personale predispone, sulla base delle esigenze formulate anche dai Responsabili di Servizio e propone al DL il "Programma annuale di formazione, informazione e addestramento", per tutte le figure aziendali e lo aggiorna in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della valutazione dei rischi, nel caso di modifiche legislative, di nuove assunzioni, di cambiamenti nelle mansioni, nei

cambiamenti di attività o processi (nuove macchine, attrezzature, impianti, nuove modalità operative, ecc.).

L'impegno di spesa, conseguente alla predisposizione del programma di formazione, viene autorizzato secondo le procedure aziendali di spesa.

Al termine degli interventi formativi deve essere verificato il grado di apprendimento, sia per i corsi organizzati internamente che per quelli erogati presso soggetti esterni, e deve essere registrata la presenza dei partecipanti.

I corsi di formazione sono rivolti a:

- Dirigenti, 16 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni;
- Lavoratori, 4 ore formazione generale, formazione specifica (4 ore rischio basso, 8 rischio medio, 12 rischio alto) con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni;
- Preposti, 8 ore aggiuntive con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni;
- RLS, 32 h con aggiornamento di 4 ore annue (fino a 50 dipendenti) ed 8 ore annue (oltre 50 dipendenti);
- Addetti primo soccorso, gruppo A (16 h con aggiornamento di 6 ore ogni tre anni);
- Addetti primo soccorso, gruppo B/C (12 h con aggiornamento di 4 ore ogni tre anni);
- Addetti antincendio, attività di livello 3, 16 ore con aggiornamento di 8 ore, di cui 3 pratiche, ogni cinque anni;
- Addetti antincendio, attività di livello 2, 8 ore con aggiornamento di 5 ore, di cui 3 pratiche, ogni cinque anni;
- Addetti antincendio, attività di livello 1, 4 ore con aggiornamento di 2 ore, ogni cinque anni.

È necessario, inoltre, formare i lavoratori sugli aspetti principali del MOG e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta.

E' elaborato un sistema di rilevazione delle presenze (allorché si svolgono i corsi di formazione e informazione) idoneo a monitorare che la formazione coinvolga tutti i dipendenti.

Tutta l'attività di formazione ed informazione viene documentata, tracciata e conservata a cura del Servizio Ragioneria, Controllo di Gestione e Personale.

L'RSPP ha accesso a tale documentazione per assicurare il controllo delle frequenze obbligatorie di formazione del personale.

Gli eventuali aggiornamenti normativi in materia di formazione, i quali intervenissero a modifica di quelli sopra indicati, devono intendersi automaticamente sostitutivi.

Rev. 1_2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA -	
-------------	---	---

6.9. Affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese esterne

Il DL, per il tramite del Direttore, incaricato, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Aziendale o per il tramite del RUP (Responsabile Unico di Progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023), deve assicurarsi, nella selezione degli appaltatori e nella gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, che vengano applicati i principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per la selezione degli appaltatori il DL per il tramite del Direttore o per il tramite del RUP deve pertanto procedere come segue:

- selezionare gli appaltatori, sia lavoratori autonomi sia imprese, previa verifica dell'idoneità tecnico professionale;
- se i lavori ricadono nel campo d'applicazione del art. 26, comma 3, del D. lgs. 81/08 e s.m.i. redigere il DUVRI, ovvero avvalersi, nei casi previsti dallo stesso articolo, della possibilità di individuare un incaricato responsabile della cooperazione e del coordinamento;
- fornire specifica informativa nei casi in cui non sia obbligatoria la redazione del D.U.V.R.I.;
- attivare le procedure di cui al TITOLO IV del D.Lgs. 81/08 nel caso si tratti di cantieri temporanei e mobili;
- comunicare all'appaltatore o agli appaltatori la propria politica e, se necessario, il soggetto di riferimento per l'attività oggetto dell'appalto.

In attuazione dell'art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008, sono predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili") all'interno dell'Ente.

Sono previsti casi specifici nei quali non è prevista la stesura del DUVRI comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

La predisposizione del DUVRI avviene prima della stipula del contratto di appalto, pena la mancata stipulazione dello stesso, a cura della struttura proponente e lo stesso è sottoscritto dal DL, dal RUP o da altro soggetto che affida il contratto.

Per l'efficace attuazione del MOG è necessario che:

- l'osservanza delle prescrizioni e delle regole operative afferenti a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le eventuali sanzioni disciplinari costituiscano parte integrante del regolamento contrattuale fra le parti;
- il controllo sugli adempimenti sia affidato ad un soggetto identificato;
- agli inadempimenti siano collegati meccanismi di reazione e di sanzione (economica, contrattuale);
- sia assicurata l'applicazione delle sanzioni.

Durante l'effettuazione dei lavori, il DL o suo incaricato direttamente o tramite il soggetto identificato per il controllo, deve verificare che gli appaltatori operino ed agiscano in maniera

Rev. 1_2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA -	
-------------	---	---

compatibile e congruente con le indicazioni di SSL stabilite in sede di contratto, con la Politica dell'azienda, e con il DUVRI

6.10. Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il DL o un suo incaricato gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle tematiche di Salute e Sicurezza, coinvolgendo quando opportuno i lavoratori dell'azienda, anche attraverso il loro RLS, se nominato, come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro, raccogliendo osservazioni, commenti e proposte dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati (enti locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.).

Le comunicazioni interne sono diffuse ad esempio per mezzo di bacheche, posta interna, posta elettronica, ovvero tramite riunioni specifiche, documenti informatici condivisi tra i servizi, opuscoli ecc.

L'efficace attuazione del MOG passa necessariamente attraverso la piena responsabilizzazione di tutti i soggetti presenti nel luogo di lavoro. L'Azienda incoraggia quindi la piena adesione al MOG di tutti i lavoratori e promuove la cooperazione in materia di salute e sicurezza.

L'Azienda assicura al RLS, se nominato, il tempo necessario per lo svolgimento del proprio incarico (contratti collettivi di lavoro) e la massima collaborazione.

I lavoratori, anche attraverso l'RLS, se nominato, devono essere consultati in particolare per quanto previsto dalla legislazione vigente.

Un momento specifico di consultazione è la riunione ex art 35 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., che viene effettuata almeno annualmente.

6.11. Attività di vigilanza e controllo

Il **datore di lavoro**, anche attraverso il presente protocollo, ha definito le direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla salute e sicurezza, da parte dei lavoratori e, con le modalità previste dal MOG, vigilare sulla loro corretta attuazione.

Il **dirigente** attua le direttive del datore di lavoro organizzando le attività lavorative e vigila sul rispetto da parte del personale posto alle sue dipendenze.

Il **preposto** sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

La vigilanza del rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze di ciascuno, tra DL, dirigente (ove presente) e preposto.

Il DL ha quindi individuato le figure del sistema di sicurezza previste dalla legislazione, conferito i relativi incarichi e responsabilità e li ha comunicati ai lavoratori ed ai soggetti interessati.

Le violazioni riscontrate dall'attività di vigilanza saranno sanzionate secondo il sistema disciplinare del MOG.

Tipologia di vigilanza

È previsto inoltre un piano di audit periodico (vigilanza di 2° livello), da parte del RSPP, su incarico del DL, eseguito con il Responsabile del Servizio Affari Generali, Contratti e Appalti, finalizzato a verificare l'adeguatezza del sistema interno di gestione della sicurezza presso tutte le strutture aziendali.

Tale audit è affidato a soggetti esterni in possesso di adeguate competenze sia in materia di normativa in materia di salute e sicurezza che di conduzione degli audit.

Nel programmare un audit interno è necessario tener conto dei seguenti aspetti:

- modifiche significative nella struttura produttiva o nelle politiche aziendali;
- risultati di precedenti audit;
- segnalazione dalle parti interessate, in particolare dall' RLS/RLST e dai lavoratori;
- rapporti di non conformità;
- incidenti e infortuni (in particolare quelli gravi);
- presenza di processi lavorativi di particolare complessità e/o rischiosità;
- presenza di diverse unità produttive dislocate sul territorio;
- contesti produttivi molto differenziati (cantieri di tipologie differenti, ecc.).

Oltre agli audit programmati possono essere effettuati anche audit straordinari, ad esempio in caso di infortuni, incidenti o quasi incidenti, etc.

Infine quale vigilanza di 3° livello, da parte dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/01, sono attuate verifiche ed audit specifici, in materia di salute e sicurezza, in funzione del piano di attività predisposto annualmente dall'OdV.

E' definito un piano correttivo qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emergessero carenze o, comunque, margini di miglioramento. Tutti i preposti devono costantemente verificare nella propria area:

- la presenza e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione;
- il corretto impiego dei mezzi di prevenzione e protezione;
- l'adeguatezza nel tempo delle procedure/piani di intervento adottati per la prevenzione degli infortuni;
- che ai lavoratori siano stati forniti adeguati DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati;
- che gli stessi utilizzino correttamente i DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati.

Sono adeguatamente considerate le segnalazioni fatte dai RLS e dai responsabili aziendali in tema di sicurezza.

Qualora, a seguito delle segnalazioni effettuate, si ritenessero non necessari interventi correttivi deve essere fornita idonea motivazione a margine della richiesta stessa.

Tutta l'attività di vigilanza e controllo viene documentata, tracciata e conservata attraverso appositi verbali, rapporti e/o check list.

6.12. Attività di vigilanza e controllo presso cantieri esterni

ATER Venezia opera come stazione appaltante per lavori di nuova costruzione, recupero e manutenzione di fabbricati ed alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Per tale ragione, alcune tipologie di dipendenti, o professionisti esterni incaricati che operano in nome e per conto di ATER Venezia, intervengono presso i cantieri esterni di realizzazione dei lavori affidati ad imprese appaltatrici, tramite le apposite procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici. In particolare presso i cantieri esterni operano:

- Il Direttore Lavori;
- Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (quando diverso dal Direttore Lavori);
- Eventuali assistenti ed ispettori di cantiere;
- il Collaudatore delle opere (nei casi previsti da normativa).

Possono inoltre accedere al cantiere il RUP ed altro personale aziendale preventivamente autorizzato dal DL.

RISCHI:

I principali rischi nei quali un dipendente ATER Venezia, nonché i professionisti da questa incaricata, può incorrere nell'accedere in cantiere, sono indicati a titolo non esaustivo nel Documento di Valutazione dei rischi aziendale ed indicati dettagliatamente nello specifico PSC del cantiere; tra gli altri si segnalano, a titolo non esaustivo, i rischi seguenti:

- scivolamento al piano;
- caduta dall'alto;
- caduta di oggetti dall'alto;
- traumi agli arti inferiori;
- investimento mezzi meccanici;
- elettrocuzione;
- rumore;
- polveri in sospensione.

Accesso al Cantiere

Per poter accedere al cantiere i dipendenti dell'Azienda ATER VENEZIA, nonché i professionisti da questa incaricata, dovranno prendere visione preventiva del PSC e del POS dell'impresa principale.

Inoltre dovranno indossare i DPI prescritti previsti sempre dal Documento di Valutazione dei rischi aziendale o, se diversi, da quelli prescritti dal PSC o dal POS dell'impresa principale.

Controlli della sicurezza nei cantieri mobili

Il Direttore Lavori o quando nominato il Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, esegue verifiche periodiche in cantiere sulle ditte appaltatrici per il controllo delle misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, dal POS presentato in fase di stipula del contratto ed in generale, delle normative vigenti in tema di sicurezza nei cantieri mobili (ex D.Lgs 81/08 TITOLO IV).

Tali verifiche vengono eseguite con il supporto di apposite “Check list di verifica della sicurezza in cantiere”, nelle quali dovranno essere esaminati almeno i seguenti argomenti / temi:

- Rilascio di permessi e autorizzazioni da parte degli Enti competenti;
- Presenza della documentazione prevista (libretti di omologazione, PSC, POS, PIMUS, Notifica preliminare, etc. ...);
- Nomine del RSPP, Addetti antincendio e primo soccorso, Medico Competente e RLS delle Imprese appaltatrici e relativi attestati di formazione;
- Dichiarazione di conformità e copia dell'avvenuta trasmissione all'AUSL, dell'impianto elettrico di cantiere;
- Cartellonistica di cantiere e Tessera di riconoscimento tenuta esposta dai lavoratori, anche autonomi;
- Autodichiarazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi appaltatori di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del T.U. 81/08;
- Autodichiarazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi appaltatori di assolvimento agli obblighi di cui al T.U. 81/08, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi sul lavoro, all'informazione dei lavoratori interessati, al rilievo e alla valutazione dell'esposizione personale al rumore.

La verifica ha inoltre l'obiettivo di verificare concretamente l'adozione e l'efficacia delle misure di prevenzione previste dal PSC e dal POS dell'impresa da parte dei lavoratori.

Al termine del sopralluogo, il Responsabile della verifica, registra gli eventuali rilievi emersi in un apposito verbale, inviato al Direttore Lavori ed in copia al RUP. I successivi adempimenti seguono le procedure previste dal D.Lgs 81/08.

6.13. Sistema di gestione per la sicurezza

L'azienda, attraverso il presente protocollo ispirato alla linea guida UNI INAIL e conforme all'art. 30 del D.Lgs 81/08, intende assicurare che il tema della sicurezza aziendale sia correttamente gestito nella logica del miglioramento continuo (ciclo Plan, Do, Check, Act) ed a tal fine:

- assicura una corretta gestione degli adempimenti obbligatori in tema di sicurezza, anche relativi alla sicurezza fisica della struttura e degli impianti;
- assicura la definizione di specifici obiettivi per il miglioramento della sicurezza in azienda;
- definisce appositi protocolli, procedure ed istruzioni per lo svolgimento delle attività che hanno un impatto sulla sicurezza, comprese le procedure per la gestione degli infortuni;
- assicura un'adeguata formazione ed informazione a tutti i livelli aziendali;
- assicura una capacità di risposta a situazioni di emergenza attraverso il personale adeguato formato a ciò;
- prevede specifici momenti di analisi e riesame di tutte le occasioni di infortunio o mancato infortunio al fine di prevenire il ripetersi;
- adotta incontri periodici con i responsabili dove viene affrontato il tema della sicurezza e sono ascoltate tutte le proposte di miglioramento;
- effettua un riesame annuale sulla sicurezza che contiene un'analisi degli infortuni e dei mancati infortuni.

6.14. Verifiche ed accertamenti degli infortuni

Gli accertamenti disposti a seguito di infortunio hanno come finalità quella di recuperare per quanto possibile la salute dell'infortunato e di costituire un sistema volto a migliorare la sicurezza del personale.

E' necessario, pertanto, che gli stessi vengano effettuati, con l'obiettivo di risalire non solo alle cause e relative responsabilità, che hanno provocato l'infortunio, ma anche alle altre eventuali circostanze ambientali, che in qualche modo hanno potuto favorirlo.

L'individuazione preventiva delle situazioni di pericolo e delle loro cause consentirà di valutare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate e fornirà utili indicazioni circa gli ulteriori provvedimenti da prendere per ridurre il rischio di infortuni.

Le istruzioni operative, le disposizioni sono riesaminate e revisionate in base all'esperienza acquisita, in particolare in caso di modifiche organizzative e/o di segnalazioni ricevute dai lavoratori o dai RLS per migliorare il sistema di monitoraggio degli infortuni.

6.15. Indici infortunistici

In accordo alla norma UNI 7249 l'azienda adotta i seguenti indici relativi agli infortuni che sono monitorati annualmente, all'interno della relazione sugli infortuni prodotta dal RSPP, e per i quali sono definiti specifici obiettivi di miglioramento:

IF = indice di frequenza = $\frac{\text{N° TOTALE INFORTUNI}}{\text{ORE LAVORATE}} \times 1.000.000$

IG = indice di gravità = $\frac{\text{N° TOTALE GIORNI ASSENZA}}{\text{ORE LAVORATE}} \times 1.000$

Secondo la classificazione fornita dall'UNI, le categorie di infortuni comprendono:

- *accaduti e risolti: nella giornata, con astensione di 1 giorno, da 1 a 3 giorni, oltre 3 giorni*
- *denunciati all'INAIL*
- *definiti dall'INAIL con indennizzo (inabilità temporanea assoluta, inabilità permanente, morte).*

6.16. Obblighi generali

Per quanto attiene agli obblighi dei soggetti che a diverso titolo rivestono ruoli di responsabilità in materia di sicurezza si rimanda agli articoli del D.Lgs 81/2008:

- Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili;
- Art. 18. (come modificato, da ultimo, dal D.L. 48/2023 convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
- Art. 19. Obblighi del preposto;
- Art. 20. Obblighi dei lavoratori.

Rev. 1_2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA -	
-------------	---	---

6.17. Sistema sanzionatorio.

Oltre alle sanzioni penali previste D.Lgs 81/08, sono previste sanzioni disciplinari per ogni violazione di quanto stabilito dal presente protocollo, secondo quanto previsto dal Codice Sanzionatorio aziendale.

Le procedure già adottate, o che saranno adottate sulla base del presente protocollo, devono considerarsi parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001.

7. Compiti di vigilanza dell'OdV

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire, nell'ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del presente Modello organizzativo ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- consultarsi periodicamente o quando necessario con il RSPP e con il DdL.

8. Flussi informativi verso Organo di Vigilanza

Le Funzioni aziendali individuate nell'ambito del processo SPP ed in esso coinvolte, sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale che determini una violazione ai principi comportamentali di cui al par. 5 e relativi sotto paragrafi, indicando le ragioni della difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OdV potrà richiedere alle Funzioni aziendali coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo, nello svolgimento dei compiti assegnati.

Le Funzioni aziendali coinvolte nel processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'OdV, in un apposito archivio, tutta la documentazione necessaria.

Delle procedure o di ogni altro documento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (emanati e di futura emanazione) dovrà darsi notizia, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, all'Organismo di Vigilanza che ne estrarrà copia e li conserverà nei luoghi ove è conservato il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Azienda.

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VENEZIA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 176 del 18/12/2023

(Allegato n. 7, Delibera 176/2023)



Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. GENERALITÀ.....	3
3. DEFINIZIONI	3
4. RIFERIMENTI.....	4
5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	5
5.1. Soggetti tutelati: il segnalante	5
5.2. Soggetti tutelati diversi dal segnalante	5
5.3. Oggetto della segnalazione	6
5.4. Canali di segnalazione	8
5.4.1. Canale di segnalazione interno	8
5.4.2. Canale di segnalazione esterno	10
5.4.3. Denunce.....	10
5.4.4. Divulgazioni pubbliche	10
5.5. Tutela del dipendente che segnala illeciti (segnalante)	12
5.6. Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante	12
5.7. Divieto di ritorsione.....	13
5.8. Tutela del segnalato	15
5.9. Trattamento dei dati personali.....	15
5.10. Esercizio dei diritti dell'interessato	16
5.11. Iter di gestione della segnalazione interna	16



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni di violazioni e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte delle funzioni preposte.

Tale regolamento è redatto in conformità al D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2. GENERALITÀ

Il presente Regolamento non sollecita l'effettuazione di segnalazioni anonime in quanto queste:

- non consentono di garantire le forme di tutela del segnalante;
- non consentono di valutare la fondatezza della segnalazione attraverso approfondimenti ed interlocuzioni successive;
- rischiano di sviluppare una cultura interna di delazione che, al contrario, si intende assolutamente evitare.

Di conseguenza eventuali segnalazioni anonime ricevute saranno trattate e valutate da parte della funzione competente ma senza obbligo specifico di tutela del segnalante, mancandone i presupposti.

3. DEFINIZIONI

Segnalazione.

Qualsiasi comunicazione scritta e orale avente ad oggetto presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ATER VENEZIA o altre violazioni previste al paragrafo 1.

In particolare si definisce:

- «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna a garanzia della riservatezza dell'identità tramite il ricorso a strumenti di crittografia;
- «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messa disposizione da ANAC.



- «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Per le ulteriori definizioni si fa riferimento al D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24.

4. RIFERIMENTI

La presente procedura fa riferimento alle seguenti norme e documenti:

- DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- Codice Etico e di Comportamento
- Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato da ANAC;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma per la Trasparenza e l'Integrità approvato dall'Azienda;
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.



5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1. Soggetti tutelati: il segnalante

La segnalazione di violazione deve fondarsi su elementi concreti compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Tali segnalazioni possono provenire da:

- dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- i lavoratori e collaboratori che svolgono la loro attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente (es. fornitori, appaltatori);
- liberi professionisti e consulenti che svolgono la loro attività presso l'Ente;
- i volontari ed i tirocinanti anche non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (es. amministratori, revisori dei conti, componenti organi di vigilanza e controllo).

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico (rapporto contrattuale) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5.2. Soggetti tutelati diversi dal segnalante

La tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta

riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale.

- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo (es. convivenza) o di parentela entro il quarto grado.
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)), nel caso di segnalazioni effettuate ad un dipendente di un'impresa fornitrice o appaltatrice.
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, ad es in caso di imprese appartenenti ad una rete di imprese o ad un raggruppamento temporaneo o in caso di amministrazioni pubbliche che esercitano un servizio in forma associata.

5.3. Oggetto della segnalazione

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).



Le violazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione istituito da ATER VENEZIA¹;

ed inoltre altre violazioni previste all'articolo 2 del D.Lgs 24/2023 applicabili ai soggetti del settore Pubblico tra i quali rientra ATER VENEZIA, ovvero:

3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni sia all'interno dell'Ente nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;

¹ Si precisa che con il termine "Modello di organizzazione, gestione e controllo" di ATER VENEZIA, si fa riferimento all'insieme di documenti comprensivi delle misure integrative adottate per la prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/12: il Codice Etico Aziendale, Il Modello (parte generale e parte speciale), il protocollo per la prevenzione della corruzione, le procedure ed i regolamenti aziendali che nel modello vengono richiamati.



- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il Codice Sanzionatorio di ATER VENEZIA prevede sanzioni a carico di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni di violazioni che si rivelino totalmente infondate o diffamatorie.

5.4. Canali di segnalazione

5.4.1. Canale di segnalazione interno

ATER VENEZIA ha attivato il canale di segnalazione raggiungibile all'indirizzo web <https://atervenezia.segnalazioni.net/> che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa segnalazione.

La gestione di tale canale è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, con modalità informatiche, utilizzando esclusivamente la piattaforma sopra indicata a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Il soggetto che intende effettuare una segnalazione ma che necessita di essere guidato e supportato nel processo di segnalazione, può richiedere al RPCT un incontro preliminare che sarà adeguatamente registrato in forma scritta e che potrà di conseguenza essere poi trasferito sul canale di segnalazione interno utilizzando la piattaforma dedicata.

Tale incontro, a seguito della richiesta pervenuta al RPCT, deve essere da questi fissato in modo tempestivo e comunque in un arco di tempo non superiore ai 15 giorni, fatti salvi motivi oggettivi di impossibilità.

Eventuali segnalazioni interne presentate in forma diversa ad un soggetto diverso dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione (RPCT) è trasmessa tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il RPCT:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;



- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili tramite sito internet alla sezione dedicata.

Laddove ritenuto necessario ed opportuno, anche in base alla natura della segnalazione ricevuta, l'RPCT può sempre richiedere il supporto dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/01.

Laddove la segnalazione riguardi direttamente fatti che coinvolgono il Responsabile per la prevenzione della Corruzione, la segnalazione può essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza utilizzando l'indirizzo email dell'organismo stesso (oiv@atervenezia.it).

In tal caso l'iter di segnalazione avviene fuori dalla piattaforma dedicata, ma assicurando comunque le tutele e le garanzie di legge previste per il segnalante e per il segnalato.

In questa casistica, il soggetto gestore delle segnalazioni è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATER VENEZIA.

5.4.2. Canale di segnalazione esterno

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Fatti salvi gli ulteriori canali di segnalazione pubblica esistenti, è possibile segnalare le violazioni direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), utilizzando i canali messi a disposizione dalla stessa tramite il proprio sito internet (si richiama il contenuto della Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023).

5.4.3. Denunce

Il D.Lgs 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

5.4.4. Divulgazioni pubbliche

Il D.Lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui l'Ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

5.5. Tutela del dipendente che segnala illeciti (segnalante)

In relazione alle segnalazioni provenienti dai dipendenti si applica il D.Lgs 24/2023 il quale prevede le seguenti tipologie di tutela:

- Tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste). A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

Quanto sopra detto non vale invece per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali).

5.6. Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ATER VENEZIA, nel rispetto dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. 24/2023, al fine di adottare le misure idonee a proteggere i dati personali dei segnalanti, ha attuato una Valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR (VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI - DPIA – redatto a norma di quanto stabilito dall'art. 25 del Regolamento UE 679/2016 – GDPR - e conforme



al documento “pratica operativa” approvata con Decreto del Direttore n. 238 del 1 giugno 2022. Tipologie di trattamento: Whistleblowing).

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui tale identità possa evincersi, è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il RPCT ed eventuali altri soggetti coinvolti nella procedura, garantiscono l'assoluta riservatezza delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ATER VENEZIA.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, è fonte di responsabilità disciplinare a cui si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ferma la previsione di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.7. Divieto di ritorsione

A tutela del whistleblower vige il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

In dettaglio per misure ritorsive s'intendono quelle previste a titolo non esaustivo dal D.Lgs. 24/2023 che qui si riportano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le condizioni per l'applicazione delle forme di tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Le tutele nei confronti del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave ed alla personale segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una

divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

I soggetti che effettuano una segnalazione possono comunicare esclusivamente all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

5.8. Tutela del segnalato

In conformità con la normativa vigente, l'Ente ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

5.9. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti previsto dal decreto legislativo 24/2023, viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal D. lgs. 12018/101.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni ricevono una specifica autorizzazione e formazione, come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitore della Piattaforma informatica) sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.



Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante.

5.10. Esercizio dei diritti dell'interessato

La normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al CAPO III del Regolamento (UE) 2016/679.

Come stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 24/2023, nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art.2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; tale limitazione si applica in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa.

Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione o rivolgendosi direttamente al RPCT tramite il numero telefonico 041.798.843 o tramite l'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@atervenezia.it.

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5.11. Iter di gestione della segnalazione interna

Le segnalazioni interne sono ricevute tramite il canale informatico indicato al par. 5.4.1 da parte del RPCT.

Qualora la segnalazione sia effettuata con modalità diversa e sia indirizzata a soggetti non deputati alla loro ricezione, i destinatari della segnalazione stessa, trasmettono tempestivamente, e comunque entro il termine di 7 giorni, quanto ricevuto al RPCT.



Il RPCT dovrà supportare il segnalante nell'indirizzare la segnalazione attraverso i corretti canali previsti.

Le segnalazioni ricevute dal RPCT che riguardano potenziali commissioni di reati previsti dal D.Lgs. 231/01, sono immediatamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza che sarà responsabile della successiva attività di valutazione della segnalazione e della sua fondatezza.

Il RPCT ricevuta la segnalazione:

- fornisce riscontro al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro il termine di 7 giorni;
- effettua una verifica preliminare del contenuto della segnalazione decidendo se procedere o meno ad ulteriori verifiche motivando per iscritto e fornendo risposta al Segnalante;
- in base alla natura degli illeciti segnalati, decide se coinvolgere l'OdV;
- svolge le (eventuali) ulteriori attività di accertamento ed approfondimento con il Segnalante stesso al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione nonché appositi Audit finalizzati a valutare le singole circostanze ed acquisire ulteriore documentazione, mantenendo riservata l'identità del Segnalante;
- a conclusione del processo, raccolti tutti gli elementi di fatto, valuta la fondatezza della segnalazione;
- riporta all'organo amministrativo una relazione dettagliata della segnalazione e dell'esito della propria istruttoria, sempre garantendo la riservatezza del Segnalante, proponendo le successive iniziative da intraprendere;
 - a questo riguardo si precisa che non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione;
- concorda con l'organo amministrativo eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di ATER VENEZIA (ad. es. azioni giudiziarie) nonché l'inoltro della segnalazione ad altre Autorità, quali ANAC, Corte dei Conti, Procura della Repubblica;
- nel caso di segnalazioni che si siano riscontrate essere caluniose o diffamatorie (vale a dire dolosamente offensive dell'altrui reputazione), fatte salve le tutele individuali in sede giudiziale di cui il segnalato vorrà avvalersi, l'organo amministrativo potrà avviare un procedimento nei confronti del segnalante;
- fornisce risposta scritta al Segnalante in merito all'esito dell'istruttoria e delle decisioni assunte in accordo con l'organo amministrativo;
- riporta annualmente all'organo amministrativo l'elenco delle segnalazioni pervenute ed il loro esito;



- archivia la segnalazione e la relativa documentazione per un periodo di tempo di almeno 10 anni dalla conclusione dell'iter seguente alla segnalazione stessa.

In ogni caso, il RPCT provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del D.Lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "seguito" si intende l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Tale riscontro quindi può avere anche valore del tutto interlocutorio rispetto alla fase di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.